

ROSARIO SCALIA - SAVERIO PARLATO
FUNZIONARI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**PROVVEDIMENTI
PER
L'OCCUPAZIONE
GIOVANILE**

COMUNE DI ROMA
RIPARTIZIONE XIII
ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE
AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ
INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI E
INTERVENTI NELL'AGRICOLTURA

L.P.Z.S. - EDIZIONI "LIBRERIA DELLO STATO."



COMUNE DI ROMA
RIPARTIZIONE XIII

Assessorato per l'attuazione dei piani
delle aree destinate ad attività industriali
ed artigianali e interventi nell'agricoltura

COPIA IN OMAGGIO

Il presente testo che si propone all'attenzione di quanti sono interessati ai problemi della condizione giovanile rappresenta per la sua impostazione di tipo informativo un chiaro esempio di riaccorpamento dell'intera normativa in una visione globale di raffronto con le tematiche della formazione scolastica ed extrascolastica e con quelle connesse alla riforma della pubblica amministrazione.

Conoscere bene la legge, è, d'altra parte, una delle condizioni perché possa dare i risultati auspicati. Purtroppo, il tema dell'occupazione giovanile non sempre viene considerato al di fuori di una prevenuta e sommaria indifferenza e ostilità. Detti comportamenti, quando non sono dettati da scelte politiche negative, scaturiscono spesso da una disinformazione sui provvedimenti che il Parlamento ha elaborato per rimuovere impedimenti e perplessità che la vecchia normativa poteva generare.

Da una recente indagine promossa dall'Amministrazione capitolina è emerso che la grande maggioranza dei titolari di minori imprese non conosce il dispositivo della legge n. 285, né tanto meno i successivi provvedimenti di modifica. Non v'è dubbio che la disinformazione sull'argomento può aver impedito l'apertura di nuovi spazi occupazionali, soprattutto nel settore privato, malgrado il reiterato rammarico espresso in tante solenni occasioni sulla scarsa disponibilità di manodopera giovanile per impieghi produttivi.

Siamo ben consapevoli che la legge 285 e successive modifiche non bastano da sole a risolvere il problema dell'occupazione giovanile che si presenta notoriamente come negativo fenomeno strutturale del sistema. Pertanto, è nostra convinzione che una reale sdrammatizzazione di questa piaga sociale può essere conseguita solo in presenza di una ripresa qualificata e programmata della vita economica del Paese, con l'applicazione tenace e corretta delle leggi sulla riconversione industriale e sul «quadrifoglio» per l'agricoltura, nonché attraverso la contestualizzazione di altri importanti e attesi

provvedimenti quali la riforma del collocamento, il riordino del sistema formativo scolastico in genere, l'aggiornamento della normativa sull'apprendistato.

Pur in carenza di detti provvedimenti riteniamo che della legge n. 285 non si siano utilizzate tutte le reali potenzialità e sperimentati tutti i meccanismi incentivanti che essa contiene, e che sono stati per molti versi mutuati dalla legislazione che sull'argomento è stata prodotta in altri paesi dell'area comunitaria.

È sulla base di queste considerazioni e di questo auspicio che il Comune di Roma avverte l'opportunità di effettuare tra le imprese una divulgazione promozionale della presente pubblicazione.

**Assessore
OLIVIO MANCINI**

ROSARIO SCALIA - SAVERIO PARLATO
FUNZIONARI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**PROVVEDIMENTI
PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE**

I.P.Z.S. - EDIZIONI "LIBRERIA DELLO STATO."

INDICE

1. — *La legge 1° giugno 1977, n. 285, recante Provvedimenti per la occupazione giovanile, e successive modificazioni e integrazioni. Il testo coordinato (a cura di SAVERIO PARLATO)* Pag. 5
2. — *Indice analitico-sistematico (a cura di SAVERIO PARLATO)* » 31
3. — *Circolare n. 84 del 6 novembre 1978 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale del collocamento della manodopera, avente ad oggetto: « Provvedimenti per l'occupazione giovanile »* » 47

SAGGI

CAPITOLO PRIMO

ROSARIO SCALIA: SISTEMA FORMATIVO E PROFESSIONALITÀ CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NUOVA LEGGE SULL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

1. — *Introduzione* Pag. 73
2. — *Le modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285: il decreto-legge 6 luglio 1978 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479* » 75
3. — *Il principio dell'alternanza scuola-lavoro* » 79
 - 3.1. — *Il contratto di formazione* » 81
 - 3.2. — *Stages di lavoro presso le aziende* » 87
 - 3.3. — *Contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale* » 89
 - 3.4. — *Appendice: Contrattazione collettiva e apprendistato* » 93

CAPITOLO SECONDO

ROSARIO SCALIA: GIOVANI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. — *Le proposte legislative sul tema* Pag. 105
2. — *L'attuazione pratica degli articoli 26 e 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285* » 109
 - 2.1. — *La ripartizione dei fondi disponibili* » 109
 - 2.2. — *Il trattamento giuridico ed economico degli assunti* » 119
3. — *Cooperative di giovani e progetti speciali* » 151
4. — *Prospettive occupazionali nell'area del settore pubblico. Indicazioni* » 157

APPENDICE

ROSARIO SCALIA: IL CONTRATTO DI FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INDICAZIONI E PROPOSTE PER UNA SUA ATTUAZIONE

1. — *Premessa* Pag. 165
2. — *La delibera CIPE del 26 ottobre 1978* » 167
3. — *Problemi operativi connessi all'attuazione del contratto di formazione* » 170

PROVVEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Testo coordinato della legge 1° giugno 1977, n. 285 (Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'11 giugno 1977); del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 3 ottobre 1977), convertito nella legge 29 novembre 1977, n. 864 (Gazzetta Ufficiale n. 329 del 2 dicembre 1977); del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 (Gazzetta Ufficiale n. 192 dell'11 luglio 1978), convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479 (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 25 agosto 1978)

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Modificato dal decreto-legge n. 351)

Allo scopo di:

- 1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;
- 2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;
- 3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;
- 4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- 5) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di L. 1.060 miliardi, da erogare secondo quanto disposto dall'art. 29.

Art. 2

(Modificato dal decreto-legge n. 351)

Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatici predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo.

I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.

Le regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Art. 3

(Legge n. 285)

Per i fini di cui al precedente articolo è costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonché da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati.

La commissione, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, è presieduta da questi o da un suo delegato.

Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Art. 3 bis

(Decreto-legge n. 351 e legge n. 479)

La Commissione centrale di cui all'art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di Commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione

della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunità economica europea.

La Commissione, in relazione alla dinamica quantitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la Commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonché alla conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda del lavoro, avvalendosi pure dell'attività svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici.

La Commissione svolge, altresì, i compiti della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) è composta:

a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;

b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale;

c) da cinque rappresentanti delle Regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle Regioni. A tal fine ciascuna Regione e le due province autonome di Bolzano e Trento hanno facoltà di designare un nominativo.

In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della Commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo è designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni.

Le Commissioni regionali per la mobilità di cui all'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di Commissioni regionali per l'impiego.

Tali Commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della Commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.

Le Commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresì, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

Le Commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti Ispettorati provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Le Commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta all'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, d'intesa con il presidente della Giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per l'impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della Regione, di cui all'art. 22, 2° comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del Consiglio regionale.

Per la realizzazione dei loro compiti la Commissione centrale e le Commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli Uffici regionali del lavoro.

Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente è fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale.

Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonché degli articoli 22 e seguenti della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4

(Modificato dal decreto-legge n. 351)

Presso le sezioni di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di età. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.

La Commissione provinciale di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può stabilire, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonché dalle Amministrazioni statali e dalle Regioni interessate all'attuazione dei progetti specifici di cui all'art. 26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa.

I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.

È fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge.

I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi i termini massimi indicati agli articoli 7 e 26.

Art. 5

(Sostituito dal decreto-legge n. 351 e modificato dalla legge n. 479)

La Commissione di collocamento di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. In mancanza, i giovani sulla base delle domande presentate sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella

formazione delle graduatorie si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati.

La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, ed alla Regione.

Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978.

Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979.

Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attività corrispondente ai requisiti professionali d'iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane è cancellato dalla lista.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonché contro gli atti di avviamento è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La Commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilità di adire l'autorità competente.

Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonché le condizioni delle prestazioni richieste.

Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico, l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta. Il datore di lavoro ha in tal caso la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere.

Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'art. 7, mediante richiesta nominativa.

Art. 6

(Legge n. 285)

Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età fra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso

della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'art. 11, 3° comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni, nonché da enti pubblici economici (1).

Art. 6 bis

(Legge n. 479)

I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, 4° comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo art. 16 bis, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta dal datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti.

Art. 7

(Sostituito dal decreto-legge n. 351 e modificato dalla legge n. 479)

Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro di cui all'art. 6 nonché da enti pubblici economici.

Il contratto di formazione:

- 1) può essere stipulato per i giovani di età compresa tra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne e per i laureati;
- 2) non può avere durata superiore a 24 mesi e non è rinnovabile.

I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti.

(1) La legge 29 novembre 1977, n. 864, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, ha previsto quanto segue: « I giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicati all'art. 11, terzo comma, punto 6, della legge 19 aprile 1949, n. 264. A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta » (art. 1).

Art. 8

(Sostituito dal decreto-legge n. 351 e modificato dalla legge n. 479)

Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico.

I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla Regione, anche presso le aziende o loro consorzi.

La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla Commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 3 della presente legge in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non può essere inferiore al 30% delle ore complessive previste dal contratto di formazione.

Copia del contratto è rimessa all'Ufficio provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessità primarie della difesa, può consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'art. 26 il differimento — per la durata del contratto e per una sola volta — della prestazione al servizio alle armi purché il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di età.

Art. 9

(Sostituito dal decreto-legge n. 351 e modificato dalla legge n. 479)

I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

a) nel rapporto indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;

b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire seicento nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite.

I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito del contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'art. 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta.

Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all'art. 1 del testo unico citato.

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all'art. 16 *quater*.

Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell'art. 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'art. 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista speciale di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40% dei soci. La riduzione contributiva non può eccedere la durata di 12 mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale.

Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli 29 e 29 *bis* della presente legge.

Art. 10

(Modificato dalla legge n. 864)

In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formulazione stipulati.

Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente art. 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.

Ai fini del rimborso annuo — da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS — l'INPS tiene apposita evidenza contabile.

Art. 11

(Legge n. 285)

Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale.

Art. 12

(Legge n. 285)

L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.

Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 2110 del Codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reinscritto.

Art. 13

(Modificato dal decreto-legge n. 351)

I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non aver proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese.

Art. 13 bis

(Decreto-legge n. 351)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in più unità produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, 1° comma, della presente legge.

Art. 14

(Legge n. 285)

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.

Art. 15

(Legge n. 285)

Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione analoga facoltà spetta agli altri datori di lavoro.

Art. 16

(Legge n. 285)

Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal Comando o dall'Ente che ha concesso la qualifica.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l'avviamento al lavoro.

Art. 16 bis

(Decreto-legge n. 351 e modificato dalla legge n. 479)

Le Regioni, nel quadro dei programmi di cui all'art. 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali, possono organizzare in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica ai sensi dell'articolo 16 *quater*.

I periodi di formazione non possono eccedere la durata dei sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la Regione e per i ruoli qualificati.

L'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali.

I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.

Nell'arco dell'attività di formazione professionale di cui al 1° comma debbono essere organizzati dalla Regione, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo cui la formazione del giovane tende.

Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le Regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi.

Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla Regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attività.

I giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4, che richiedono di partecipare all'attività di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati all'attività stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento.

I giovani che rifiutano l'avviamento dell'attività di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista.

Art. 16 *ter*

(Legge n. 479)

I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'art. 16 *bis* o i cicli formativi di cui all'art. 26 *bis* della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.

L'accertamento è effettuato da una Commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il presidente della Commissione è nominato con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Regione.

La composizione della Commissione è determinata di volta in volta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione all'accertamento che essa è chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

L'iscrizione a tale albo, che è diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, è disposta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale.

Art. 16 quater

(Legge n. 479)

La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione delle aziende.

Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese relative al funzionamento della Commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione ha, altresì, il compito:

— di effettuare le prove di idoneità previste dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

— di effettuare l'accertamento della professionalità dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 17

(Legge n. 285)

Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a nove mesi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti dall'articolo 2, lettera a) e b), della legge 25 luglio 1956, n. 860. I suddetti massimali non sono altresì modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRARIA

Art. 18

(Modificato dalla legge n. 479)

Le Regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza di giovani:

- a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;
- b) per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità montane e dalle Regioni;
- c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;
- d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura;
- e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura.

Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal CIPE ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29 va utiliz-

zato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di età fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord.

La ripartizione tra le Regioni dello stanziamento di cui al comma precedente è operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole Regioni ai sensi dell'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 19

(Modificato dal decreto-legge n. 351)

Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla Regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo.

I giovani di cui all'art. 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative.

La Regione, sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, è effettuato dalla Regione territorialmente competente.

Art. 20

(Sostituito dal decreto-legge n. 351 e modificato dalla legge n. 479)

Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'art. 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilità di terreni demaniali o patrimoniali incolti o da valorizzare

attraverso progetti di miglioramento o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a L. 100.000 mensili per la durata di mesi 24.

Egual contributo spetta alle cooperative di cui all'art. 18, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilità di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame.

Il contributo è condizionato all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla Regione circa l'effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'art. 19.

Le cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l'acquisto di macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50% del valore documentato delle spese relative.

L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla Regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione dalla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 21

(Modificato dal decreto-legge n. 351)

Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi articoli 29 e 29 bis, dalla Regione territorialmente competente un contributo di L. 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi.

In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro è tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.

Art. 22

(Legge n. 285)

Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali previste dalle leggi dello Stato o delle Regioni, deve essere riconosciuta preferenza

a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di età dai 18 ai 29 anni, sempreché posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attività agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.

Art. 23

(Legge n. 285)

Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente art. 4, del contributo di cui al precedente art. 9, lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.

Il contributo è condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione.

Art. 24

Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 24 bis

(Decreto-legge n. 315 modificato dalla legge n. 479)

Le Regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'art. 18.

Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'art. 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nell'ambito dei progetti specifici per l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalità formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all'art. 18.

I soggetti di cui all'art. 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attività formative, per le cooperative di cui all'art. 27. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli 29 e 29 bis.

Le direttive in materia sono fissate dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 3 bis.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI

Art. 25

(Legge n. 285)

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei fondi di cui all'art. 29 tra le amministrazioni dello Stato e delle singole Regioni. L'aliquota relativa ai progetti specifici da realizzarsi nelle Regioni meridionali è fissata nella misura del 70%.

In particolare il CIPE stabilisce la durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori di cui al successivo art. 26 per un massimo di 24 mesi.

Art. 26

(Modificato dal decreto-legge n. 315 e dalla legge n. 479)

Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le Regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.

I programmi si articolano in progetti specifici definiti di intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'art. 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

- beni culturali ed ambientali;
- patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;
- prevenzione degli incendi nei boschi;
- servizi antincendi;
- aggiornamento del catasto;
- turismo e ricettività;
- ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;
- servizi in materia di motorizzazione civile;
- servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;
- carte geologiche, sismiche e delle acque;

- assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;
- sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;
- attività e servizi di interesse generale e di rilevanza sociale.

Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalità e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I Comuni e le comunità montane possono presentare alla Regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.

I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'art. 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste.

Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato.

La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.

La retribuzione delle prestazioni deve in ogni caso essere determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato.

I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della Pubblica amministrazione.

I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle Regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

Art. 26 bis

(Decreto-legge n. 315 modificato dalla legge n. 479)

I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 7.

I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla Regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalità in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle attività formative proprie del progetto.

Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non può essere inferiore al 30% delle ore di attività lavorativa prevista dal contratto.

Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le Regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ).

La quota dei finanziamenti del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle Regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'art. 16 bis della presente legge.

Art. 27

(Legge n. 285)

L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili dell'attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4.

La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e che può riguardare anche l'assolvimento di servizi socialmente utili, comporta:

a) la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali;

b) l'attribuzione per ciascun socio di un contributo mensile di L. 50.000 per la durata di mesi dodici;

c) l'acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi organizzati dalla Regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato;

d) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per ciò che concerne le modalità e la durata della prestazione e delle attività formative;

e) la determinazione da parte della Pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti.

Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

TITOLI V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 28

(Legge n. 285)

Il mancato o l'irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente art. 9.

Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da L. 500.000 a L. 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa.

Art. 29

(Modificato dal decreto-legge n. 351)

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in L. 1.060 miliardi, sarà iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di L. 90 miliardi per l'anno finanziario 1977, L. 380 miliardi per l'anno finanziario 1978, L. 320 miliardi per l'anno finanziario 1979 e L. 270. miliardi per l'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa.

All'indicato complessivo onere di L. 1.060 miliardi si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Le amministrazioni interessate sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al precedente comma, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.

Le somme non impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il CIPE è autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i fondi di cui al primo comma del presente articolo tra le Amministrazioni centrali e le singole Regioni, nonché tra settore pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto della riserva spettante ai territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 29 bis

(Decreto-legge n. 351)

Per i territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 250 miliardi da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di L. 100 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di L. 150 miliardi nell'anno finanziario 1979.

All'onere di L. 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'art. 3 bis della presente legge, quelle per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilità e delle segreterie tecniche indicate nello stesso articolo gravano, in ragione di L. 1 miliardo annuo, sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e, in ragione di L. 1 miliardo annuo, sui fondi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal FORMEZ ai sensi dei precedenti articoli 24 bis e 26 bis gravano nel limite annuo di L. 2 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo.

È autorizzata l'assunzione di impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.

Art. 30

(Legge n. 285)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NORME TRANSITORIE E FINALI DEL DECRETO-LEGGE N. 351/78

Art. 24

(Modificato dalla legge n. 479)

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le commissioni provinciali di collocamento possono autorizzare l'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, di giovani iscritti nelle liste speciali, impegnati in attività formative.

Alle stesse condizioni di cui al comma precedente può essere autorizzata l'assunzione con contratto a tempo parziale.

Ai giovani è corrisposta la retribuzione prevista dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali per il livello iniziale della corrispondente qualifica, riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Per i giovani che alla scadenza del contratto a termine sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato spettano ai datori di lavoro le agevolazioni previste dall'art. 9, quinto comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, quale risulta modificato dal presente decreto.

Ai giovani di cui al primo e al secondo comma non si applica il divieto previsto dal terzo comma dell'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, quale risulta modificato dal presente decreto.

Art. 24 bis

(Inserito dalla legge n. 479)

È consentita, a domanda, la reinscrizione nella lista speciale dei giovani che ne siano stati cancellati per aver superato il limite di età indicato nella legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 25

(Modificato dalla legge n. 479)

Per il periodo di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, il Ministero della difesa può istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, per quanto in esse non previsto,

delle norme di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, sia per singoli enti militari, sia cumulativamente per gruppi di tali enti, corsi allievi operai, di durata annuale o semestrale, ai quali possono essere ammessi giovani di età non superiore a 29 anni, iscritti nella lista speciale.

Gli allievi operai di cui al precedente comma che conseguano, al termine del corso, l'attestato di idoneità e sempreché risultino in possesso dei requisiti generali richiesti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono essere assunti in servizio utilizzando i posti già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 e quelli che sono o si renderanno annualmente disponibili nei ruoli degli operai delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa, ferme restando le aliquote dei posti riservati ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e ai sensi dell'art. 28, n. 2), lettera a), e n. 3), lettera a) della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modifiche e integrazioni.

L'attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi annuali o semestrali costituisce titolo per la nomina rispettivamente, ad operaio qualificato e ad operaio comune.

Nella categoria degli operai qualificati potranno essere effettuate assunzioni anche in soprannumero lasciando vacanti altrettanti posti, già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 o che sono o si renderanno annualmente disponibili, nella categoria degli operai specializzati.

I posti in soprannumero di cui al precedente comma saranno riasorbiti, rendendo conferibili le corrispondenti vacanze, con le cessazioni dal servizio, per qualsiasi motivo, nella categoria degli operai qualificati.

Agli allievi operai di cui al presente articolo, durante il periodo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo stesso, oltre al contributo di cui all'art. 5 della legge 19 maggio 1964, n. 345, compete l'indennità mensile pari all'importo di cui all'art. 9, quinto capoverso, lettera b), del presente decreto, con il conseguente reintegro a favore del bilancio del Ministero della difesa a carico del fondo di cui all'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 26

(Modificato dalla legge n. 479)

Il Ministero delle finanze, ad integrazione del programma in corso d'esecuzione predisposto ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è autorizzato a presentare un programma straordinario per l'aggiornamento del catasto urbano.

Per l'attuazione di detto programma il Ministero delle finanze provvede all'assunzione dei giovani iscritti nella lista speciale con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge predetta.

Art. 27

(Sostituito dalla legge n. 479)

Le disposizioni di cui all'art. 21 del presente decreto-legge non si applicano ai progetti specifici già approvati o che saranno approvati dal CIPE entro il 31 dicembre 1978.

Art. 27 bis

(Inserito dalla legge n. 479)

Fino al primo aggiornamento della graduatoria da completarsi secondo le disposizioni previste nell'art. 5 del presente decreto, entro il 31 dicembre 1978, gli avviamenti continuano ad essere effettuati sulla base della graduatoria in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Art. 29

(Decreto-legge n. 351)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

INDICE ANALITICO SISTEMATICO

AGRICOLTURA

- impiego di giovani in — art. 1, 1° comma, nn. 1 e 3;
- regioni e promozione di cooperative agricole tra giovani, art. 18;
- regioni e programmi di assistenza finanziaria e tecnica a favore di cooperative agricole, art. 24 bis, 1° comma;
- formazione e organizzazione di programmi di assistenza tecnica alle cooperative agricole, art. 24 bis, 2° comma;
- assegnazione di terre incolte e cooperative agricole, art. 19;
- agevolazioni a favore di cooperative agricole, art. 20;
- assunzione di tecnici agricoli e relative agevolazioni, art. 21.

ARTIGIANATO

- agevolazioni contributive per apprendisti artigiani passati in qualifica, art. 17.

ASSUNZIONI

- con richiesta numerica, art. 5, 7° comma; presso enti pubblici, art. 26, 7° comma;
- con richiesta nominativa per contratti di formazione da aziende con non più di 10 dipendenti, art. 5, 7° e 9° comma;
- con richiesta nominativa da parte di aziende con non più di 3 dipendenti, art. 6, 2° comma;

(v. anche *Graduatoria, Avviamenti*).

ATTIVITA FORMATIVE

- nei contratti di formazione, art. 8, 3° e 4° comma;
- negli stages aziendali, 16 *bis*, 2°, 3° e 5° comma;
- nei contratti a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, artt. 26, 6° comma e 26 *bis*, 1°, 2° e 3° comma;
- perdita delle agevolazioni e sanzioni pecuniarie per mancato o irregolare svolgimento delle —, art. 28, 2° comma;
- frequenza obbligatoria di — per i dipendenti di cooperative agricole e della pesca, art. 23, 2° comma.

AVVIAMENTI (AL LAVORO)

- a tempo indeterminato, art. 6, 1° comma;
 - con contratto di formazione, art. 7;
 - al lavoro a tempo determinato, art. 24/351, 1° comma;
 - al lavoro a tempo parziale art. 24/351, 2° comma;
 - per programmi di servizi socialmente utili, art. 26, 1° comma;
 - per l'effettuazione di stages aziendali, art. 16 *bis*, 8° comma;
 - al lavoro sulla base delle graduatorie, art. 5, 8° comma.
- (v. anche *Richiesta di avviamento al lavoro*);

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

- fornisce dati relativi alle prospettive di occupazione per settori produttivi e per gruppi di professioni alla Commissione regionale per la programmazione della formazione professionale, art. 3, 4° comma.

COLTIVATORI DIRETTI

- rappresentanza dei — in seno alla Commissione centrale per l'impiego, art. 3 *bis*, 4° comma, lettera a).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- determina i criteri generali di intervento nel settore pubblico art. 25;
- ripartisce i fondi per l'attuazione dei servizi socialmente utili tra amministrazioni dello Stato e singole Regioni nonché fra settore pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi art. 25, art. 26, ultimo comma;
- fissa i criteri, modalità e procedure per la realizzazione di progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi e, in particolare, per la ricerca scientifica e applicata e per l'informatica da realizzarsi da parte della Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, nonché da enti morali ad alta specializzazione scientifica, art. 26, 4° comma.

COMMERCIANTI

- rappresentanza dei — in seno alla Commissione centrale per l'impiego art. 3 *bis*, 4° comma, lettera a).

COMMISSIONE CENTRALE PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO

- soppressione della — e affidamento dei compiti alla Commissione centrale per l'impiego, art. 3 *bis*, 3° comma;
- (v. *Commissione centrale per l'impiego*).

COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO

- istituzione della —, art. 3 *bis*, 1° comma;
- composizione della —, art. 3 *bis*, 2°, 3°, 5° e 6° comma;
- segreteria della —, art. 3 *bis*, 7° comma;
- segreteria tecnica della —, art. 3 *bis*, 14° e 15° comma;
- predisposizione di direttive per la formulazione di assistenza professionale in agricoltura da parte della — art. 24 *bis*, 4° comma;
- spese per il funzionamento della —, art. 29 *bis*, 4° comma.

COMMISSIONE CENTRALE PER LA MOBILITÀ DELLA MANO-DOPERA

- soppressione della —, art. 3 *bis*, 1° comma;
(v. *Commissione centrale per l'impiego*).

COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO

- istituzione delle —, art. 3 *bis*, 9° comma;
- compiti delle —, art. 3 *bis*, 1°, 2° e 10° comma;
- attività promozionali delle —, art. 3 *bis*, 11° comma;
- segreterie tecniche delle —, art. 3 *bis*, 14° e 15° comma;
- determina la durata e le modalità di svolgimento del contratto di formazione, art. 8, 3° comma;
- presidenza delle —, art. 3 *bis*, 13° comma;
- spese per il funzionamento delle —, art. 29 *bis*, 4° comma.

COMMISSIONI REGIONALI PER LA MOBILITÀ DELLA MANO-DOPERA

- soppressione delle —, art. 3 *bis*, 9° comma;
(v. *Commissioni regionali per l'impiego*).

COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- (v. *Formazione professionale*).

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO

- potere di ripartire la disponibilità dei posti a livello provinciale, art. 4, 2° comma;
- decide in via definitiva sui ricorsi contro l'omessa, erronea o indebita inclusione o cancellazione della lista speciale e della graduatoria e contro gli atti di avviamento, art. 5, 6° comma;
- autorizza per 1 anno l'assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo parziale, art. 24/351, 1° e 2° comma.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE

- istituzione e composizione della — art. 16 *ter*, 2° e 4° comma;
- presidenza della —, art. 16 *ter*;
- albo degli esperti e —, art. 16 *ter*, 5° comma;
- compiti della —, art. 16 *ter*, 1° comma, art. 16 *quater*, 4° comma;
- spese per il funzionamento della —, art. 16 *quater*, 3° comma.

AMMINISTRAZIONI STATALI

- i rappresentanti delle — sono chiamati a far parte della Commissione centrale per l'impiego, art. 3 *bis*, 5° comma;
 - obbligo per le — di richiedere numericamente i giovani da avviare in progetti socialmente utili, art. 26, 7° comma;
- (v. anche *Pubblica Amministrazione*).

MINISTERO PER GLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

(v. *Cassa per il Mezzogiorno*).

CPDEL (CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI)

- assicurazione obbligatoria presso la — dei giovani assunti dalle Regioni, art. 26, 11° comma.

COMMISSIONE COMUNALE DI COLLOCAMENTO

- approva la formazione della graduatoria, art. 5, 1° comma.

COMMISSIONE INTERREGIONALE

- deve essere sentita la — cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, da parte del CIPE al fine di ripartire gli stanziamenti della legge, art. 25, 1° comma.

COMUNI

- obbligo di pubblicità della graduatoria giovani all'albo pretorio dei —, art. 5, 2° comma;
- possibilità di presentare progetti di servizi socialmente utili alle Regioni, art. 26, 5° comma.

COMUNITA MONTANE

- possono presentare alla Regione progetti specifici di intervento nei servizi socialmente utili, art. 26, 5° comma.

CONTRATTO DI FORMAZIONE

- durata del —, art. 7, 2° comma, n. 2;
- limiti di età dei giovani stipulanti il —, art. 7, 1° comma, n. 1;
- non computabilità dei giovani assunti con — ai fini della applicazione di particolari normative e istituti, art. 7, 3° comma;
- caratteristiche del —, art. 8, 1° comma; idem, 4° comma;
- obblighi del datore di lavoro, art. 8, 6° comma; art. 12; art. 13; art. 14; art. 10, 1° comma;
- diritto alla retribuzione aziendale del giovane assunto con —, art. 9, 1° comma;
- agevolazioni contributive per il datore di lavoro che assume giovani con —, art. 9, 2° e 7° comma;
- sospensione delle agevolazioni contributive, art. 13, 2° comma;
- risoluzione del —, art. 12, 2° comma;
- imprese impegnate in progetti di riconversione e ristrutturazione aziendale e —, art. 11, art. 13 *bis*;
- tramutabilità del — in contratto di lavoro a tempo indeterminato, art. 15;
- perdita delle agevolazioni contributive per mancato o irregolare svolgimento delle attività formative, art. 28;
- applicabilità dell'istituto del — ai programmi per l'attuazione di servizi socialmente utili, art. 26 *bis*;

(v. anche *Assunzioni*).

COOPERATIVE

- impiego di giovani in —, art. 1, 1° comma, n. 1;
- costituzione di — di produzione e lavoro, art. 1, 1° comma, n. 4; art. 9, 8° comma;
- costituzione di — in agricoltura (v. *Agricoltura*);
- convenzioni con — di giovani per l'espletamento di servizi socialmente utili, art. 27.

COOPERATIVE (MOVIMENTO COOPERATIVO)

- rappresentanza del — in seno alla Commissione centrale per l'impiego, art. 3 *bis*, 4° comma, lettera *a*);
- richiesta preventiva di parere delle Associazioni Nazionali delle cooperative da parte delle Regioni per l'approvazione di progetti di utilizzazione di terre incolte da parte di cooperative agricole, art. 19, 3° comma;
- possibilità di esercizio di proposte da parte delle Associazioni cooperative riconosciute per la predisposizione di programmi di servizi socialmente utili, art. 26, 2° comma.

DATORI DI LAVORO

(v. *Organizzazioni sindacali*).

DIRIGENTI DI AZIENDA

- rappresentanza dei — in seno alla Commissione centrale per l'impiego art. 3 *bis*, 4° comma, lettera *a*).

DISTRETTI SCOLASTICI

- acquisizione di dati sulle prospettive occupazionali nei —, art. 3, 4° comma.

ENTI MORALI

- gli — ad alta specializzazione scientifica predispongono progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi, art. 26, 3° comma.

ENTI PUBBLICI

- le segreterie tecniche della Commissione centrale per l'impiego sono composte da personale appartenente a —, art. 3 bis, 15° comma;
- gli — non economici predispongono progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi, art. 26, 3° comma.

ENTI PUBBLICI ECONOMICI

- soggetti tenuti all'applicazione della legge sono gli —, artt. 1, 1° comma e 7, 1° comma.

FINANZIAMENTI

- ripartizione annuale dei fondi art. 29, 1° comma;
- ulteriori finanziamenti per il Mezzogiorno, art. 29 bis, 1° comma;
- (v. *Comitato interministeriale per la programmazione economica, Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori*).

FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

- destinazione primaria della quota di finanziamento del — alle iniziative comuni ai contratti di formazione e ai cicli formativi connessi agli stages aziendali, art. 26 bis, 5° comma.

FONDO SOCIALE EUROPEO

- (v. *Formazione professionale*).

FORMAZIONE PROFESSIONALE

- realizzazione dei piani di —, art. 1, 1° comma, n. 5;
- predisposizione dei piani di — da parte delle Regioni, art. 2, 1° comma;
- orientamento e —, art. 2, 2° comma;
- pubblicità dei piani di — a cura delle Regioni, art. 2, 3° comma;
- Fondo sociale europeo e —, art. 2, 4° comma;
- Commissione regionale per la formazione dei piani di —, art. 3, 1° comma (composizione); art. 3, 2° comma (presidenza); art. 3, 4° comma (attività).

FORMEZ (CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI PER IL MEZZOGIORNO)

- cura l'organizzazione di programmi di assistenza tecnica per le cooperative di giovani, art. 24 *bis*;
- possibilità per le Regioni meridionali di avvalersi dell'apporto tecnico del — per la predisposizione di programmi formativi integrativi dei servizi socialmente utili, art. 26 *bis*, 4° comma;
- spese per i programmi di assistenza tecnica organizzati dal —, art. 29 *bis*, 5° comma.

GRADUATORIA (E)

- criteri per la formazione della —, art. 5, 1° comma;
- pubblicità della —, art. 5, 2° comma;
- aggiornamento della —, art. 5, 3° e 4° comma;
- ricorsi contro la —, art. 5, 6° comma;
- avviamenti al lavoro sulla base della —, art. 5, 8° comma; articolo 27 *bis*/351 (disposizioni transitorie);
- dei giovani che intendono essere assunti con contratto: di formazione, art. 5, 1° comma;

(v. anche *Richieste di avviamento al lavoro, Avviamenti*).

INADEL (ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI)

- assicurazione obbligatoria presso l' — dei giovani assunti dalle Regioni, art. 26.

LAVORATORI

(v. *Organizzazioni sindacali*).

LICENZIAMENTI

- per riduzione di personale e obbligo di dichiarazione, art. 11;
- sospensione delle agevolazioni contributive ai datori di lavoro che effettuano — per riduzione di personale, art. 13, 2° comma.

LISTA SPECIALE

- soggetti iscrivibili alla —, art. 4, 1° comma;
- doppia iscrizione nella — per i giovani immigrati, art. 4, 3° comma;
- possibilità di reiscrizione nella —, art. 4, 4° comma; art. 24, ultimo comma; art. 24 *bis*;
- divieto di reiscrizione nella —, art. 4, 5° comma;
- compatibilità della contemporanea iscrizione nella — e nella lista del collocamento ordinario, art. 4, 1° comma;
- cancellazione dalla —, art. 5, 5° comma;
- mantenimento di iscrizione nella — di giovani che rifiutano l'avviamento a stages aziendali, art. 16 *bis*, 9° comma.

MERCATO DEL LAVORO

- ricerche sul — nazionale a cura della Commissione centrale per l'impiego, art. 3 *bis*, 2° comma;
- ricerche sul — regionale a cura delle Commissioni regionali per l'impiego, art. 3 *bis*, 10° comma;

(v. anche *Finanziamenti*).

MEZZOGIORNO (TERRITORI DEL)

- diversità di agevolazioni per le aziende del —, art. 9, 2° 4°, 5° comma; art. 17;
 - riserva degli stanziamenti in favore del — per il finanziamento dei progetti socialmente utili, art. 25, 1° comma;
 - incentivi a favore di cooperative agricole del — art. 18, 2° comma;
- (v. anche *Formez — Finanziamenti*).

MINISTERO DELLA DIFESA

- istituibilità di corsi allievi operai per gli iscritti nella lista speciale art. 25.

MINISTERO DELLE FINANZE

- autorizzazione alla integrazione del progetto riguardante l'aggiornamento del catasto urbano, art. 26/351.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI (DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO)

- rappresentanza delle — in seno alla Commissione regionale per la formazione dei piani di formazione professionale;
- rappresentanza delle — in seno alla Commissione centrale per l'impiego, art. 3 *bis*, 4° comma, lettera *a*);
- rappresentanza paritetica degli esperti designati dalle — in seno alle Commissioni provinciali per l'accertamento della qualifica professionale, art. 16 *ter*, 4° comma;
- predisposizione di intese con le — da parte delle Regioni per l'organizzazione degli *stages* aziendali, art. 16 *bis*.

PARITÀ UOMO-DONNA

- osservanza dei divieti di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, art. 3 *bis*, 12° comma.

PIANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

(v. *Formazione professionale*).

PROVVEDITORATO AGLI STUDI

- fornisce dati di sua competenza alla Commissione regionale per la programmazione della formazione professionale, art. 3, 4° comma.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- titolo preferenziale nei concorsi della —, art. 26, 10° comma;
- CPDEL E INADEL, enti erogatori di prestazioni assistenziali ai giovani in servizio presso le Regioni, art. 26, ultimo comma;

(v. *Servizi socialmente utili*).

QUALIFICA PROFESSIONALE

- formazione delle graduatorie sulla base della —, art. 5, 1° comma;
- avviamenti sulla base della —, art. 5, 8° comma;
- riconoscimento della — acquisita durante il servizio militare, art. 16;
- accertamento della — ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, art. 16 *ter*, 1° comma;

(v. *Commissione provinciale per l'accertamento della qualifica professionale*).

REGIONE (I)

- partecipazione delle — alla Commissione centrale per l'impiego, art. 3 *bis*, 4° comma, lettera c);

- partecipazione della — alla Commissione regionale per l'impiego, art. 3 *bis*, 13° comma;
- istituzione presso la — della Commissione per la programmazione dell'attività di formazione professionale, articoli 2 e 3;
- competenza della — nella promozione e sviluppo della cooperazione in agricoltura, articoli 8, 19 e 20;
- predisposizione da parte delle — di programmi di assistenza finanziaria e tecnica a favore di cooperative agricole, art. 24 *bis*, 1° comma;
- servizi socialmente utili e —, art. 26, 1° comma;
- comunicazione alla — della graduatoria degli iscritti nella lista speciale, art. 5, 2° comma;
- cicli formativi promossi o autorizzati dalla — presso aziende o loro consorzi nel contratto di formazione, art. 8, 2° comma.

RICHIESTA NUMERICA E NOMINATIVA

- possibilità di indicare i requisiti professionali nella —, art. 5, 8° comma;
 - caratteristiche della —, art. 5, 7° comma;
 - obbligo di dichiarare nella — di non aver proceduto a licenziamenti per riduzione di personale, art. 13, 1° comma;
- (v. anche *Assunzioni, Avviamenti*).

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE

- inapplicabilità della normativa alle imprese impegnate in processi di —, art. 11;
- decreto ministeriale di applicabilità della normativa alle imprese impegnate in processi di — e che si articolano in più unità produttive, art. 13 *bis*.

SEGRETERIE TECNICHE

v. *Commissione centrale per l'impiego, Commissioni regionali per l'impiego.*

SERVIZIO MILITARE

- rinvio e ritardo del — per giovani assunti con contratto di formazione, art. 8, 7° comma;
- qualifica professionale acquisita durante il —, art. 16.

SERVIZI SOCIALMENTE UTILI (art. 1, 1° comma)

- indicazione dei settori pubblici in cui si attuano programmi di —, art. 26, 2° comma;
- attuazione dei programmi di — mediante contratti di formazione, art. 26 bis (non applicabilità); art. 27/351;
- finalità di progetti per l'attuazione dei —, art. 26, 6° comma;
- comuni e comunità montane e —, art. 26, 5° comma;
- enti pubblici non economici e —, art. 26, 3° comma;
- Cassa per il Mezzogiorno e —, art. 26, 3° comma, ed organismi da questa promossi;
- enti morali ad alta specializzazione scientifici e —, art. 26, 4° comma;

(v. *Ministero delle Finanze*).

SEZIONE COMUNALE DI COLLOCAMENTO

- obbligo del datore di lavoro di comunicare alla — le cessazioni di contratto di formazione, art. 14;
- richiesta alla — del nulla osta di assunzione a tempo indeterminato del giovane assunto con contratto di formazione, art. 15;
- obbligo del datore di lavoro di avanzare richieste di assunzione alla — competente territorialmente, art. 5, 7° comma.

STAGES AZIENDALI

- organizzazione di — da parte delle Regioni, art. 16 *bis*, 1° comma;
 - caratteri e modalità di svolgimento degli — art. 16 *bis*, 2°, 3°, 4° e 5° comma;
 - imprese e —, art. 16 *bis*, 7° comma;
- (v. anche *Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori*).

TERRE INCOLTE

(v. *Agricoltura*).

TITOLO DI STUDIO

- non valutabilità del — ai fini dell'assunzione, art. 6 *bis*.

TRENTO E BOLZANO (PROVINCE DI)

- i rappresentanti di — sono chiamati a far parte della Commissione centrale per l'impiego, art. 3 *bis*, 5° comma.

UFFICIO COMUNALE DI COLLOCAMENTO

(v. *Sezione comunale di collocamento*).

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O.

- rimessione della copia del contratto di formazione all'art. 8, 5° comma;
- istituzione presso l' — della Commissione per l'accertamento della qualifica professionale, art. 16 *ter*, 2° comma.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

- partecipazione del direttore dell' — alla Commissione regionale per la formazione dei piani di formazione professionale, art. 3, 3° comma;
- istituzione della Commissione regionale per l'impiego presso l' —, art. 3 *bis*, 13° comma;
- fornisce dati sulle prospettive di occupazione e fabbisogni formativi dei lavoratori alla Commissione regionale per la programmazione della formazione professionale, art. 3, 4° comma.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

- fornisce dati di sua competenza alla Commissione regionale per la programmazione della formazione professionale, art. 3, 4° comma.

CIRCOLARE N. 84



Roma, 6 novembre 1978

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE
DEL COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA
Divisione II

Prot. N. 132/II/Coll.

AGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI
DEL LAVORO E DELLA
MASSIMA OCCUPAZIONE

LORO SEDI

OGGETTO: Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

Com'è noto, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 25 agosto 1978, è stata pubblicata la legge 4 agosto 1978 n. 479 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, già modificata con decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, convertito con la legge 29 novembre 1977, n. 864.

Allo scopo di facilitare l'applicazione della complessa normativa sul collocamento dei giovani derivante dalla successione nel tempo dei predetti provvedimenti legislativi, tenuta anche presente la problematica insorta in sede di applicazione delle norme contenute nella legge 285, si è ritenuto di riunire e coordinare nella presente circolare tutte le disposizioni, tuttora valide, già impartite in materia con la circolare n. 117 del 1° giugno 1977 e quelle che traggono origine dalla nuova legge n. 479.

1. - ORGANI COLLEGIALI.

La legge n. 479/78 attribuisce importanti compiti ad organi collegiali di cui alcuni già esistenti, altri già esistenti ma parzialmente modificati nella loro composizione e nelle loro competenze, altri ancora di nuova istituzione.

Si evidenziano di seguito tali organi con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle funzioni di maggior rilievo rispettivamente attribuite.

1.1. - Commissione centrale per l'impiego.

L'art. 3 bis della legge stabilisce che la Commissione centrale per la mobilità della manodopera prevista dall'art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di Commissione centrale per l'impiego; ad essa, opportunamente modificata nella sua composizione, sono attribuiti — oltre a quelli della Commissione centrale di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264 —, nuovi ed importanti compiti ai fini dell'attuazione di una organica e attiva politica dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni delle Comunità economiche europee.

1.2. - Commissione regionale per l'impiego.

Analogamente a quanto previsto per la Commissione centrale, lo stesso art. 3 bis stabilisce che le Commissioni regionali per la mobilità di cui all'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di Commissioni regionali per l'impiego.

Tali organi, oltre ai compiti previsti dalla legge n. 675 in materia di mobilità della manodopera, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della Commissione centrale dell'impiego di cui al 1° e 2° comma dell'art. 3 bis secondo le linee da questa indicate. Assumono, altresì, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

Di particolare rilievo, inoltre, il compito di cui all'art. 8, 3° comma, di stabilire la durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione stessa nei casi di stipula di contratti di formazione, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Ad evidenziare l'importanza che il legislatore ha inteso attribuire al predetto organo collegiale, si rileva che la Commissione regionale, almeno una volta l'anno, si riunisce sotto la presidenza del Ministro del lavoro o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale e con la partecipazione degli Assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro. In tale occasione va impostato il programma di attività e di iniziativa in relazione alla situazione economica regio-

nale e a quella occupazionale, con particolare riguardo all'occupazione giovanile e ai problemi che ne derivano.

Per quanto concerne la composizione della Commissione regionale viene stabilito con norma innovativa che i tre membri rappresentanti della Regione devono far parte del Consiglio regionale.

Per la realizzazione dei compiti affidati alle Commissioni regionali per l'impiego è previsto che esse (così come la Commissione centrale) si avvalgono di apposite segreterie tecniche, costituite presso gli Uffici regionali del lavoro.

1.3. - *Commissione provinciale per il collocamento.*

A tale Commissione la nuova legge attribuisce compiti di rilievo; l'art. 4, secondo comma, prevede, che, su proposta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, essa può stabilire che, alle offerte di assunzione presentate dai datori di lavoro privati e pubblici comprese le Amministrazioni statali e regionali interessate alla realizzazione dei progetti specifici di cui all'art. 26 della legge 285, concorrano, osservando opportuni criteri di proporzionalità, i giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quella nella cui circoscrizione dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

Le Commissioni stesse sono altresì facultate ad autorizzare (art. 24 delle norme transitorie e finali del decreto-legge 351/78) limitatamente al periodo di un anno decorrente dal 12 luglio 1978, data di entrata in vigore del decreto legge, l'assunzione sia con contratto a tempo parziale, sia con contratto a tempo determinato di durata non superiore ai sei mesi, rinnovabile una sola volta, di giovani iscritti nelle liste speciali impegnati in attività formative.

È rimasta, infine, ferma la competenza delle Commissioni provinciali per il collocamento in materia di decisione dei ricorsi con le modifiche, rispetto alla precedente normativa, delle quali sarà trattato innanzi.

1.4. - *Commissione provinciale per l'accertamento della qualifica professionale.*

L'art. 16 *ter* della legge prevede l'istituzione, presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro, di una Commissione per l'accertamento della qualifica professionale ai fini della iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento.

Tale accertamento può essere richiesto dai giovani al termine del contratto di formazione stipulato ai sensi dell'art. 7; da quelli che hanno completato i corsi di formazione sul lavoro di cui all'art. 16 *bis* oppure i cicli formativi connessi all'attuazione dei progetti specifici di cui all'art. 26 *bis*.

L'accertamento della qualifica professionale è disposto, inoltre, anche su iniziativa della sezione di collocamento, nei confronti di

tutti i lavoratori che, all'atto della loro iscrizione tanto nella lista speciale dei giovani quanto nelle liste ordinarie di collocamento, non siano in grado di dimostrare con idonea documentazione il possesso della qualifica dichiarata.

La Commissione ha il compito altresì di effettuare le prove di idoneità previste dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la composizione di tale organo, si chiarisce che di esso fanno parte, oltre al Presidente, quattro membri esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Presidente, nominato con decreto del Direttore dell'Ufficio Regionale del lavoro, sentita la Regione, dovrà essere persona che, sulla base della propria competenza tecnica, possa efficacemente svolgere la funzione a cui è preposto. I restanti quattro componenti sono chiamati a farne parte dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, di volta in volta in relazione allo specifico accertamento che deve essere effettuato. La loro scelta dovrà avvenire secondo le modalità indicate dall'art. 16 *ter*.

1.5. - *Commissioni comunali per il collocamento.*

Il nuovo provvedimento legislativo conferma la competenza delle Commissioni comunali per il collocamento a formare la graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale.

1.6. - *Commissione regionale operante presso la Regione.*

Tale Commissione prevista dall'art. 3 della legge 1° giugno 1977, n. 285 (mantenuta in vigore dalla nuova normativa) continua ad operare secondo le disposizioni impartite dalla Regione, nell'ambito della propria competenza esclusiva.

2. - DESTINATARI DELLE NORME.

Destinatari delle norme dei provvedimenti legislativi in questione sono:

2.1. - tutti i giovani iscritti nelle liste speciali istituite ai sensi dell'art. 4 della legge n. 285, e successive modificazioni;

2.2. - le Amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i privati datori di lavoro, comprese le cooperative ed i loro consorzi, i quali possono procedere all'assunzione dei giovani con i vari tipi di contratto previsti dalla legge e beneficiare, quindi, delle relative agevolazioni.

Sono esclusi:

2.2.1. - le imprese impegnate nei progetti di ristrutturazione e riconversione industriale (art. 11 della legge 285). Peraltro, ai sensi dell'art. 13 bis del decreto legge 351, il Ministro del lavoro, in deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 11, può consentire l'assunzione di giovani anche da parte delle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e riconversione industriale, limitatamente a quelle che si articolano in più unità produttive site in ambiti territoriali diversi.

A tal fine le imprese interessate debbono inoltrare, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro nella cui circoscrizione territoriale intendono effettuare assunzioni di giovani, domanda al Ministro del lavoro.

Tale domanda, sarà istruita a cura del predetto Ufficio regionale che provvederà a trasmetterla a questo Ministero, Direzione generale per il Collocamento della manodopera con parere motivato;

2.2.2. - i datori di lavoro per le assunzioni delle categorie di lavoratori indicate nel terzo comma dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e precisamente:

— il coniuge, parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

— personale avente funzioni direttive;

— lavoratori di concetto e specializzati assunti mediante concorso pubblico;

— lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

— i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari.

Ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1977, n. 864, le aziende con non più di tre dipendenti, precedentemente escluse, possono procedere all'assunzione dei giovani iscritti nella lista speciale.

3. - ISCRIZIONE NELLA LISTA SPECIALE.

3.1. - *Requisiti per l'iscrizione.*

3.1.1. - Età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Ai sensi dell'art. 4, 1° comma del decreto-legge 351 i giovani regolarmente iscritti nella lista speciale che *successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (12 luglio 1978)* compiono o abbiano compiuto il 29° anno di età, conservano l'iscrizione nella lista stessa.

I giovani, invece, che ne siano stati cancellati prima del 12 luglio 1978 per aver compiuto il 29° anno di età, possono chiedere, ai sensi dell'art. 24 *bis* delle disposizioni transitorie e finali del decreto-legge 351, di essere reinscritti nella lista speciale.

A tal fine essi debbono produrre apposita domanda e la nuova iscrizione produce effetti soltanto dal momento della presentazione della domanda stessa.

Si precisa al riguardo che detti giovani dovranno essere contestualmente inseriti nella lista e potranno essere immediatamente avviati soltanto nei casi in cui è ammessa la richiesta nominativa.

Ai fini, invece, dell'avviamento su richiesta numerica, gli stessi saranno inseriti nella graduatoria soltanto in occasione del primo aggiornamento della graduatoria in vigore al momento della presentazione della domanda di iscrizione. La legge non pone un termine per la presentazione della domanda di iscrizione; deve, pertanto, ritenersi che i giovani possano avvalersi della predetta facoltà per tutto il periodo di validità della legge stessa.

3.1.2. - *Non occupazione.*

Sono da considerare « non occupati » i giovani, con o senza precedenti lavorativi, che non svolgono alcuna attività lavorativa né subordinata né autonoma.

I giovani, che durante il periodo di iscrizione nella lista svolgono supplenze temporanee presso scuole pubbliche o comunque attività temporanee presso datori di lavoro pubblici o privati, nonché attività autonoma, debbono dichiarare immediatamente l'attività svolta alla Sezione di collocamento competente che provvederà alla loro cancellazione dalla lista o dalla graduatoria. Resta ovviamente salvo il diritto alla iscrizione nella lista al momento in cui l'attività stessa viene a cessare.

3.1.3. - *Residenza anagrafica.*

La residenza anagrafica nel Comune sede della Sezione nella cui lista speciale si chiede l'iscrizione è requisito essenziale per l'iscrizione stessa e, pertanto, non sono applicabili a tale fine le norme di cui all'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5 (iscrizione senza trasferimento di residenza).

Unica eccezione al principio della residenza è prevista per i giovani immigrati o appartenenti al nucleo familiare di immigrati, i quali possono iscriversi, oltre che nella lista speciale del Comune di residenza, anche in quella del Comune di provenienza.

Comune di provenienza è quello in cui il giovane o il suo nucleo familiare ha avuto l'ultima residenza anagrafica prima del suo trasferimento in quello attuale oppure, in alternativa, il Comune di nascita.

Sono da considerarsi appartenenti al nucleo familiare di immigrati i giovani, compresi quelli nati nel Comune di residenza, inclusi nello stato di famiglia di immigrati.

3.2. - *Presentazione della domanda.*

La domanda di iscrizione nella lista speciale deve essere personalmente presentata dall'interessato alla Sezione di collocamento del Comune di residenza.

Detta domanda per le nuove iscrizioni deve essere redatta sul mod. LG/1 modificato come da esemplare allegato.

Poiché i dati e le notizie in esso contenuti dovranno servire per la formazione della graduatoria, la domanda stessa va sottoscritta dal lavoratore che assume la responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso di minore degli anni 18 tale responsabilità è assunta dalla persona che esercita la patria potestà, mediante sottoscrizione della domanda debitamente autenticata o apposta all'atto della presentazione della stessa.

Alla domanda deve essere allegato lo stato di famiglia del quale deve risultare, oltre il Comune di nascita, anche il Comune di provenienza come precisato al precedente punto 3.1.3. Non sono ammessi documenti sostitutivi dello stato di famiglia la cui data non può essere anteriore a tre mesi.

All'atto della presentazione della domanda, il giovane deve dimostrare la propria identità e deve esibire la documentazione attestante la qualifica professionale posseduta e l'eventuale titolo di studio, salvo che tali elementi non risultino già acquisiti agli atti della Sezione.

Il giovane potrà chiedere di essere iscritto con più qualifiche professionali ove naturalmente ne dimostri il possesso. Potrà, inoltre, indicare particolari requisiti professionali dei quali sia in possesso.

Ai fini inoltre dell'avviamento con contratto di formazione, egli potrà esprimere la propensione per la fascia ovvero per la categoria e la qualifica nella quale intende conseguire una qualificazione o migliorare le proprie qualità professionali.

La propensione può essere espressa sia per contratti di formazione relativi a fasce, categorie e qualifiche professionali già possedute sia per contratti relativi a fasce, categorie e qualifiche diverse da quelle possedute.

Al momento della presentazione della domanda il giovane dovrà esibire il libretto di lavoro o l'attestato sostitutivo che gli sarà restituito previa apposizione sullo stesso, da parte della sezione di collocamento, della dicitura « lista speciale giovani ».

Qualora il giovane sia già iscritto nelle liste di collocamento ordinario o speciali (apprendistato, agricoltura, spettacolo, panettieri, ecc.) della stessa sezione o di altra ai sensi della legge 10 febbraio 1961

n. 5, dovrà esibire l'attestato di iscrizione mod. C/1 sul quale la sezione apporrà l'annotazione « anche lista speciale giovani ».

Nei casi predetti al giovane sarà consegnato il tagliando di ricevuta contenuto nel modello di domanda.

All'atto della presentazione della domanda la Sezione dovrà controllare la sussistenza dei requisiti di età, di non occupazione, di residenza.

In mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti, la Sezione riceverà ugualmente la domanda, ma invece di apporre sul libretto di lavoro o sul mod. C/1 la dicitura « lista speciale giovani » consegnerà al giovane interessato il particolare mod. LG/2. In tal caso la domanda non sarà registrata sul mod. C/4 contrassegnato dalla dicitura « lista speciale giovani » ma su altro mod. C/4 riservato alle domande non accoglibili per mancanza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge.

Gli immigrati che intendono iscriversi anche nella lista speciale del Comune di provenienza, oppure, in alternativa di quello di nascita dovranno presentare alla Sezione del Comune di attuale residenza sia la domanda di cui sopra che lo stato di famiglia in duplice esemplare.

Quest'ultima Sezione, dopo aver accertato la qualità di immigrato attraverso lo stato di famiglia trasmetterà uno dei due esemplari della domanda e dello stato di famiglia alla sezione di collocamento del Comune di provenienza — oppure, in alternativa, alla Sezione del Comune di nascita — la quale provvederà ad iscrivere il lavoratore interessato nella propria lista speciale e ad inserirlo nella graduatoria, in sede di aggiornamento di quella esistente al momento dell'iscrizione della lista.

Entrambe le Sezioni dovranno far risultare la doppia iscrizione nelle rispettive liste speciali e nella graduatoria apponendo nella colonna « note » la dicitura:

- la Sezione di residenza: « iscritto anche a »;
- la Sezione di provenienza: « residente a ».

3.3. - *Accertamento della qualifica professionale.*

Particolare rilievo assume sia ai fini della formazione della graduatoria, sia ai fini dell'avviamento al lavoro l'accertamento della professionalità del giovane al momento della sua iscrizione nella lista speciale. Tale accertamento dovrà essere effettuato con la massima attenzione mediante accurata verifica dei titoli professionali esibiti dai lavoratori.

Peraltro, ove la qualifica dichiarata non trovi valida dimostrazione, sarà disposto a domanda dell'interessato oppure ad iniziativa della Sezione di collocamento l'accertamento della professionalità del lavoratore da parte dell'apposita Commissione provinciale prevista dall'art. 16 *ter* del decreto-legge 351 (v. *paragrafo* 1.4.).

Al riguardo si chiarisce che quando sia stata avviata la procedura per l'accertamento della qualifica, la Sezione di collocamento, nell'attesa dell'esito dell'accertamento stesso, dovrà provvedere comunque all'iscrizione del lavoratore nella lista speciale con altra qualifica dichiarata e posseduta dal lavoratore stesso oppure, in mancanza, con una qualifica generica sempre che l'interessato vi acconsenta.

In ogni caso la qualifica sottoposta ad accertamento sarà indicata, sia nella lista che nella graduatoria, con l'annotazione « con riserva di accertamento » e finché la Commissione non avrà riconosciuto l'effettivo possesso il lavoratore non potrà essere avviato con la qualifica stessa.

3.4. - *Lista speciale.*

Le domande di iscrizione vanno registrate su apposito mod. C/4 nel quale verranno riportati i seguenti dati:

- numero progressivo;
- data di presentazione della domanda;
- cognome e nome;
- data di nascita;

nel caso di doppia iscrizione sarà annotato sul C/4 della Sezione di:

- residenza « iscritto anche a »;
- provenienza o nascita « residente a ».

Sulla base delle domande come sopra registrate sul mod. C/4, che costituisce la lista speciale, potrà essere istituito uno schedario oppure, in mancanza, le domande stesse potranno essere opportunamente ordinate secondo i criteri che gli Uffici interessati riterranno più adeguati anche alle esigenze operative.

Nella lista come sopra specificata i giovani vanno iscritti o reiscritti di volta in volta contestualmente alla presentazione della domanda. L'iscrizione o la reiscrizione, come sopra precisato a proposito dei giovani ultra ventinovenni, produce effetti immediati soltanto ai fini dell'avviamento su richiesta nominativa.

4. - GRADUATORIA.

4.1. - *Struttura della graduatoria.*

La nuova normativa (art. 5 del decreto-legge 351 come modificato dalla legge di conversione n. 479) stabilisce che la Commissione di collocamento di cui all'art. 26 della legge 19 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in

sede contrattuale. In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica e la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo le propensioni indicate nella domanda.

Per raggruppamento si intende l'estratto della graduatoria relativo alla fascia professionale o, in mancanza, alla categoria e qualifica. Tali disposizioni evidenziano, come sopra accennato, l'importanza determinante della professionalità del lavoratore.

Va in proposito chiarito che, in mancanza del provvedimento ministeriale relativo alla definizione delle fasce professionali, il raggruppamento sarà effettuato sulla base delle qualifiche dichiarate ed accertate, e limitatamente al contratto di formazione, in relazione alle propensioni manifestate.

4.2. - Criteri di formazione della graduatoria.

Il citato art. 5 del decreto-legge 351 stabilisce che nella formazione delle graduatorie si terrà conto della condizione economica personale e familiare degli interessati.

La norma è sostanzialmente difforme da quella contenuta nell'art. 5 della legge 385 in quanto se ne differenzia per la soppressione della virgola posta dopo la parola « economica ». Con tale modifica si è voluto dare rilievo, ai fini della valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche della condizione economica dei suoi familiari.

Si ritiene in proposito proporre l'adozione dei seguenti criteri per la valutazione dei vari elementi che concorrono alla determinazione della condizione economica del giovane iscritto.

A tutti gli iscritti viene attribuito un punteggio base uguale a punti 100

Su tale punteggio vanno operate le seguenti variazioni:

- per ogni componente del nucleo familiare compreso il giovane punti + 1
- per ambedue i genitori conviventi e disoccupati oppure per l'unico genitore convivente disoccupato punti + 2
- per il coniuge disoccupato punti + 5
- per ciascun figlio punti + 2
- per ciascun fratello e sorella minore a carico punti + 1

Qualora il coniuge sia occupato o non iscritto nelle liste di collocamento:

- per il coniuge occupato punti - 5
- per ciascun figlio punti + 1

Per redditi imputabili personalmente al giovane:

- per redditi annui non inferiori a L. 500.000 e fino ad 1.000.000 di lire punti — 1
- per redditi annui compresi tra L. 1.000.001 e lire 1.250.000 punti — 2
- per redditi annui compresi tra L. 1.250.000 e lire 1.500.000 punti — 3
- per ogni ulteriore fascia di L. 500.000 oltre 1.500.000 di lire punti — 3

Considerato che l'ulteriore elemento per valutare la posizione che il giovane dovrà occupare in graduatoria è quello riferito alla situazione globale del nucleo familiare dell'interessato, si dovrà tener conto della circostanza che alcuni componenti del nucleo stesso svolgono attività lavorativa.

Pertanto si applicheranno i seguenti punteggi in detrazione calcolati sulla base della differenza tra il numero dei componenti il nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia e quello dei componenti lo stesso nucleo che, secondo la dichiarazione resa nella domanda di iscrizione, non svolgono attività lavorativa:

- per 1 persona che svolge attività lavorativa . . . punti — 2
- per 2 persone che svolgono attività lavorativa . . . punti — 5
- per 3 persone che svolgono attività lavorativa . . . punti — 8
- per 4 persone che svolgono attività lavorativa . . . punti — 11
- per 5 persone che svolgono attività lavorativa . . . punti — 14

Tali punteggi sono determinati dal modo seguente:

— 2 punti in meno per ogni persona che svolge attività lavorativa oltre a un ulteriore progressivo punteggio in detrazione pari al numero complessivo delle persone occupate meno 1.

Esempio di calcolo per attribuire il punteggio al giovane vivente nel nucleo familiare: 4 persone occupate: punti 2×4 persone = — 8 punti meno il seguente ulteriore punteggio: — 3 (derivante da 4 persone — 1 = 3): pertanto, — 8 — 3 = — 11.

Non si applicano tali detrazioni per il coniuge occupato del giovane che si iscrive in quanto tale situazione viene già considerata (— 5).

A parità di punteggio i giovani vanno collocati in graduatoria in ordine decrescente di data di nascita. A parità di data di nascita, nell'ambito dello stesso punteggio, i giovani saranno ordinati sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare non occupati. I criteri predetti dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante avviso da affiggere nei locali delle Sezioni.

Come risulta dai criteri sopra esposti, nessuna rilevanza assume, ai fini della formazione della graduatoria, l'anzianità di iscrizione.

4.3. - *Periodicità della graduatoria.*

Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 351, la graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al Comune, per l'affissione all'albo pretorio, e alla Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la presentazione dei ricorsi. Gli aggiornamenti della graduatoria stessa, successivi a quello previsto entro il 31 dicembre 1978, hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979. In relazione alle norme predette la graduatoria nell'arco di validità non può essere modificata. Ciò anche in considerazione dei termini stabiliti per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la graduatoria stessa.

Tuttavia, la immutabilità della graduatoria durante il periodo di validità trova una deroga nel caso di avviamento al lavoro del giovane iscritto. La legge, prevede, infatti che l'avviamento comporta la contestuale cancellazione del giovane avviato.

È da ritenere al riguardo che i riflessi immediati sulla graduatoria derivanti dalla perdita dello stato di disoccupazione del giovane avviato non possono riferirsi soltanto all'interessato, ma debbono riguardare tutte le persone la cui posizione nella graduatoria si ricollega allo stato di disoccupazione del giovane stesso.

Pertanto, nel caso di avviamento di un giovane il cui stato di disoccupazione in precedenza ha comportato l'attribuzione di punteggio ad altri componenti il nucleo familiare, il punteggio da attribuire a questi ultimi dovrà essere rideterminato, contestualmente all'avviamento, tenendo presente la nuova situazione familiare, come modificata dall'avviamento stesso. La modifica del punteggio sarà comunicata ai componenti del nucleo familiare interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e in essa sarà precisato che la data di ricezione vale come data di decorrenza dei termini della presentazione di eventuali ricorsi (v. paragrafo 9).

Ogni altra variazione non derivante dalla perdita dello stato di disoccupazione sarà tenuta presente soltanto in sede di aggiornamento della graduatoria alle previste scadenze periodiche.

Si ricorda, inoltre, che i giovani che presentano domanda di iscrizione o di reinscrizione nella lista vanno inseriti nella graduatoria al momento dell'aggiornamento della stessa successivo alla data di presentazione della domanda.

Va precisato, in proposito che, qualora la graduatoria pubblicata si esaurisca prima della scadenza del trimestre, ne sarà formata immediatamente una suppletiva sulla base delle domande nel frattempo presentate. La graduatoria suppletiva avrà validità fino alla scadenza prevista dalla legge (31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre di ciascun anno).

4.4. - *Adempimenti per la formazione e la pubblicazione della graduatoria.*

4.4.1. - *Formazione della graduatoria.*

I dirigenti delle Sezioni di collocamento, presso le quali sono costituite le Commissioni comunali, debbono provvedere alla loro tempestiva convocazione perché possano procedere alla formazione della graduatoria nei termini stabiliti dalla legge.

Le Sezioni presso le quali non siano costituite le Commissioni predette provvederanno direttamente alla formazione della graduatoria.

Stante il termine fissato dalla legge, la formazione della graduatoria sarà effettuata dalla Sezione anche nel caso in cui, pur essendo costituita la Commissione, questa per qualsiasi motivo non vi abbia provveduto tempestivamente.

Di tale circostanza sarà immediatamente informato il competente Ufficio provinciale del lavoro.

4.4.2. - *Pubblicazione della graduatoria.*

La graduatoria deve essere pubblicata mediante affissione nei locali della Sezione di collocamento e deve essere trasmessa a cura della Sezione stessa, al Comune per l'affissione all'albo pretorio nonché alla Regione. Analoga procedura sarà seguita per l'eventuale graduatoria suppletiva.

Il dirigente darà tempestiva notizia all'Ufficio provinciale del lavoro sia per la dovuta trasmissione della graduatoria al Comune che della data dell'avvenuta pubblicazione.

5. - **RICHIESTE DI ASSUNZIONE.**

5.1. - *Richiesta numerica.*

Per l'assunzione di giovani iscritti nella lista speciale la vigente normativa prevede in linea di principio che sia le amministrazioni e gli enti pubblici, sia i privati datori di lavoro debbono avanzare richiesta numerica.

5.2. - *Richiesta nominativa.*

In deroga al principio generale della richiesta numerica la nuova normativa prevede che la richiesta nominativa possa essere avanzata:

5.2.1. - ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1977, n. 864, dai

privati datori di lavoro che non occupino stabilmente più di tre dipendenti, per l'assunzione di giovani con:

— il contratto a tempo indeterminato di cui all'art. 6 della legge 285;

— il contratto di formazione di cui all'art. 7 del decreto-legge 351;

— il contratto a tempo determinato e a tempo parziale di cui all'art. 24 delle norme transitorie e finali del decreto-legge n. 351.

L'esercizio della facoltà di richiesta nominativa obbliga i datori di lavoro predetti a stipulare per iscritto il contratto di lavoro ed a rimmetterlo in copia alla competente Sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta.

5.2.2. - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 351, e fino al 30 giugno 1980, dai datori di lavoro che occupino stabilmente non più di dieci dipendenti, limitatamente però all'assunzione di giovani con il contratto di formazione di cui all'art. 7 del decreto-legge stesso.

5.3. - *Pubblicazione delle richieste.*

Tutte le richieste debbono essere, secondo le norme previste dallo statuto dei diritti dei lavoratori, pubblicate nei locali della Sezione in modo che chiunque ne possa prendere visione, con l'annotazione della data in cui saranno evase.

5.4. - *Contenuto delle richieste.*

Le richieste, sia numeriche che nominative, debbono contenere in ogni caso:

— l'indicazione del tipo di contratto con il quale il giovane è assunto;

— la qualifica professionale;

— ove la richiesta riguardi personale qualificato o in possesso di specifico titolo di studio potranno essere indicati particolari requisiti professionali che il giovane deve possedere;

— l'indicazione del tipo di attività in cui il datore di lavoro prevede di inserire il giovane nonché le condizioni delle prestazioni richieste;

— la dichiarazione che il datore di lavoro non ha proceduto, nei sei mesi precedenti a licenziamenti per riduzione di personale di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

— la dichiarazione che l'impresa non è impegnata in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale;

— relativamente a tali ultime due dichiarazioni il datore di lavoro che abbia ottenuto dal Ministro del lavoro ai sensi dell'art. 13 bis

del decreto-legge 351 il permesso di assumere giovani in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, 1° comma, del decreto-legge stesso, deve indicare gli estremi del provvedimento.

Le richieste conterranno inoltre tutte le altre indicazioni che debbono essere fornite in relazione ai vari tipi di contratto.

5.5. - *Tipo di contratto e di attività per i quali i datori di lavoro possono avanzare richieste di assunzione di giovani iscritti nella lista speciale.*

5.5.1. - *Contratto a tempo indeterminato.*

La richiesta può essere presentata dagli enti pubblici economici e dai privati datori di lavoro (comprese le cooperative ad eccezione di quelli indicati ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2.), a condizione che (salvo eventuali deroghe) l'azienda non sia impegnata in processi di ristrutturazione e di riconversione industriale e non abbia effettuato nel semestre precedente, licenziamenti per riduzione di personale.

5.5.2. - *Contratto di formazione.*

Legittimati ad avanzare le relative richieste sono gli enti pubblici economici ed i privati datori di lavoro (comprese le cooperative) ferme restando le esclusioni sopra precisate (v. paragrafo 2.2.1. e 2.2.2.) nonché le Amministrazioni centrali e le Regioni per i programmi di cui all'art. 26 approvati dal CIPE dopo il 31 dicembre 1978.

La nuova normativa ha abolito i limiti numerici posti dalla legge n. 285 all'assunzione di giovani con tale tipo di contratto; ha, inoltre, modificato i limiti di età stabilendo che il contratto stesso può essere stipulato per i giovani di età compresa tra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne ed i laureati. Vale in proposito quanto sopra precisato per gli iscritti che hanno superato il 29° anno di età.

Una ulteriore modifica riguarda la durata del contratto che è stata portata ad un massimo di 24 mesi senza possibilità di rinnovo. Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico. Copia dello stesso va consegnata alla Sezione di collocamento competente che provvederà a rimetterla all'Ufficio provinciale del lavoro.

Si precisa, in proposito, che, nel caso di richiesta nominativa, copia del contratto di formazione dovrà essere consegnato alla Sezione contestualmente alla richiesta stessa; nel caso di richiesta numerica, la consegna del contratto di formazione stipulato tra il giovane e il datore di lavoro avverrà immediatamente dopo.

Comunque il datore di lavoro specificherà nella richiesta numerica la durata del contratto di formazione e le ore da dedicare alla attività lavorativa e alla formazione.

Tale Ufficio trasmetterà immediatamente alla Regione i dati relativi ai contratti di formazione stipulati, articolati in modo da consentire alla Regione stessa l'organizzazione o autorizzazione dei cicli formativi in rapporto alle fasce professionali.

L'art. 9 del decreto-legge 351 stabilisce che i datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato, oppure assumano a associno, a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

Circa l'espressione « al termine di ciascun anno » si ritiene che l'anno cui si riferisce la legge è quello decorrente dalla data di stipula dei precedenti contratti.

Si ritiene altresì che entro il predetto termine debbono verificarsi le condizioni sopra specificate e che, nel caso tali condizioni dovessero realizzarsi prima della scadenza del termine stesso, i datori di lavoro possono procedere con immediatezza alla stipula di nuovi contratti di formazione.

Al riguardo, considerato che l'assunzione di giovani con tale tipo di contratto è subordinata al verificarsi delle condizioni predette, il datore di lavoro, nella richiesta di avviamento — oltre ai dati indicati al punto 4 nel presente paragrafo — dovrà precisare che la condizione stessa si è verificata. Il contratto di formazione può essere stipulato per giovani, che, in possesso di una determinata qualifica professionale, intendano acquisire una diversa qualifica oppure un diverso livello di professionalità nella qualifica posseduta. Nel corso o alla fine del rapporto di formazione il datore di lavoro può chiedere, ai sensi dell'art. 15, alla Sezione di collocamento il nulla-osta per il passaggio del giovane alle proprie dipendenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione, la stessa procedura può essere seguita per l'assunzione del lavoratore da parte di altri datori di lavoro.

In proposito si precisa che la facoltà da parte degli « altri datori di lavoro » di effettuare le assunzioni con la suddetta procedura può essere esercitata soltanto entro i tre mesi successivi alla data di scadenza del contratto di formazione.

5.5.3. - *Attività di formazione sul lavoro.*

L'art. 16 bis del decreto-legge n. 351 introduce un nuovo tipo di utilizzazione dei giovani in attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi.

L'avviamento dei giovani, iscritti nella lista speciale, a tali attività organizzate dalle Regioni d'intesa con le OO.SS. dei lavoratori

e dei datori maggiormente rappresentativi, è effettuato dalla competente Sezione di collocamento che vi provvede secondo l'ordine della graduatoria.

5.5.3. bis - Progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi (art. 26, legge n. 285, modificato dal decreto-legge n. 351, 3° e 4° comma).

Gli Enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso dei processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, potranno predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettive per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per la informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

5.5.3. - Servizi ed opere socialmente utili.

Le Amministrazioni pubbliche e gli Enti responsabili dell'attuazione dei progetti specifici relativi a servizi ed oneri socialmente utili di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 351, presentano alla Sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista speciale, con l'indicazione delle qualifiche richieste. L'evasione di tali richieste avverrà secondo l'ordine della graduatoria.

5.5.5. - Contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

L'art. 24 delle norme transitorie e finali del decreto-legge n. 351 prevede che, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (fino al 12 luglio 1979), le Commissioni provinciali di collocamento possono autorizzare l'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta di giovani iscritti nelle liste speciali, impegnati in attività formative.

Analoga autorizzazione può essere concessa per l'assunzione di tali giovani con contratto a tempo parziale. Si chiarisce in proposito che per attività formativa deve intendersi qualsiasi tipo di attività didattica e/o formativa (scuole pubbliche e private, anche serali, corsi universitari, corsi di formazione professionale, ecc.) mentre, come appare ovvio, sono da escludersi quelle connesse con lo svolgimento di contratti di formazione.

Si ritiene che tale autorizzazione potrà essere rilasciata secondo criteri di carattere generale che le Commissioni provinciali riteranno di adottare, tenendo anche presenti particolari situazioni territoriali e settoriali.

La richiesta di assunzione con tali tipi di contratto può essere presentata soltanto dai privati datori di lavoro.

Essa deve essere numerica, salvo che non sia presentata da datori di lavoro che occupino meno di tre dipendenti ai quali è consentita la richiesta nominativa.

I giovani avviati con contratto a termine o a tempo parziale possono al termine dei rapporti, essere reinscritti, a domanda, nella lista speciale.

6. - AVVIAMENTO.

Concorrono all'avviamento tutti i giovani iscritti nella lista speciale, ovviamente nei limiti stabiliti dalla legge per i vari tipi di contratto o di attività.

Circa le possibilità di avviamento dei giovani di età superiore ai 29 anni (sia che abbiano conservato l'iscrizione sia che abbiano ottenuto la reinscrizione) si precisa che essi hanno titolo ad essere avviati per l'assunzione con tutti i tipi di contratto ai quali avrebbero potuto concorrere immediatamente prima del compimento del 29° anno di età.

L'espressione « conserva la propria efficacia » usata dall'art. 4 della legge n. 479 in riferimento al mantenimento della iscrizione nella lista dei giovani ultraventinovenenni, non sembra a questo Ministero che possa avere altro significato che quello di consentire a tali giovani (e per analogia anche quelli reinscritti) di conservare il diritto ad utilizzare la possibilità di impiego di cui potevano beneficiare al momento del compimento del 29° anno di età.

Pertanto gli stessi possono essere avviati con il contratto a tempo indeterminato, con il contratto di formazione (limitatamente ai laureati e alle donne), per i progetti specifici, con contratto a tempo determinato o a tempo parziale nonché ad attività di formazione sul lavoro.

Nei casi di richiesta di assunzione con contratto di formazione, la Sezione di collocamento rilascerà il nulla-osta di avviamento indipendentemente dalla dimostrazione da parte del datore di lavoro dell'avvenuta organizzazione dei cicli formativi regionali o della specifica autorizzazione dello stesso ente regione, sempre che la richiesta contenga gli elementi informativi previsti al precedente punto 5.5.2.

Si raccomanda la puntuale osservanza della procedura di cui al punto 5.5.2. concernente l'immediata trasmissione della copia del contratto di formazione all'Ente Regione per gli adempimenti di competenza connessi con i cicli formativi.

6.1. - *Avviamento su richiesta nominativa.*

La richiesta nominativa, nei casi in cui essa è consentita, va evasa, previo accertamento da parte della competente Sezione di collocamento della esistenza sia nel lavoratore che nel datore di lavoro dei requisiti richiesti dalla legge per la stipulazione dei vari tipi di contratto.

Si ricorda, inoltre, che la richiesta nominativa può riguardare i giovani iscritti nella lista ma non ancora inseriti nella graduatoria.

6.2. - *Avviamento su richiesta numerica.*

L'evasione delle richieste numeriche va effettuata nel pieno rispetto della graduatoria.

6.2.1. - *Individuazione dei giovani da avviare.*

La struttura delle graduatorie articolate per categorie e qualifiche professionali, e il correlativo obbligo del datore di lavoro di indicare nella richiesta la qualifica (o il titolo di studio specifico: esempio: ragioniere, geometra, perito edile, ecc.) con la quale intende assumere il lavoratore consentono di stabilire che la professionalità del lavoratore costituisce l'elemento fondamentale per l'individuazione del giovane da avviare.

La selezione degli avviandi dovrà pertanto avvenire secondo lo stretto ordine della graduatoria nella quale sono inseriti i giovani in possesso delle qualifiche richieste, tenendo altresì conto degli eventuali ulteriori requisiti professionali indicati dal datore di lavoro.

Ai fini dell'avviamento con contratto a tempo determinato o a tempo parziale, la selezione sarà effettuata soltanto tra gli iscritti che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, al momento dell'avviamento stesso dimostrino di essere impegnati in attività formativa.

Va peraltro chiarito che la qualifica professionale può non assumere rilievo quando la richiesta riguardi giovani da assumere con il contratto di formazione di cui all'art. 7 del decreto-legge 351 o destinati ad attività di formazione sul lavoro ai sensi dell'art. 16 bis.

L'avviamento dei giovani con contratto di formazione, infatti, può essere effettuato sulla base della propensione, che, come già precisato, può essere manifestata all'atto della iscrizione nella lista anche per qualifiche diverse da quella posseduta. Al riguardo, essendo stata data la possibilità ai giovani già iscritti di indicare ge-

nericamente la propensione a tale tipo di contratto, si ritiene che costoro debbono essere interpellati, sempre nel rispetto della graduatoria, al fine di procedere ad una corretta evasione delle richieste di assunzione con contratto di formazione.

Si specifica, inoltre, che per gli altri tipi di contratto previsti dalla vigente normativa, se la richiesta di assunzione riguarda personale non qualificato o privo di titolo di studio, i giovani da avviare saranno individuati tra coloro che posseggono qualifiche generiche o privi di titolo di studio. Per tale avviamento saranno altresì convocati sempre secondo l'ordine di graduatoria, anche i giovani già iscritti che, avendo dichiarato la loro disponibilità ad essere avviati ad attività non corrispondenti al proprio titolo di studio non hanno precisato nella domanda di iscrizione la qualifica o le qualifiche professionali possedute. Ai giovani predetti che non si presenteranno sarà attribuita la qualifica corrispondente al titolo di studio dichiarato; gli stessi, tuttavia, non perderanno, in tale sola circostanza, il proprio turno di avviamento, ma successivamente saranno chiamati soltanto per offerte di impiego relative a qualifiche corrispondenti a quelle come sopra attribuite. Coloro che si presenteranno, ma rifiuteranno l'avviamento non perderanno ugualmente il proprio turno di avviamento, ma dovranno dichiarare e dimostrare, nell'occasione, le qualifiche possedute con le quali intendono essere successivamente avviati.

Nel caso di richieste di personale in possesso di titolo di studio specifico saranno convocati, per l'avviamento, anche coloro che siano iscritti con titolo di studio superiore a quello richiesto e che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad attività non corrispondente al titolo di studio dichiarato.

Ovviamente la Sezione di collocamento dovrà accertare, al momento dell'avviamento che il giovane posseda lo specifico titolo di studio richiesto dal datore di lavoro. Nei confronti dei giovani che non rispondano alla chiamata o che rifiutino il posto di lavoro offerto saranno applicate le disposizioni sopra precisate a proposito degli avviamenti con qualifiche generiche.

In entrambi i casi, nella lettera di convocazione sarà fatta menzione delle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione (attribuzione della qualifica corrispondente al titolo di studio dichiarato).

6.2.2. - *Convocazione dei giovani da avviare.*

I giovani individuati saranno invitati, a mezzo raccomandata, a presentarsi all'Ufficio entro il giorno stabilito per l'avviamento e indicato nella richiesta affissa nell'albo della Sezione.

L'elenco dei giovani invitati sarà anch'esso reso pubblico, mediante affissione, con la precisazione che coloro che alla data stabilita non si saranno presentati, verranno sostituiti nell'avviamento con altri giovani che li seguono nella graduatoria.

6.3. - Atto di avviamento.

L'avviamento dei giovani convocati e di quelli richiesti nominativamente è disposto mediante rilascio di nulla-osta da redigersi su normali mod. C/8 sui quali dovranno essere apposti, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

- assunzione a tempo indeterminato legge giovani;
- assunzione contratto di formazione legge giovani;
- assunzione progetti specifici legge giovani;
- assunzione con contratto a tempo determinato;
- assunzione con contratto a tempo parziale;
- assunzione per attività di formazione sul lavoro.

Dell'avvenuto avviamento sarà fatta annotazione nella lista.

Ai sensi dell'art. 5, 5° comma del decreto-legge 351, il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento ad una attività corrispondente ai requisiti professionali di iscrizione o alle propensioni manifestate perde il proprio turno di avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane è cancellato dalla lista. Si chiarisce al riguardo che, nei casi di doppia iscrizione, nella lista del Comune di provenienza e in quella del Comune di residenza, il giovane che rifiuti l'avviamento, effettuato da una delle due Sezioni di collocamento, perde il turno soltanto nella lista dell'Ufficio che ha disposto l'avviamento stesso.

7. - CANCELLAZIONE DALLA LISTA SPECIALE.

La Sezione procederà alla cancellazione dei giovani dalla lista (e conseguentemente dalla graduatoria) nei seguenti casi:

- avviamento per assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- avviamento con contratto di formazione;
- avviamento per l'attuazione di progetti specifici;
- avviamento per assunzione con contratto a tempo determinato;
- avviamento per assunzione con contratto a tempo parziale;
- a seguito della perdita del secondo turno di avviamento;
- quando il giovane sia socio di una cooperativa che abbia stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 285;
- avviamento al lavoro effettuato a qualsiasi titolo (collocamento ordinario, obbligatorio o speciale).

Non costituisce motivo di sospensione e di cancellazione il rifiuto da parte del giovane all'avviamento per l'attività di formazione sul lavoro prevista dall'art. 16 *bis*, e per i contratti a tempo parziale o determinato.

Non costituisce, altresì, motivo di cancellazione la circostanza che il giovane dopo la iscrizione venga chiamato ad assolvere gli obblighi militari di leva; d'altra parte, il giovane non può essere avviato durante tale periodo in quanto è da considerare indisponibile.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto, oltreché nella lista speciale della Sezione del Comune di residenza, anche in quella del Comune di provenienza, oppure nelle liste di collocamento ordinarie o speciali, la Sezione che effettua la cancellazione per effetto di avviamento al lavoro e comunque per la perdita dello stato di disoccupazione deve dare tempestiva comunicazione all'altra per la conseguente cancellazione dalle liste nelle quali il giovane risulta iscritto.

Il giovane avviato per attività di formazione sul lavoro di cui all'art. 16 *bis* o per contratti a tempo parziale o determinato è cancellato soltanto dalla lista speciale e, pertanto, conserva l'eventuale iscrizione nelle altre liste.

Poiché la legge non prevede l'obbligo della conferma mensile nello stato di disoccupazione, i giovani compresi nella lista speciale rimangono iscritti anche nel caso che vengano depennati dalle liste ordinarie per mancato controllo.

8. - REISCRIZIONI.

L'art. 4 del decreto-legge 351 stabilisce il divieto di reiscrizione nella lista speciale dei giovani avviati al lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di occupazione giovanile.

Non è ammessa altresì la reiscrizione, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, quando il giovane assunto non frequenti il corso di formazione professionale, o, comunque, si assenti per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare.

La reiscrizione è invece ammessa nei seguenti casi:

8.1. - i giovani che abbiano stipulato contratti di formazione, oppure siano stati utilizzati nell'attuazione di progetti specifici, hanno il diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che, cumulato a quello precedentemente svolto, non superi i 24 mesi;

8.2. - giovani cancellati dalla lista speciale a seguito del compimento del 29° anno di età: circa gli effetti di tale reiscrizione si rinvia a quanto già detto al paragrafo 3.1.1.;

8.3. - giovani avviati con contratto di lavoro a termine o a tempo parziale e che presentino domanda di reiscrizione alla cessazione dei contratti stessi;

8.4. - pur essendo esplicitamente previsto dalla legge, si ritiene che la reiscrizione possa essere ammessa, per una volta, nel caso in cui il lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia stato licenziato prima del compimento del periodo di prova dalla legge in 30 giorni;

8.5. - infine, la reiscrizione è ammessa nel caso in cui il lavoratore sia stato cancellato dalla lista speciale a seguito di avviamento al lavoro effettuato in applicazione delle norme sul collocamento ordinario, speciale, obbligatorio, e non abbia mai beneficiato delle agevolazioni connesse con l'iscrizione nella lista speciale.

9. - RICORSI.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione, ovvero cancellazione dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonché contro gli atti di avviamento al lavoro, è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di collocamento entro sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data di avviamento al lavoro.

Per data di pubblicazione deve intendersi quella della affissione nei locali della Sezione.

Il ricorso, *redatto in carta legale*, va diretto alla Commissione provinciale per il collocamento e spedito con plico raccomandato al competente UPLMO.

Esso deve essere inoltre notificato, sempre per raccomandata, ai giovani controinteressati individuabili sulla base dell'atto impugnato e alla Sezione comunale di collocamento nella cui lista il ricorrente risulta iscritto.

La Sezione, appena ricevuta copia del ricorso, dovrà fornire all'UPLMO tutte le informazioni e notizie, ricavabili dagli atti di ufficio, che possono servire ad illustrare e a meglio valutarne il contenuto.

Ciò tuttavia non esclude che l'UPLMO, in sede istruttoria, possa richiedere altri e diversi elementi di valutazione, che la Sezione stessa è tenuta a fornire con la massima urgenza, attesa la ristrettezza dei termini imposti dalla legge per la decisione dei ricorsi in questione.

Eventuali controdeduzioni da parte dei controinteressati debbono essere trasmesse all'UPLMO entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica del ricorso a mezzo lettera raccomandata-

espresso onde consentire il loro esame prima della decisione, la quale, come si è già detto, deve intervenire ed essere comunicata al ricorrente e alla Sezione di collocamento entro il 15° giorno dalla data di presentazione.

La Commissione decide con provvedimento definitivo e non oltre 15 giorni dal deposito dei ricorsi; decorso tale termine, senza che la Commissione abbia deciso, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilità per il ricorrente di adire la competente Autorità giudiziaria.

Il Ministro
SCOTTI

SAGGI

CAPITOLO PRIMO

SISTEMA FORMATIVO E PROFESSIONALITÀ, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NUOVA LEGGE SULL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

1. - INTRODUZIONE.

La nuova legge sull'occupazione giovanile ripropone all'attenzione degli operatori del mercato del lavoro interno quello che da tutti viene considerato il « dramma » della società italiana, quello di non essere riuscita a creare spazi di uscita verso schemi di attività confacenti alle aspirazioni di una massa sempre crescente di giovani.

Ma, al di là di ogni considerazione, che potrebbe apparire caratterizzata da trito compatimento, sullo stato in cui versano le strutture scolastiche ed extrascolastiche in Italia, appare estremamente positiva la presa di coscienza del ruolo che l'apparato formativo sta assumendo in un contesto economico sempre più aperto e disponibile alle esperienze europee ed extraeuropee.

D'altra parte, « nel famoso capitolo sulla divisione dei capitali nel Libro II de *La ricchezza delle Nazioni*, Adamo Smith colloca la spesa per l'istruzione e l'addestramento degli esseri umani fra gli altri tipi di investimento e classifica i conseguenti risultati — le abilità acquisite e utili di tutti gli abitanti o membri della società — come una delle forme di capitale fisso: — l'acquisizione di simili attitudini, egli scrive, ... durante la sua educazione, il suo studio, o il suo apprendistato, comporta sempre una spesa reale, che rappresenta un capitale immobilizzato ed effettuato, per così dire, nella sua persona. Queste attitudini, come fanno parte del suo patrimonio, così fanno parte del patrimonio della società cui egli appartiene » (1).

Anche se non possiamo nasconderci che è dalla serietà delle riforme, che si stanno portando avanti in questo delicato momento della storia italiana, e dalla loro rispondenza a un disegno organico che si perverrà all'acquisizione di risultati tangibili non prima di un quinquennio, è pur vero che tali riforme porteranno con sé il senso del cambiamento in quanto su di esse si riesca a far convergere il consenso delle parti, chiamandole alla loro diretta gestione.

Il momento partecipativo decentrato non prescinde certo dalla creazione di un centro di unificazione: in tal senso si rende interpretabile la posizione dell'organo collegiale di livello nazionale, la Commissione centrale dell'impiego, nei confronti delle Commissioni regionali per l'impiego, organi ambedue previsti dall'art. 3 bis del decreto legge n. 351/78, convertito, con modifiche nella legge numero 479/78.

La necessità, quindi, di creare un punto di riferimento si impone nella misura in cui si intendono ricondurre a obiettivi comuni la funzione lavorativa e quella formativa, intesa quest'ultima nelle sue più varie accezioni.

In effetti siamo convinti che solo la funzionalizzazione delle conoscenze a un momento successivo, *operativo*, può ristabilire i perduti equilibri di gestione all'interno dello stesso sistema formativo.

E per molti versi la nuova legge sull'occupazione giovanile anticipa soluzioni di intervento sul mercato del lavoro, che ben avrebbero potuto trovare (e di fatto trovano) collocazione nel testo di riforma del collocamento (2) e in quelli della legge-quadro sulla formazione professionale e della riforma della scuola secondaria superiore.

Infatti, la lettura attenta della legge n. 479 ci conferma nell'idea che il legislatore abbia inteso, nella speranza anche di percorrere strade inesplorate, rivalutare il momento formativo quale strumento di politica attiva del lavoro.

Ma ancor di più assumono valore i tentativi di recupero verso spazi occupazionali diversi dagli usuali di quella massa di giovani che non ha speranze di entrare nel circuito lavorativo in quanto il titolo di studio posseduto non gli fornisce di per sé alcuna garanzia di occupazione.

In fondo, l'invito rivolto ai giovani di ripassare attraverso circuiti formativi diversi da quelli tradizionali si rivela forte e chiaro (3).

Tuttavia, esiste il pericolo che si possa deludere ulteriormente le aspettative dei giovani se non si creano immediatamente le condizioni per un loro inserimento stabile nell'apparato produttivo attraverso una consistente massa di investimenti produttivi, soprattutto nel Mezzogiorno.

2. - LE MODIFICHE ALLA LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285: IL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1978, N. 351, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 4 AGOSTO 1978, N. 479.

Si sottolinea, al riguardo, come le innovazioni di maggior rilievo apportate al testo originario della 285 si riconnettono a un *allargamento della rosa dei soggetti pubblici* che possono utilizzare la legge attraverso la progettazione di interventi specifici nel settore amministrativo pubblico *nonché alla riconduzione nell'area formativa* e, in particolare, in quella del contratto di formazione, dei contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni, limitatamente a quelli rientranti nei progetti che il CIPE approverà dal 1° gennaio 1979.

In tal modo, alle *Amministrazioni statali, alle Regioni, ai Comuni e alle Comunità montane*, di cui al testo originario, si sono aggiunti i seguenti altri enti:

a) gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive;

b) la Cassa per il Mezzogiorno e gli organismi da questa promossi. Al riguardo, il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1978 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 4 ottobre 1978), recante *Disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività degli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno* (4) individua le funzioni che risultano assegnate a quegli enti che ci interessano ai fini del presente saggio:

1) lo IASM (Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno) promuove e svolge, anche nell'interesse degli altri enti collegati e di enti regionali, tutte le attività e le iniziative opportune in Italia e all'estero, per la promozione generale e specifica degli investimenti industriali e turistici nel Mezzogiorno, e per far conoscere agli operatori economici i servizi e gli incentivi finanziari di cui possono usufruire ai sensi della legislazione vigente, nonché le opportunità di investimento che si prospettano nel Mezzogiorno. Inoltre, tale ente oltre a *curare la predisposizione della documentazione* necessaria alla istruttoria per la concessione delle agevolazioni e delle iniziative da realizzare nel Mezzogiorno, nonché fornire ai nuovi investitori la più opportuna *assistenza* nelle scelte ubicazionali e nelle valutazioni di fattibilità e redditività, promuove e svolge gratuitamente progetti e servizi di assistenza tecnica che attingano alla efficienza aziendale, alla ristrutturazione e riconversione produttiva, all'ammodernamento dell'organizzazione, all'innovazione gestionale e tecnologica, nonché alla commercializzazione in Italia e all'estero, in questo caso in coordinamento con l'ICE, dei

beni e servizi prodotti in favore delle imprese operanti nei settori industriali e turistici, ivi comprese le cooperative aziendali con priorità *alle imprese di piccole e medie dimensioni* e favorendo, in particolare, la promozione e il sostegno di forme associative e consortili tra le imprese di piccole e medie dimensioni, e assicurando il controllo sui risultati della realizzazione dei progetti.

L'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica assegna, infine, allo stesso istituto funzioni di promozione di svolgimento di progetti e di servizi di *assistenza tecnica*, da espletarsi mediante programmi, *a richiesta delle amministrazioni regionali e locali interessate, per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale* ai compiti connessi alle funzioni relative alla gestione delle attività economiche e all'organizzazione del territorio a fini di sviluppo.

Ai fini sopraindicati promuove e svolge le più opportune iniziative dirette e indirette di supporto nel campo dell'informazione, della documentazione e della ricerca, partecipando e avvalendosi di strutture specializzate e di competenze tecniche;

2) il FORMEZ (Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno), predispone, fra l'altro, progetti per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento *dei quadri direttivi e intermedi delle imprese*, ivi comprese le cooperative, operanti nei vari settori, da destinare con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni e alle loro forme associative e consortili, nonché *dei quadri delle amministrazioni pubbliche*, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, *regionali e locali*.

A tal proposito, si noti come tali progetti sono realizzati senza oneri a carico dei destinatari, potendo sempre essere, però, chiamati a concorrere agli oneri di predisposizione ed attuazione degli stessi;

c) gli enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli enti, quindi, indicati ai punti a), b) e c), potranno predisporre progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi e, in particolare, per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica (5).

L'art. 26 bis del decreto-legge n. 351 convertito, con modificazioni nella legge n. 479, deve essere necessariamente letto in combinato disposto con l'art. 27 delle disposizioni transitorie e finali del decreto-legge n. 351.

Pertanto, così come è già stato rilevato, soltanto i progetti specifici che saranno approvati dal CIPE a decorrere dal 1° gennaio 1979 obbligheranno i datori di lavoro pubblici a stipulare con i giovani avviati non più semplicemente contratti a tempo determinato ma dei contratti di formazione.

L'indicazione contenuta al 1° comma dell'art. 26, che, cioè, i programmi si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai

sensi dell'art. 7, si rivela oltremodo ambigua in quanto il riferimento a tale articolo fa dubitare l'interprete che si possa rimanere vincolati a tutti i precetti in esso contenuti.

Se, infatti, l'art. 26 fissa l'età minima ai 18 anni e quella massima ai 29 (con possibilità, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di estendere l'avviamento al lavoro a coloro che, essendo iscritti o reiscritti nella lista speciale abbiano superato tale età) non si ritengono estensibili in toto i limiti di età di cui al citato art. 7, tenuto conto del fatto che i giovani con i quali si stipulano i contratti di formazione sono pur sempre tenuti a svolgere attività lavorativa nell'ambito di un apparato pubblico.

Escluso, quindi, che si possa avviare al lavoro nella Pubblica Amministrazione un giovane con meno di 18 anni, sembra, invece, assumere rilevanza la ulteriore indicazione secondo la quale possono essere avviati i giovani che abbiano una età massima di 26 anni, elevata a 29 per le donne e i laureati.

Inoltre, valutabile è la condizione della durata massima del contratto di formazione (24 mesi) nonché il requisito della sua « non rinnovabilità ».

Naturalmente, il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 6 non può trovare incidenza di sorta sui rapporti di impiego stipulati da amministrazioni pubbliche in conseguenza della natura pubblica che esse pur sempre assumono.

I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici saranno tenuti in tal modo, *a frequentare qualificati cicli formativi* promossi o autorizzati dalla Regione, utilizzando le strutture messe a disposizione da aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalità in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro, *in aggiunta a quelle attività formative proprie del progetto.*

Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non può essere inferiore al 30% delle ore di attività lavorativa prevista dal contratto, in perfetta analogia a quanto è previsto dall'art. 8, 4° comma, per il contratto di formazione-lavoro stipulato dai privati datori di lavoro.

Tenuto conto dell'impegno organizzativo e funzionale cui saranno sottoposte le strutture regionali, si è previsto che nei territori indicati all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le Regioni possano avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ).

Rientra, infine, tra le innovazioni da citare la possibilità offerta, ai sensi dell'art. 25 delle disposizioni transitorie e finali della legge

n. 479, al Ministero della difesa di procedere, a seguito della effettuazione dei corsi allievi operai secondo le modalità di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, sia per singoli enti militari sia cumulativamente per gruppi di tali enti, di assumere in organico i giovani in possesso dei requisiti generali richiesti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, che abbiano conseguito la qualifica di operai qualificati o operai comuni.

Per quanto concerne il Ministero delle Finanze, si è opportunamente consentito a tale dicastero di poter presentare, ad integrazione del progetto specifico predisposto per l'assunzione straordinaria di giovani ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge n. 285, un programma straordinario per l'aggiornamento del catasto urbano.

La legge 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone, prevede, infatti, che la determinazione dello stesso va effettuata tenendo conto, tra l'altro, della tipologia dell'alloggio, e cioè delle sue oggettive caratteristiche di qualità.

A tal fine, l'art. 16 ripartisce gli immobili ad uso di abitazione in otto categorie, corrispondenti alle qualifiche del catasto edilizio urbano.

Si è infatti ritenuto che, nel vigente ordinamento, solo le categorie catastali consentono di tener conto, nella maggiore misura possibile — nonostante le imprecisioni e le carenze del rilevamento catastale — delle differenze qualitative degli alloggi, oggettivamente esistenti: differenze che sarebbe impossibile definire attraverso altre classificazioni, le quali peraltro, avrebbero sempre presentato il difetto di essere ancorate a criteri discrezionali e soggettivi (6).

Puramente esplicativo si dimostra il comma aggiunto all'art. 26 secondo cui i giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle Regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dal CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali) e dall'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali).

Le richieste di permanenza nella Pubblica Amministrazione avanzate in maniera organizzata dai giovani che a mano a mano venivano assunti nelle amministrazioni dello Stato a tempo determinato, anche con l'appoggio degli stessi sindacati del settore del pubblico impiego, i quali per molti versi hanno richiesto il tesseramento delle nuove leve, hanno indotto il Parlamento a ricercare una linea di comportamento che si rendesse compatibile con l'obiettivo di una frenata espansione della spesa pubblica corrente che risulta essere uno dei cardini di politica economica del piano Pandolfi: in tal senso si dimostra parzialmente satisfattiva delle richieste dei neo-assunti la norma seconda la quale i giovani, che hanno partecipato ai progetti di cui all'art. 26 della legge, hanno titolo di preferenza, a parità di condizione, nei concorsi della Pubblica Amministrazione.

3. - IL PRINCIPIO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

« Tutto il sistema della formazione professionale, incapace, nella sua attuale configurazione, di inserirsi in modo dinamico all'interno di un quadro di una politica attiva del lavoro, deve essere sottoposto ad un processo di trasformazione che investa, da un lato, gli assetti istituzionali e le loro strutture, d'altro, gli obiettivi, i contenuti, le metodologie della formazione stessa, in un disegno complessivo che corrisponda alle necessità della realtà sociale del paese » (7).

Ma non è solo tale sistema che va, più che riadattato, ricondotto a una visione integrata di prospettive occupazionali a lungo termine: è la struttura formativa nel suo complesso che deve assumere atteggiamenti di piena corrispondenza agli obiettivi di espansione dell'occupazione che si devono raggiungere.

In tale contesto appare valido discutere dell'alternanza scuola-lavoro come di un principio che, se opportunamente realizzato, può soddisfare la richiesta di professionalità che il giovane in formazione riconosce di non possedere e che costituisce l'handicap di maggior rilievo per un suo ingresso nel mondo del lavoro (8).

In verità, il trasporto sul piano effettuale di tale principio può scoraggiare già chi, preso come è dai problemi dell'insegnamento del giorno, sa di non essere in grado di applicare metodologie di insegnamento che rivoluzionano il suo bagaglio nozionistico.

Domani, non certo oggi, apparirà, quindi, diversa sotto molti aspetti la figura dell'insegnante a scuola, proprio perché egli si porrà alla ricerca di nuovi equilibri tra momento formativo e momento pratico-lavorativo.

Siamo convinti, infatti, che la riforma del sistema formativo in genere attuata in questi tempi va accolta positivamente per una serie di ragioni: la prima è perché sopraggiunge in un periodo di forte aspettativa di rinnovamento della società; la seconda è perché è mutato l'atteggiamento dei sindacati nel senso di una riscoperta in positivo del concetto di professionalità; la terza è perché il concetto di programmazione, dopo una serie di laceranti cadute dell'economia, comincia ad essere valutato dall'opinione pubblica come un qualcosa di fattibile, da ricollegare a concetti di perequazione retributiva e di miglioramento della qualità della vita.

Nel rileggere, quindi, in comparato la legge-quadro sulla formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, e l'A.S. n. 1398 sul nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, nei punti in cui tale principio è stato tradotto in norma, in comportamento istituzionale, ci si convince del grado di maturazione cui sono pervenute le nostre strutture parlamentari.

L'art. 2 del testo di riforma della scuola media superiore, si sofferma a determinare l'organizzazione didattica dell'anno terminale, che è, appunto, il quinto: « (esso) sarà dedicato all'approfondimento delle discipline di indirizzo e della *relativa pratica di lavoro, così da promuovere sia l'acquisizione, per aree di professionalità, di capacità e competenza per l'ingresso nel lavoro, sia la preparazione necessaria per il proseguimento degli studi a livello universitario in coerenza con gli indirizzi prescelti. Nell'organizzazione didattica dell'anno terminale saranno comprese sia discipline caratterizzanti dell'indirizzo, sia discipline dell'area comune, con particolare riferimento a quelle che concorrono al completamento della formazione culturale dello studente in relazione all'indirizzo prescelto, sia esperienze di tirocinio guidato da realizzarsi in collaborazione opportunamente regolamentate con le strutture produttive e sociali.*

Ai fini del conseguimento di più specifiche competenze professionali che siano necessarie per particolari attività, *l'accesso al lavoro potrà essere preceduto, o l'inizio dell'attività lavorativa accompagnato, da appositi corsi di specializzazione disciplinati dalle regioni secondo quanto previsto dalla normativa sulla formazione professionale* ».

L'esplicito richiamo all'altro sistema formativo gestito dalle Regioni, che si porrà necessariamente nel tempo in posizione integrativa di quello statale e non certo sostitutiva (9), si sostanzia nell'art. 15 del testo di legge-quadro sulla formazione professionale intitolato *Sistema formativo e impresa.*

Non si fa altro che ripetere lo stesso motivo quando ci si sofferma sul dettato del citato art. 15: « Le istituzioni operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare *sistemi di alternanza tra scuola e lavoro* nella formazione dei propri dipendenti... ».

Se tale si dimostra l'intendimento delle parti politiche nel recupero di tempi perduti, al fine di rigenerare rapporti tra scuola e lavoro, altrettanto valida è, a nostro avviso, la trasposizione normativa del principio di alternanza scuola-lavoro nel testo della legge n. 285 quale risulta modificata dal decreto-legge n. 351 convertito, con modificazioni, nella legge n. 479.

In verità si sono creati spazi di applicazione del principio in tale normativa non solo attraverso il nuovo istituto del contratto di formazione (articoli 7 e 8), ma anche utilizzando lo « stage » formativo presso le aziende (art. 16 bis del decreto-legge n. 351) e l'applicazione dell'assunzione a tempo determinato o a tempo parziale di giovani impegnati in attività formative.

3.1. - Il contratto di formazione.

Gli articoli 7 e 8 della legge 1° giugno 1977, n. 285, definiscono un nuovo tipo di contratto, che, anche se viene a configurare un istituto di assoluta novità nell'area giuslavoristica, riprende i termini della disciplina dell'apprendistato.

La rilevazione statistica effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al 10 ottobre 1978 nelle varie regioni (10) ci conferma nella idea che l'applicazione di tale istituto può trovare dimensioni maggiori nella misura in cui si riescano a illustrare le innovazioni (apportate dal decreto-legge n. 351) che rendono questa figura giuridica di gran lunga più accettabile alla parte datoriale di quanto non lo sia l'apprendistato.

Occorre, tuttavia, procedere a una individuazione della natura di tale contratto che impropriamente viene chiamato « di formazione ».

In verità, sembrerebbe che ci troviamo di fronte a un contratto a prevalente incidenza formativa; invece, esso prevalentemente impegna il giovane assunto in attività lavorativa.

Infatti, l'art. 8, 3° comma, dispone che la durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono determinate dalle Commissioni regionali per l'impiego, di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 351, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative (11).

Al fine di fornire delle indicazioni di massima agli operatori pubblici sui tempi di acquisizione della professionalità nei vari settori si è proceduto a effettuare una ricerca sull'« apprendistato », quale risulta definito dai contratti nazionali collettivi di lavoro.

Il contratto di formazione consente all'imprenditoria privata di assumere i giovani iscritti nella lista speciale, che abbiano manifestato la loro propensione ad essere avviati con tale tipo di contratto o genericamente o in senso specifico.

Ma a differenza di quanto avviene per l'apprendistato, in cui il giovane da individuare deve avere una età compresa tra i 14/15 anni e i 20 anni, molto più ampio si presenta il ventaglio dei giovani assumibili: essi debbono avere un'età tra i 15 e 26 anni, elevata a 29 per le donne e i laureati.

Il coinvolgimento dei giovani iscritti in attività formativa, comunque, si presenta estremamente flessibile anche in ragione del fatto che possono essere avviati sia giovani senza alcuna qualifica sia giovani che, pur essendo in possesso di una qualifica o di un titolo di studio, avvertono l'esigenza di migliorare il proprio livello di conoscenze soprattutto scolastiche, che si rivelano scarse e scadenti in rapporto alla richiesta di maggiore professionalità proveniente dal mercato del lavoro.

Pur essendo nota la frammentarietà e la incompletezza della disciplina normativa di tale istituto, sembra plausibile confermarne la natura sinallagmatica (12).

In relazione a ciò, i soggetti legittimati alla stipula di tale contratto sono:

1) i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli di cui all'art. 11, 3° comma della legge 29 aprile 1949, n. 264. Sono parimenti escluse le aziende impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione industriale nonché quelle che nel semestre precedente la richiesta di avviamento abbiano effettuato licenziamenti per riduzione di personale. Tuttavia, le imprese che si trovano in tali situazioni possono, ai sensi dell'art. 13 *bis* del decreto-legge n. 351, nel solo caso in cui si articolano in più unità produttive site in ambiti territoriali diversi, chiedere al Ministro di poter accedere, all'utilizzo, tra l'altro, dell'istituto in esame;

2) i datori di lavoro pubblici (Amministrazioni centrali, Regioni, Comuni, e località montane) con le modalità fissate dall'art. 26 *bis* del decreto-legge n. 351 (v. a tal riguardo, il successivo saggio *Giovani e Pubblica Amministrazione*);

3) gli enti pubblici economici (13);

4) le cooperative e loro consorzi (articoli 1 e 23 della legge n. 285).

Il datore di lavoro che intende assumere i giovani con tale tipo di contratto dovrà avanzare richiesta numerica alla Sezione di collocamento nel cui territorio si svolge l'attività lavorativa. *Solo nel caso in cui l'azienda occupi stabilmente non più di 10 dipendenti essa potrà avanzare richiesta nominativa* (14).

Diversi, quindi, sono gli obblighi cui deve adempiere il lavoratore nell'uno e nell'altro caso: nel caso di richiesta nominativa, infatti, egli dovrà rimettere copia del contratto di formazione all'Ufficio provinciale del lavoro (per il tramite della Sezione di collocamento che gli ha rilasciato il nulla-osta di avviamento al lavoro); nel caso di richiesta numerica, egli indicherà nella stessa quegli elementi del contratto più rilevanti ai fini della adesione che i giovani sono chiamati a manifestare una volta che essa viene pubblicata all'albo della Sezione.

Gli uffici di collocamento del Servizio nazionale dell'impiego si limiteranno a rilasciare il nulla-osta e si preoccuperanno di inoltrare i contratti stipulati (che, nel caso di avviamento su richiesta numerica, saranno stati perfezionati successivamente) alla Regione per il tramite degli Uffici sovraordinati (15).

È intuitivo come nessun ostacolo può essere frapposto alla stipula del contratto tra le parti, anche se la Regione dovrà organizzare o autorizzare i cicli formativi connessi (18).

La vigilanza sull'attività formativa che sia stata autorizzata dalla Regione all'azienda viene svolta dagli organi di amministrazione di controllo dell'Ente citato, considerato che l'art. 35 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ricomprende anche l'attività di vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni.

Diritti e obblighi delle parti.

Si è avuto cura di indicare come obbligo quello del datore di lavoro di trasmettere il contratto di formazione stipulato all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Parimenti, egli si trova obbligato nei confronti dell'INPS, in relazione al fatto che viene a godere di una serie di sgravi contributivi estremamente incentivanti all'utilizzo di tale tipo di contratto.

Durante l'esecuzione del rapporto di lavoro-formazione il datore di lavoro sarà tenuto a custodire il libretto di lavoro del giovane, con l'obbligo di restituirglielo nel caso in cui non venisse assunto a tempo indeterminato al termine o nel corso del rapporto stesso. Comunque, su di esso il datore di lavoro apporrà la data di inizio (corrispondente a quella apposta sul contratto) e quella di cessazione, annotandovi quale è l'attività formativa e il livello professionale conseguito (17).

Il datore di lavoro, in analogia a quanto previsto per il rapporto di apprendistato, sarebbe tenuto a comunicare all'esercente la patria potestà, nel caso di assunzione di giovane di età inferiore ai 18 anni, i risultati anche formativi del contratto stipulato.

Il rapporto di formazione-lavoro può estinguersi per varie cause (ad esempio, per dimissioni o licenziamento, per decesso o scadenza del termine contrattuale, per risoluzione di diritto nel caso previsto dall'art. 12, 2° comma, oppure per trasformazione a tempo indeterminato del rapporto): in questi casi è fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare la causa di interruzione entro 5 giorni (termine indicativo in quanto non sanzionato) sia alla sezione di collocamento competente sia alla sede provinciale dell'INPS.

Al giovane dovrà essere corrisposta la retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica (in mancanza, si applica la tariffa oraria del contratto collettivo nazionale di settore), ma essa va commisurata alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Ciò significa, in altri termini, che il periodo di tempo in cui questi è impegnato in attività formativa non gli è retribuito.

È necessario ricordare come l'art. 6 *bis* riaffermi il concetto che il giovane assunto a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione non può far valere il titolo di studio posseduto che non sia indicato sulla richiesta dal datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale è stato assunto.

Rientra nel complesso delle innovazioni il fatto che al giovane impegnato con contratto di formazione sia accordato l'esonero temporale dall'assolvimento degli obblighi di leva sempre che il contratto di cui trattasi abbia termine prima del compimento del 22° anno di età (17).

Agevolazioni.

Ci si limita a enumerare schematicamente la serie delle agevolazioni contributive di cui gode il datore di lavoro nel caso di assunzione di giovani per tutto il tempo in cui si sviluppa il rapporto di formazione-lavoro e per il tempo successivo alla sua eventuale trasformazione in contratto a tempo indeterminato (18):

per il periodo di formazione-lavoro:

a) si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni (art. 9, 7° comma): esenzione contributiva previdenziale quasi totale;

b) sono corrisposte L. 200 orarie elevate a L. 600 nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore effettivamente retribuite.

Nel caso di successiva assunzione a tempo indeterminato (nel corso o al termine del rapporto di formazione-lavoro).

Sono corrisposte L. 32.000 mensili per 6 mesi (elevati a 12 mesi se l'assunta è donna) elevate a L. 64.000 per 14 mesi (elevati a 18 mesi se l'assunta è donna) nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Nell'ipotesi che i 4/5 dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le L. 32.000 mensili sono corrisposte per 9 mesi (elevati a 15 se l'assunta è una donna) mentre le L. 64.000 nei territori di cui sopra per 18 mesi (elevati a 24 mesi se l'assunta è una donna).

L'INPS con la Circolare n. 450 c. e v. del 14 febbraio 1978 ritiene che « nel silenzio delle norme, ... le agevolazioni in questione siano compatibili con gli sgravi degli oneri sociali previsti a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno, nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, nonché con quello previsto a favore delle aziende del Friuli Venezia Giulia ».

Lo stesso Istituto fa presente che tutti i predetti benefici avranno comunque termine entro il 31 dicembre 1980, indipendentemente dalla data di assunzione del giovane lavoratore.

I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione possono, al termine di ciascun anno, realizzare *nuovi* rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la metà di giovani occupati con contratto di formazione.

A tal riguardo, si rende opportuno chiarire il senso della frase « al termine di ciascun anno » nonché « della medesima specie ».

La Circolare esplicativa n. 84/78 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritiene rispettata la condizione « che almeno la metà dei giovani siano occupati con contratto di formazione » qualora l'azienda proceda all'assunzione a tempo indeterminato di giovani facenti capo allo stesso corso di formazione (esempio, tornitori), prescindendo da altri corsi contemporanei e di altro tipo (esempio, elettricisti). Inoltre, al termine di « ciascun anno » deve intendersi quello decorrente dalla data di stipula dei precedenti contratti (20).

Di estrema importanza, infine, si profila la norma di cui all'art. 7 (modificato) secondo la quale i giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative o istituti (21).

Flessibilità e assunzioni.

L'introduzione della richiesta nominativa per le aziende che non occupano stabilmente più di 10 dipendenti fino al 30 giugno 1980 si riconnette allo spirito informatore del complesso delle modifiche che sono state apportate al testo originario della legge 285: creare nell'immediato elementi di flessibilità all'interno del mercato del lavoro, in attesa che le parti politiche si convincano che non è più il tempo di gestire la cosa pubblica con degli « slogans » (Agenzia del lavoro; Azienda autonoma dell'impiego, Servizio nazionale dell'occupazione) (22) e che si rendano conto che basta potenziare la struttura dell'Amministrazione del lavoro in uomini, adeguatamente professionalizzati, e in mezzi sufficienti per conseguire gli obiettivi occupazionali auspicati dalle parti sociali all'unanimità.

Infatti, solo un sistema statale informativo elettronico diffuso su tutto il territorio nazionale consente di gestire quell'« osservatorio nazionale del mercato del lavoro », che ha bisogno di dimensionarsi a livello regionale in modo da fornire all'Ente Regione interessato quei dati necessari a una programmazione sottonazionale della formazione professionale (23).

Ci pare utile ricordare le innovazioni riconducentesi al concetto di flessibilità, ma che sono ricollegabili sostanzialmente al principio della professionalità:

a) la classificazione degli iscritti per fasce professionali, o in mancanza, per categorie professionali e in ciascuna categoria per qualifica o specializzazione posseduta.

In particolare, per quanto riguarda il contratto di formazione, la classificazione avverrà secondo le categorie professionali per le quali nella domanda sono state indicate le professioni;

b) l'avviamento al lavoro dovrà essere effettuato, quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio, secondo l'ordine di graduatoria sulla base delle qualifiche professionali richieste;

c) l'individuazione del giovane da avviare può tener conto anche degli ulteriori requisiti professionali.

Infatti, al datore di lavoro, nel caso di richiesta di avviamento al lavoro di personale qualificato, è data la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere (24);

d) la sottoponibilità del giovane all'esame di professionalità dinanzi all'apposita Commissione per l'accertamento della qualifica, di cui agli articoli 16 *ter* e 16 *quater* del decreto legge n. 351.

Al riguardo, il giovane che, al termine del contratto di formazione, non sia stato assunto dovrà sottoporsi all'esame di tale Commissione per essere iscritto nella lista del collocamento ordinario.

Per quanto concerne la possibilità di utilizzare il contratto di formazione come strumento per potere facilitare movimenti di manodopera all'interno dell'apparato industriale, dobbiamo ricordare che, intanto, il datore di lavoro, che ha assunto il giovane con tale tipo di contratto, ha la facoltà di richiedere alla sezione di collocamento, sia al termine del contratto stesso sia in costanza di svolgimento dello stesso, il nulla-osta all'assunzione a tempo indeterminato.

Il nulla-osta all'assunzione a tempo indeterminato sarà rilasciato secondo la procedura fissata dall'art. 33, 11° comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il passaggio immediato e diretto.

Pertanto, la sezione di collocamento svolgerà un'azione di controllo, verificando, tra l'altro, che la costituzione del rapporto di formazione-lavoro sia avvenuta a seguito di rilascio di regolare nulla-osta da parte degli uffici del Servizio nazionale dell'impiego, che al giovane sia stata assicurata la posizione assicurativo-previdenziale, che il datore di lavoro abbia registrato sul libretto di lavoro l'attività formativa seguita dal giovane e il livello di professionalità che lo stesso ha conseguito.

Nel caso, infine, che il giovane, al termine del contratto di formazione, non si veda riconfermata in azienda una posizione di stabilità occupazionale, ad altri datori di lavoro, (diversi cioè da quello che hanno assunto il giovane con contratto di formazione) è data la

facoltà di assumerlo a tempo indeterminato utilizzando lo stesso istituto del passaggio immediato e diretto, entro, però, i 3 mesi successivi alla cessazione del contratto di formazione.

Anche in tal caso, i datori di lavoro « diversi », godranno delle agevolazioni previste dalla legge.

Accoglibile, poi, appare la tesi secondo la quale il datore di lavoro « diverso » può richiedere l'assunzione del giovane a tempo indeterminato con la qualifica sia originaria che acquisita, tenuto conto che l'istituto del passaggio immediato e diretto è stato posto dall'ordinamento nell'esclusivo interesse del lavoratore che intenda migliorare la sua posizione lavorativa soprattutto dal punto di vista retributivo e di garanzia stabile del posto di lavoro.

Violazione di norme e relative penalità.

L'art. 28 della legge 1° giugno 1977, n. 285, prevede che il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla legge stessa determina la perdita delle agevolazioni stabilite dall'art. 9 (vedi le riportate nel corso di questo saggio).

Inoltre, si rende applicabile la sanzione pecuniaria da L. 500.000 a L. 10.000.000 da irrogarsi in via amministrativa.

In un concetto ampio di violazione di norme si può configurare la mancata stipula del contratto di formazione nella forma scritta: a termini di legge, tale requisito è richiesto *ad substantiam*. Deve, quindi, considerarsi nullo un contratto di formazione che non rivestisse tale forma.

Infine, va valutata attentamente la disposizione dell'art. 13, 2° comma modificato, secondo la quale ai datori di lavoro che procedono a licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni contributive di legge, viene sospeso immediatamente il godimento delle stesse (25).

3.2. - « STAGES » di lavoro presso le aziende.

L'art. 16 *bis* del decreto-legge n. 351 assegna alle Regioni un potere promozionale di un certo rilievo nella ricerca di spazi occupazionali aggiuntivi a favore dei giovani.

Il quadro di riferimento entro il quale l'Ente Regione può operare è dato dalla programmazione dei corsi di formazione professionale, che, se alla luce dell'art. 2 subiscono un'articolazione annuale, ben potranno trovare una collocazione e sviluppo migliore nel più ampio disegno connesso all'ispirazione triennale della programmazione stessa di tale materia (26).

D'altra parte, la individuazione prioritaria degli sbocchi occupazionali rispetto alla messa a regime di tali nuove esperienze comporta l'instaurazione di colloqui permanenti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, entrambi presenti sia in seno alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 3 *bis* (organo periferico dei servizi statali dell'impiego) sia in seno alla Commissione regionale vera e propria dell'art. 3, la cui durata è limitata al periodo di vigenza della legge n. 285.

Si vedranno, così, definite delle intese tra la Regione e quelle aziende che abbiano preventivamente manifestato d'immettere i giovani alla formazione sul lavoro (27), le quali prevederanno periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei seguenti settori:

- agricoltura;
- artigianato;
- industria;
- commercio;
- turismo;
- servizi.

Naturalmente, le intese di cui sopra risultano finalizzate all'occupazione stabile: infatti, esse devono indicare « le quote, le modalità e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica ai sensi dell'art. 16 *quater* ».

Il che ci fa ritenere di poter qualificare tali stages come dei corsi di formazione, dalla caratteristica durata molto breve, finalizzati all'occupazione.

Una serie di limiti sostanziali e formali alla costituzione di tali stages, sono stabiliti dalle vigenti disposizioni:

- 1) la durata dei periodi di formazione non può superare i 6 mesi;
- 2) l'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le 40 ore settimanali;
- 3) le imprese devono impegnare i giovani nelle mansioni preventivamente concordate con la Regione e per ruoli qualificati;
- 4) i giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.

Nell'intento, poi, di far raggiungere al giovane un'adeguata formazione culturale, la Regione può, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, organizzare convenienti periodi di

formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo cui la formazione del giovane tende.

Si anticipa, così, quello che è uno dei possibili modi di attuazione delle attività di formazione professionale previsti dall'art. 5 della legge-quadro sulla formazione professionale.

Turbative dal punto di vista delle relazioni industriali in fabbrica potrebbero sorgere nel caso in cui ci si muovesse in una logica di creazione di possibili focolai di tensione, quando si dovesse ammettere agli stages un numero di giovani superiore a quello richiesto dal piano di espansione occupazionale dell'azienda.

Gli avviamenti, d'altra parte, saranno effettuati dalla Sezione di collocamento, sulla base delle richieste avanzate dal datore di lavoro, tenendo conto della propensione manifestata dal giovane di frequentare « stages » presso aziende e in un certo determinato settore e senza prescindere dalla qualifica posseduta.

Se per il periodo in cui il giovane è impegnato in stages formativi l'azienda non assume nei suoi confronti la veste di datore di lavoro, quando lo ha assunto a tempo indeterminato con la qualifica che gli è stata accertata dalla Commissione provinciale per l'accertamento della qualifica di cui all'art. 16 *ter*, essa viene a godere delle agevolazioni contributive di cui all'art. 9 (L. 32.000 mensili elevate a L. 64.000 nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata rispettivamente di sei mesi e di dodici mesi; nell'ipotesi che i 4/5 dei giovani che hanno seguito lo stages siano assunti, le agevolazioni suddette sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori del Mezzogiorno).

3.3. - *Contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.*

L'art. 24 delle norme transitorie e finali costituisce il primo tentativo di introdurre a largo raggio nel sistema giuslavoristico italiano gli istituti del lavoro a tempo determinato e a tempo parziale che ancora, però, sono riguardati con diffidenza dal sindacato.

Ma ci pare che su questo modo di recuperare all'area del lavoro istituzionale il fenomeno del lavoro precario, che oggi assume i toni più diversificati (appalti, lavoro a domicilio, doppio lavoro), si debbono creare le condizioni di intesa.

Non vale più oggi rifiutare da parte sindacale « a priori » la regolamentazione di un modello lavorativo, soprattutto di quello « a tempo parziale », che si diffonde tra sempre più larghi strati della popolazione, trincerandosi lo stesso dietro lo slogan del « lavoro a tempo pieno », che è difficile raggiungere come obiettivo nei tempi brevi o

medi; anche perchè non si devono creare spazi per consentire alla parte datoriale di sfuggire agli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale a favore del lavoratore.

D'altra parte, è possibile cogliere un nesso tra rapporto a tempo parziale o determinato e i livelli occupazionali nel senso che tali due istituti tendono ad incoraggiare l'entrata nel lavoro di forze che ne rimarrebbero diversamente escluse (anche femminili) (28).

Ma la richiesta di lavorare a tempo parziale non viene solo avanzata dal personale occupato della media e grande azienda, ma proviene anche da studenti, pensionati, laureati d'ambo i sessi in cerca di una occupazione e un reddito che consenta di portare a termine gli studi, di integrare le pensioni (29).

In Francia, dove il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato regolamentato dalla legge n. 73-1195 del 27 dicembre 1973, « relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro », per quanto concerne il settore privato, il Ministero del lavoro, dell'impiego e della popolazione in una sua note di commento alla legge stessa ha affermato: « La legislazione in vigore sulla durata del lavoro impedisce ogni formula di lavoro a tempo parziale. Migliorare queste disposizioni rappresenta un elemento importante dello sforzo intrapreso per assicurare un impiego a coloro i quali, per delle ragioni di salute, di età, di impegni personali, di prosecuzione degli studi, non possono inserirsi nel quadro rigido degli orari collettivi » (30).

D'altra parte nello stesso paese l'istituto del lavoro a part-time nel settore del pubblico impiego aveva ricevuto una regolamentazione già nel 1970 con la legge n. 70-523 del 19 giugno relativa « allo esercizio delle funzioni a tempo parziale da parte dei funzionari dello Stato ».

Alla elaborazione della normativa citata si è pervenuti a seguito di attente indagini condotte, da un lato, dal Comitato Rueff, incaricato nel 1959 di esaminare le situazioni di fatto e di diritto che costituissero in modo ingiustificato un ostacolo allo sviluppo dell'economia e, dall'altro, dalla Commissione Laroque, sui problemi della vecchiaia, le quali giunsero a convergenti soluzioni: la necessità di una legislazione sul lavoro a tempo parziale come elemento di progresso per l'economia e come elemento di progresso sociale.

D'altra parte, una inchiesta del 1965 aveva dimostrato che in quel paese, all'epoca, 35.000 funzionari si trovavano in congedo per il fatto di non poter essere utilizzati come impiegati a tempo parziale e tra costoro 18.000 donne lo erano per allevare un figlio di età inferiore ai cinque anni.

Alla luce di queste semplici note di ricerca si ritiene che una indagine condotta con gli stessi rigorosi criteri nel nostro paese potrebbe provocare lo sblocco delle prese di posizione assunte dalle parti sociali soltanto per motivi di copertura e di giustificazione esterna, e non certo sostanziali.

Le disposizioni contenute nel citato art. 24 delle norme transitorie e finali contengono un correttivo di estremo interesse all'applicazione generalizzata di tali istituti: il preventivo atto di autorizzazione rilasciato dalla Commissione provinciale di collocamento.

L'aver demandato alle parti sociali il giudizio sull'opportunità della richiesta avanzata dal datore di lavoro va riguardata come la introduzione nel rigido sistema del collocamento nazionale del principio della flessibilità decisionale decentrata, per ciò che concerne il momento collocativo.

La Commissione provinciale per il collocamento, d'altra parte, può svolgere tale sua funzione nei limiti imposti dalla legge stessa:

1) le autorizzazioni possono essere rilasciate per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 351, e cioè fino al 12 luglio 1979;

2) tali autorizzazioni potranno essere rilasciate secondo criteri di carattere generale che le Commissioni provinciali riterranno di adottare, tenendo anche presenti particolari situazioni territoriali e settoriali;

3) la valutazione deve cadere anche sul tempo del rapporto di lavoro, dato che non può il giovane essere impegnato con un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi; comunque, ne è prevista la rinnovabilità per altri sei mesi;

4) i giovani da avviare devono dimostrare all'atto dell'avviamento di essere impegnati in attività formative.

Il CNEL, al riguardo, in occasione del parere espresso in Assemblea il 2 giugno 1978 sul « disegno di legge recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile », raccomandava che la dizione « impegnati in attività formative » avrebbe dovuto intendersi estesa anche all'attività scolastica e universitaria (31).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta di tale indirizzo interpretativo, precisa che « per attività formativa deve intendersi qualsiasi tipo di attività didattica e/o formativa (scuole pubbliche o private, anche serali, corsi universitari, corsi di formazione professionale, etc.) mentre, come appare ovvio, sono da escludersi quelle connesse con lo svolgimento di contratti di formazione »;

5) la decisione cade su richieste di assunzione di tipo numerico, salvo che non sia presentata da datori di lavoro che occupino meno di tre dipendenti ai quali è consentita la richiesta nominativa.

Mentre si è venuta consolidando nel tempo una regolamentazione anche dottrinale e giurisprudenziale sul rapporto di lavoro a tempo determinato (32), per quanto concerne invece la disciplina del

contratto di lavoro a tempo parziale, si è ancora in fase di elaborazione della normativa stessa (33). Si rileva, al riguardo, come lo art. 24 cit., contenga solo l'indicazione circa il trattamento retributivo, il quale va riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate (34).

Naturalmente al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo determinato o parziale non spetta alcuna agevolazione contributiva prevista dalla normativa della legge n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Solo nel caso in cui i rapporti di lavoro suddetti siano tramutati in rapporti di lavoro *a tempo indeterminato a tempo pieno*, il datore di lavoro beneficerà delle agevolazioni di cui all'art. 9, 5° comma, della legge n. 285 e successive modificazioni integrazioni.

In particolare, le stesse sono accordate nella misura e per il periodo di tempo sottoindicato:

a) L. 32.000 mensili per mesi nove (nell'area del Nord e Centro Italia);

b) L. 64.000 mensili per mesi diciotto, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

In particolare, si osserva che, in assenza di una regolamentazione sul rapporto di lavoro *a part-time*, risulta inammissibile assumere alla scadenza dei sei mesi prevista dalla legge con contratto a tempo indeterminato un lavoratore *a part-time*.

D'altra parte, se anche fosse stato possibile operare tale assunzione, si sarebbe dovuto prevedere una riduzione delle agevolazioni contributive in rapporto alle ore di lavoro effettivamente prestate dal giovane.

Un certo rilievo, infine, assume la disposizione secondo la quale i giovani avviati al lavoro a tempo parziale o a tempo determinato possono reinscrivere nella lista speciale al termine dei rapporti di lavoro suindicati.

Si è inteso, in tal modo, ovviare alle difficoltà derivanti dalla applicazione congiunta delle norme sul collocamento ordinario e agricolo e di quelle della normativa speciale, costituita, appunto, dalla legge giovani.

In particolari periodi dell'anno, infatti, molti giovani hanno la possibilità di essere avviati a lavori stagionali e agricoli di breve durata; ma il fatto che, in assenza di tale specifica norma di tutela di reinserimento in graduatoria, dovessero essere cancellati dalla lista, in quanto occupati, aveva determinato sotto la vigenza della precedente normativa fenomeni o di rifiuto di tali occasioni occupazionali o di occupazione clandestina.

3.4. - Appendice: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E APPRENDISTATO

Apprendistato industria

| CATEGORIA | Data del Contratto collettivo nazionale di lavoro | C.c.n.l. Art. | Età min. max. | Durata rapporto apprendistato | Disciplina | Minimi di retribuzione |
|---|---|---------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| Alimentari, dolci, vini e conserve | 1-7-1977 | 8 | 15 - 20 | 18 mesi | Legge 19-1-1955, n. 25; legge 8-7-1956, n. 706; legge del 2-4-1968, n. 424; D.P.R. 30-12-1956, n. 1668 + normativa contrattuale. | 90 % della categorin. |
| Industria del freddo, v. C.C.N. 26-7-1977, Magazzini generali | 26-7-1977 | 54 | 14 - 20 | Altri C.c.n.l. per varie qualifiche | Legge. | Legge. |
| Aziende artigiane lavanderie e tintorie | 5-4-1977 | 38 | 14 - 20 | 3 anni 3 e 1/2 anni | Legge + C.c.n.l. | 80 - 92 % minimi operai 41 categoria. |
| Panificatori | 1-1-1975 | 4 | 15 - 20 | 2 - 3 anni | Legge. | Differenzia dal 65 % all'85 % di quella categoria per la quale è stato assunto. |
| Tessili | 23-9-1976 | 2 | 14 - 20 (a) | Vedi All. A | - | Equiparati agli operai. |
| Retifici Meccanici da pesca | 23-7-1976 | 2 | 14 - 20 | 9 - 15 mesi | Legge + contratto. | Dal 90 al 95 % paga base categoria corrispondente secondo l'anzianità apprendistato. |

(a) Eccezionalmente l'addestramento per assunti età superiore a 20 anni è max 12 mesi; retribuzione pari personale manovalanza.

Segue: *Apprendistato industria*

| CATEGORIA | Data del Contratto collettivo nazionale di lavoro | C.C.N.L. Art. | Età | | Durata rapporto apprendistato | Disciplina | Minimi di retribuzione |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------------|--------|--|--|--|
| | | | min. | max. | | | |
| Lavanderie e tintorie | 22-10-1976 | 2 | 14 | 20 (a) | 6-12 mesi categoria O-C | Legge + contratto. | 90-95 % minimo contrattuale operaio stessa categoria secondo anzianità apprendistato. |
| Confezioni in serie | 23-9-1976 | 2 | 14 | 20 | 6 mesi | Legge + contratto. | 90-95 % minimo contrattuale operaio stessa categoria secondo anzianità apprendistato. |
| Maglieria e calzetteria | 23-9-1976 | 2 | 14 | 20 (b) | 6-9-15 mesi secondo categoria C-E/1-E/2 | Legge + contratto. | 90-95 % come sopra. |
| Calzaturieri | 2-7-1976 | 5 | 15 | 20 (c) | 15 mesi categoria C 12 mesi categoria D/1 | Legge 1-19-1955, n. 25 e contratto collettivo. | 90 % retribuzione operaio di pari categoria. |
| Concerie | 1-7-1976 | 3 | 15 16 17 18 | | 6 mesi 4-6 mesi 3-4 mesi 3-4 mesi | Legge + C.c.n.l. | Dall'80 % al 90 % dei minimi tabellari della categoria D/6 per le varie classi di età. |
| Bottoni | 1-7-1976 | 2 | 14 | 20 | 9 mesi categoria C 6 mesi categoria E | Legge + contratto. | 90-95 % minimo contrattuale operaio stessa categoria secondo anzianità apprendistato. |
| Occhiali | 14-7-1976 | 2 | 15 | 20 | 12 mesi per categoria C-8 mesi per categoria D | Legge + contratto. | 85-90 % in rapporto alla corrispondente paga di un operaio di uguale qualifica. |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----|---------------------------|--|---|---|
| Ombrelli | 1-1-1976 | 2 | — | (d) | — | Va dal 60 al 92 % in relazione all'età dell'apprendista e all'anzianità del rapporto di apprendistato. |
| Imprese artigiane abbigliamento . | 9-3-1977 | — | 14-20 | 5 anni per le lavorazioni a mano | Legge + contratto. | Dall'80 al 92 % riferita alla paga operata 4ª categoria. |
| | | | 14-20 16 oltre 16 - | Per le altre lavorazioni 2 o 1/2 anni 2 anni | | |
| Pelli e cuoio | 22-4-1976 | 46 | 15-20 | 1-3 anni secondo età e settore | Legge + contratto. | 90-95 % minimo contrattuale operato stessa età e categoria secondo anzianità apprendistato. |
| Grafici ed editoriali | 22-4-1977 | 9 | 14-20 (f) | 2-4 anni secondo settore | Legge + contratto. | Dal 50 al 90 % della paga base corrispondente alla categoria secondo anzianità apprendistato. |
| Carta e cartone | 1-7-1977 | — | 14-20 | 2 anni | Legge + contratto. | 60-90 % sul minimo livello categoria D/2. |
| Grafici | 15-7-1977 | — | — | 4 anni | — | 50-90 % minima categoria 3ª. |
| Fotolaboratori (e) | 1-6-1976 | 1 | 14-20 | 2 anni | — | Dal 71 al 93 % della paga base del 4º gruppo. |
| Edili e affini | 15-4-1976 | 42 | 14-20 | 3 anni o 4 anni se inizia prima dei 16 anni per i decoratori | Legge + C.c.n.l. + accordi provinciali integrativi. | Corrispondente a quella del manovale comune della stessa età ridotta del 10 % suscettibile di aumento semestrale. |

(a) Anche per età superiore 20 anni max. 12 mesi; paga personale manovalanza.

(b) 20 anni max. 12 mesi paga personale manovalanza.

(c) Eccezionalmente l'art. 6 prevede un addestramento professionale per assunti di età superiore a 20 anni, la cui durata massima è di 12 mesi; retribuzione della categoria E.

(d) Non è più ammesso periodo di apprendistato.

(e) Limitato alle attività del gruppo 3º

(f) Limiti minimi di 17 e 18 anni per alcune specializzazioni.

Segue: *Apprendistato industria*

| CATEGORIA | Data del Contratto collettivo nazionale di lavoro | C.C.N.L. Art. | Età | | Durata rapporto apprendistato | Disciplina | Minimi di retribuzione |
|--|---|-----------------------------|------|------|--|------------------|---|
| | | | min. | max. | | | |
| Cemento e amianto | 30-4-1976 | 40 | 14 | 20 | 3 anni | Legge + C.c.n.l. | Pari al minimo tabellare + premio di produzione dell'operato di 3ª categoria e rapportata all'anzianità di apprendistato (dal 60 all'85 %). |
| Legno e sughero | 17-7-1976 | 1 ss | 14 | 20 | 1-1 e 1/2 anni secondo età | Legge + C.c.n.l. | 85-95 % secondo età e anzianità apprendistato. |
| Giocattoli | 1-6-1974 | 22 | 14 | 20 | 18 mesi per categoria 1ª 12 mesi per categoria 2ª | Legge + C.c.n.l. | Dall'80 al 90 % di quella del lavoratore di età e categoria corrispondente. |
| Metalmecanica privata e installazione impianti | 1-5-1976 | 10 appendice al C.c.n.l. | 15 | 19 | 3-24 mesi (si tiene conto del livello di scolarità) | Legge + C.c.n.l. | Riferita al minimo tabellare 3ª categoria, varia in percentuale dal 65 al 90 % in relazione all'età, anzianità rapporto di apprendistato e al livello di scolarità. |
| Orafi artigiani | 15-3-1977 | 4 | 14 | 20 | 3-24 mesi (si tiene conto del livello di scolarità) | Legge + C.c.n.l. | In percentuale al minimo tabellare della 5ª categoria in relazione all'età. |
| Orafi industriali | 8-5-1976 | 1 ss allegato C.c.n.l. | 14 | 20 | Da 3 a 28 mesi (si tiene conto del livello scolare e dell'età) | Legge + C.c.n.l. | Riferita in percentuale (65-90 %) al minimo tabellare dei lavoratori di 3ª categoria, in re- |

10h

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|-------|---|------------------|--|
| Metalmecanici artigiani e installazione impianti | 24-9-1976 | 4 | 15-20 | 6 mesi - 4 anni (in relazione al settore e al livello scolastico) | Legge + C.c.n.l. | In percentuale variabile dal livello retributivo della 5ª categoria. |
| Materiali lapidei | 24-4-1976 | Iss | 15-19 | 6 mesi - 3 anni (secondo età e livello scolare) | Legge + C.c.n.l. | 60 - 95 % paga base categoria E secondo età e anzianità apprendistato. |
| Chimica e farmaceutica. | 1-4-1976 | 3 | 15-18 | 1 anno e 6 mesi a 4 anni | Legge + C.c.n.l. | 65 - 90% minimo categoria O/b secondo età e anzianità apprendistato. |
| Vetro: a) vetro artistico, ecc. | 3-7-1976 | Capitolo XV C.c.n.l. | 14-19 | 1-3 anni (in relazione età e tipo lavoro) | Legge + G.c.n.l. | Riferimento percentuale alla paga ex operaio 2ª categoria a seconda età e anzianità apprendistato. |
| b) trasformazione | 3-7-1976 | Capitolo XV C.c.n.l. | 14-19 | 6 mesi - 3 anni (in relazione età e livello di scolarità) | Legge + C.c.n.l. | Riferimento percentuale alla paga ex operaio 2ª categoria a seconda età e anzianità apprendistato. |
| Ceramica | 1-7-1976 | 4 allegato I al C.c.n.l. | 15-19 | 6 mesi - 3 anni (in relazione età e livello di scolarità) | Legge + C.c.n.l. | In percentuale con riferimento all'età e all'anzianità di prestazione |
| Lampade | 11-5-1976 | - | 15-18 | 1 anno 4 anni | Legge + C.c.n.l. | 55 - 75 % base operaio 2ª categoria secondo età e anzianità apprendistato. |

TESSILI

| Categoria | Durata | Retribuzione |
|---------------|--|--|
| | C.c.n.l. 23 settembre 1976 | Tessili varie |
| C | 12-15 mesi. | 90-95 % della paga operaia categoria corrispondente secondo anzianità apprendistato. |
| E/1 | 8-9 mesi. | 90-95 % della paga operaia categoria corrispondente secondo anzianità apprendistato. |
| E/2 | 8-9 mesi. | 90-95 % della paga operaia categoria corrispondente secondo anzianità apprendistato. |
| | | Tintoria, stamperia, finiture tessili |
| C | 15 mesi. | 93-98 % della paga operaia categoria corrispondente secondo anzianità apprendistato. |
| E | 9 mesi. | |
| | | Torcitura seta e fili artificiali e sintetici |
| E/2 | 9 mesi. | 90-95 % della paga operaia categoria corrispondente secondo anzianità apprendistato. |
| E/1 | 15 mesi. | 90-95 % della paga operaia categoria corrispondente secondo anzianità apprendistato. |
| | | Tessitura seta e fibre artificiali |
| C | 15 mesi. | 90-95 %. |
| E | 9 mesi. | 90-95 %. |
| C | 12 mesi. | 90-95 % della retribuzione operaia corrispondente categoria secondo anzianità apprendistato. |
| E/1 | 9 mesi. | |
| E/2 | 9 mesi 6 mesi) secondo le man- 3 mesi) sioni | |
| | | Trattura seta |
| E/2 | 9 mesi. | 90-95 % della retribuzione operaia corrispondente categoria secondo anzianità apprendistato. |

N. B. - Addestramento età superiore 20 anni. Max 12 mesi retribuzione manovale.

| Categoria | Durata | Retribuzione |
|--|--------------------------------|--|
| <i>Canapa, lino, cocco, etc.</i> | | |
| C | 12 mesi. | 90 - 95 % della retribuzione operaia corrispondente categoria secondo anzianità apprendistato. |
| E | 2 - 9 mesi (secondo mansioni). | 90 - 95 % della retribuzione operaia corrispondente categoria secondo anzianità apprendistato. |
| <i>Lana, feltro, etc.</i> | | |
| C | 15 mesi. | 90 - 95 % della retribuzione operaia corrispondente categoria secondo anzianità apprendistato. |
| E | 9 mesi. | |
| <i>Industria cotoniera</i> | | |
| C | 15 mesi. | 90 - 95 % della retribuzione operaia corrispondente categoria secondo anzianità apprendistato. |
| E | 9 mesi. | |
| <i>Lavorazione trecce e cappelli di paglia, etc.</i> | | |
| C | 18 mesi. | 85 - 95 % della retribuzione operaia corrispondente categoria secondo anzianità apprendistato. |
| E | 12 mesi. | |
| <p>N B. - Addestramento età superiore 20 anni. Max 12 mesi retribuzione personale manovalanza.</p> | | |

107

NOTE AL CAPITOLO PRIMO

(1) Sul problema dell'incidenza dell'istruzione e del sapere sullo sviluppo economico, v. LIONEL ROBBINS, *Teoria dello sviluppo economico nella storia del pensiero economico*, UTET, 1970.

(2) Si vedano, ad es., gli articoli 1, 12, 19 e 20 del d.d.l. A.S. n. 575, recante *Nuove norme in materia di occupazione*.

(3) L'art. 1 del d.d.l. A.S. n. 1398, recante il *Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore*, approvato dalla Camera dei deputati, specifica che la scuola secondaria superiore si propone, tra l'altro, di realizzare, in rapporto agli indirizzi prescelti, una preparazione culturale e professionale di base, che consenta sia l'ingresso nel mondo del lavoro, sia l'accesso a studi superiori.

(4) Gli altri enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno sono la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud S.p.A. (INSUD), la Finanziaria agricola meridionale S.p.A. (FINAM), la Finanziaria meridionale S.p.A. (FIME).

(5) In uno dei quaderni di formazione edito nel 1976 dalle Industrie Pirelli, a cura del Gruppo Formazione della Direzione del Personale delle società e intitolato *Informatrix*, scrive M. UNNIA: «l'assunto ispiratore è che l'informatica, intesa come tecnologia del trattamento delle informazioni e come industria produttrice di hardware e di software, è una variabile strategica dello sviluppo di un paese industriale».

Sull'utilizzo degli elaboratori elettronici da parte della Pubblica Amministrazione statale, v., fra l'altro, *Le strutture amministrative e l'automazione*, Atti del Convegno organizzato sul tema dall'Istituto nazionale per l'incremento della produttività; invece, sul tema dell'informatica al servizio degli enti locali si vedano gli atti del convegno organizzato nella seconda metà del 1976 dall'Associazione siciliana amministratori comunità ed enti locali.

(6) Così si esprime la Relazione al testo del disegno di legge.

(7) Dalla relazione dell'On. Bonalumi all'A.C. n. 1348 recante la *Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori*.

(8) Sul rapporto scuola-impresa v. le interessanti osservazioni di G. DE RITA, *Scuola e mercato del lavoro*, al XX Convegno nazionale sul tema « Istruzione e occupazione ». Roma, 20-21 ottobre 1977. (Ente Palazzo della civiltà del lavoro).

(9) In tale ottica di lungo periodo va attentamente valutata la posizione di alcuni partiti politici che, con l'intento di creare canali formativi alternativi a quelli statali, sopravvalutano il problema del finanziamento alle Regioni in tale settore. D'altra parte, tenuto conto dell'atteggiamento più favorevole della famiglia media italiana a un inserimento del giovane in una struttura formativa scolastica piuttosto che in una struttura formativa regionale, occorre pianificare la spesa pubblica per la formazione rispettando priorità di intervento a favore della scuola statale in termini di mezzi e di attrezzature di laboratorio.

Il pericolo di creare doppioni formativi è latente, ma non è più il tempo di avallare gestioni e politiche anomale.

(10) Cfr. *Notiziario Giovani*, n. 2, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale degli A.A.G.G. e del Personale.

(11) La stessa legge prevede, comunque, che il numero minimo delle ore destinate alla formazione non può essere inferiore al 30% delle ore complessive del contratto di formazione.

(12) In tal senso, R. SCALIA, *Il contratto di formazione*, in « *Consulenza* », n. 17, Buffetti Ed., 1978. Sull'istituto del contratto di formazione v. il commento alla legge 1° giugno 1977, n. 285, prima delle modifiche, di T. TREU in *Le nuove leggi civili d'Italia commentate*, n. 2, CEDAM, 1978; inoltre, interessanti osservazioni sono svolte da S. SAETTA, *Contratti di formazione (contributo all'interpretazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, per l'occupazione giovanile)* in « *Il diritto del lavoro* », n. 5/78, pag. 337 e ss.

(13) Sono quegli enti che operano nel campo della produzione e degli scambi, svolgendo attività esclusivamente o prevalentemente economiche (industriali, commerciali, creditizie, assicurative...; per esempio, IRI, ENI, ENEL, Banco di Napoli, INA, enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali in imprese economiche private): così, SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, X edizione, pag. 137 e ss. Jovene, 1969.

Ricordiamo tra gli enti pubblici economici che operano direttamente nel campo della industria, del commercio, dei servizi, ecc., entrando in concorrenza con imprese private, l'Istituto cotoniero italiano, l'Ente nazionale serico, l'Ente zolfi italiani, l'Ente nazionale risi, il Consorzio nazionale produttori canapa.

(14) Si deve ritenere che, nel caso di richiesta nominativa per l'assunzione di un giovane con contratto di formazione, il quale sia iscritto in una Sezione diversa da quella in cui si svolge l'attività lavorativa, la Sezione di collocamento alla quale è pervenuta la richiesta di avviamento, in ossequio al principio della mobilità territoriale della manodopera, dovrà attivarsi per il rilascio del nulla-osta secondo la procedura prevista nei casi analoghi per gli avviamenti con il collocamento ordinario.

(15) V. circolare esplicativa n. 84 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale del Collocamento della manodopera (riportata a pag. 47 e ss.).

(16) Si condivide quanto nota SERGIO BRUNO, in *Disoccupazione giovanile e azione pubblica*, Universale Paperback, Il Mulino, 1978, pag. 209: « L'intreccio tra addestramento formale e addestramento sul lavoro è una cosa estremamente sensata, ma a patto che questo intreccio sia determinabile caso per caso: non vi è nessuna ragione plausibile perché

l'addestramento formale sia necessario sempre per una durata determinata e continuativa, e nella fase iniziale del rapporto di lavoro».

(17) « In relazione al disposto dell'art. 8, per i soli fini di cui alla presente nota e nelle more dell'approvazione del d.d.l. sulla riforma del collocamento e del d.d.l. quadro sulla formazione professionale, per «livello di professionalità» va intesa la categoria o il livello di inquadramento del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore produttivo in cui il giovane è stato inserito, corrispondente, in base alle declaratorie del contratto stesso, alle mansioni effettivamente svolte. Le attività formative-integrative delle attività di lavoro dovranno perciò essere attinenti, sul piano tecnico-professionale a tali declaratorie (Circolare Ministero del lavoro, Direzione Generale Orientamento e Addestramento professionale, n. 121 del 7 giugno 1977).

(18) Si sono estesi praticamente ai giovani impegnati in contratto di formazione i benefici della legge 31 maggio 1975, n. 191, il cui art. 20 concede agli alunni delle scuole medie superiori il rinvio della chiamata alle armi *fino al compimento del 22° anno di età e fino al 24° di età* per i giovani che frequentano corsi di formazione professionale.

(19) In senso difforme, R. Scalia, art. cit., Consulenza n. 17/78, Bufetti Editore.

(20) Le Regioni hanno predisposto una ulteriore serie di incentivi a favore di imprese che assumono giovani con contratti di formazione.

Al riguardo, si riportano alcuni articoli della legge regionale siciliana 18 agosto 1978 n. 37, recante «Norme regionali integrative della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, sulla occupazione giovanile»: «Alle aziende artigiane che assumono anche mediante contratti di formazione, oltre alle provvidenze previste dalla legislazione vigente, la Regione corrisponde, per ogni giovane assunto..., un ulteriore contributo di L. 40.000 mensili per un periodo massimo di ventiquattro mesi» (art. 16); «Ai datori di lavoro privati operanti nel settore industriale che assumono giovani provenienti dalle liste speciali..., è altresì concesso un contributo integrativo di quello statale nella misura di L. 80.000 per ciascuna unità lavorativa assunta. L'attività di formazione, ai fini della concessione del contributo, può essere organizzata anche presso le aziende dei datori di lavoro...».

Quando il contributo è concesso a enti pubblici economici con esclusione di quelli regionali ed alle imprese private, datori di lavoro, l'erogazione è subordinata all'impegno di assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, al termine del corso, non meno del 25% dei corsisti. (art. 25, 4° comma e ss.).

(21) Si ricordino la normativa della legge 482 per il calcolo degli invalidi, le disposizioni dell'art. 19 (reintegrazione nel posto di lavoro) e del titolo III (dell'attività sindacale) della legge 20 maggio 1970 n. 300, la norma sui licenziamenti individuali (art. 11 della legge 15 luglio 1976, n. 604).

(22) Scrive G. BRUNO, *op. cit.*; pag. 11: «...da molte parti si parla di un «Agenzia del lavoro» che chissà perché dovrebbe finalmente risolvere una buona parte dei problemi occupazionali che ci affliggono. Eppure ci vuol poco a capire che i nodi della questione sono molti e di

solida radice, che essi non possono essere sciolti se non decidendosi ad affrontare un vasto insieme di punti di contrasto che, proprio perché tali, vengono rinviati o risolti insufficientemente da anni: riforma del collocamento, riforma della pubblica amministrazione, problema degli alloggi, miglioramento dei trasporti pubblici, revisione del sistema assistenziale, autonomia fiscale degli enti locali, revisione dei patti agrari in funzione di una rimobilitazione della terra, investimenti maggiori e diversi nel Mezzogiorno, ecc. — O forse si pensa che il problema della mobilità e dell'incremento dell'occupazione sia oggi risolvibile facendo leva su una forse malintesa, nuova disponibilità dei sindacati, taumaturgicamente lubrificata da un fantasma convenzionalmente definito «agenzia del lavoro»?

(23) Per notizie estremamente interessanti sullo stato di attuazione dell'esperimento-pilota di gestione automatizzata del collocamento, condotto in via autonoma dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, v. M. PERSICO, *Il computer al servizio degli Uffici di collocamento*, in *Data Report* n. 2, 1978, pag. 2 e ss.

Tale esperimento, una volta completato ed esteso a tutto il territorio nazionale, porrà l'Italia in posizione di avanguardia rispetto a tutti i Paesi della Comunità nella gestione automatizzata del collocamento.

(24) Per una specifica esemplificazione dei requisiti professionali v. la *Circolare* n. 84 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale del collocamento della manodopera, riportata all'inizio del testo.

(25) Lo stesso articolo nella formulazione originaria prevedeva che i datori di lavoro, che assumessero giovani iscritti nelle liste speciali, nel caso in cui effettuassero licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruivano delle agevolazioni previste dalla legge, decadessero dai benefici da questa previsti con l'obbligo di rimborsare quanto percepito.

(26) Cfr., ad esempio, l'art. 6 della legge regionale umbra 25 agosto 1978, n. 47, recante «Norme in materia di formazione professionale».

(27) La Regione, comunque, dovrà preventivamente accertare la necessaria idoneità tecnica delle aziende disponibili ad effettuare tali esperimenti.

Se l'accertamento si rivela positivo, quelle certe aziende saranno tenute in considerazione ai fini della predisposizione dei piani di attività formativa regionali.

(28) Cfr., in tal senso, F. FANTECEDRO, *Note in tema di contratto di lavoro a tempo determinato*, in *Lavoro e Previdenza* oggi, pag. 119.

In uno studio realizzato in Francia dal Segretariato generale del Comitato del lavoro femminile nel marzo del 1974, si rileva che su 1.224.000 lavoratori a tempo parziale censiti l'83% era costituito da donne e che la metà delle 57.000 che avevano un'attività stagionale l'esercitavano a tempo parziale.

Inoltre «nonostante la legge del 19 giugno 1970 che ha introdotto il lavoro a tempo parziale per i funzionari dello Stato, 63.000 donne solamente esercitavano un'attività di questo tipo, cioè solo il 7,4% delle impiegate dello Stato».

(29) V., al riguardo, IOLE BAGNOLI, *Vecchie esperienze nuove possibilità*, in *Rassegna sindacale* n. 27, 1978, a cura della CGIL.

(30) Da *Notes du Ministère du Travail, de l'emploi et de la population*, n. 30 del 19 novembre 1973.

Sulla diffusione del fenomeno del lavoro a tempo parziale in alcuni Paesi e sui problemi che solleva, v. JEAN HALLAIRE, *L'emploi à temps partiel*, a cura dell'OCDE, Parigi 1968.

(31) Il CNEL proponeva, inoltre, che la durata fosse portata a 12 mesi, rinnovabile anche per periodi inferiori, tenuto conto della durata dei processi formativi predisposti dalle regioni; che la retribuzione, infine, dovesse essere quella effettivamente corrisposta in azienda, a parità di condizioni, in proporzione del periodo lavorato (CNEL, parere cit., n. 166/114, Roma 1978, stampato in proprio).

(32) V. BALZARINI, *La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*, Milano, 1966; MATTARELLA, *Il contratto di lavoro a tempo determinato*, Milano, 1970; MONTUSCHI, *In merito alla nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nella legge 18 aprile 1962, n. 230*, in *Riv. giur. lav.*, 1962, I.

(33) In tal senso si esprime PAOLA MORGERA, *Lavoro a tempo parziale: costituzione del rapporto*, in *Il diritto del lavoro*, n. 5/1977.

Alla Camera dei deputati sono state presentate, agli inizi del 1978, la proposta di legge n. 2072 «*Norme per la tutela del lavoro a tempo parziale*» (Boffardi ed altri) e quella n. 2098 «*Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale*» (Tedeschi ed altri) con una ampia relazione e precisi riferimenti alla legislazione straniera.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha recentemente predisposto il testo di disegno di legge per la regolamentazione della materia, sul quale sta ricercando il consenso delle parti sociali.

(34) Nell'attesa di una disciplina legislativa di carattere generale, si può utilizzare la regolamentazione collettiva: il contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti, stipulato il 21 marzo 1975 (in particolare, art. 8) e quello del personale dipendente dalle società a partecipazione statale concessionarie di autostrade, stipulato l'11 maggio 1973 (in particolare, art. 3.)

In dottrina, v. ARDAU, *Parere legale sul trattamento del lavoro a part-time*, in *Orient. giur. lav.*, 1972, pag. 509 e ss.

In ogni caso, si ricorda la legislazione vigente per i c.d. «*fattori spiccioli di campagna*» (d.P.R. 14 luglio 1970, n. 1010) e per i lavoratori domestici (le fonti del rapporto di lavoro domestico vedile citate in A. LORUSSO, *Disciplina giuridica del lavoro domestico*, Cappelli 1975).

CAPITOLO SECONDO

GIOVANI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. - LE PROPOSTE LEGISLATIVE SUL TEMA.

Durante il quinto governo Moro il problema della disoccupazione giovanile era stato preso in esame e si erano predisposti uno o più progetti di legge governativi per permettere ai giovani:

a) di acquisire nelle imprese un'esperienza professionale mediante contratti di formazione sul lavoro (avendo poi la possibilità di proseguire con regolare rapporto di lavoro);

b) di essere utilizzati nei servizi sociali della pubblica amministrazione « in attività nelle quali fosse presente una sicura utilità sociale e che fornissero occasioni di qualificazione professionale ».

In tale contesto assume rilevanza la proposta di legge Giovannardi ed altri (A.C. n. 53, « Provvedimenti per l'occupazione giovanile »), che all'art. 2 individua i settori pubblici di intervento (scuola, sanità pubblica, terziario pubblico qualificato). Tale proposta, però, riesce a trovare poco spazio di inserimento nel complesso normativo elaborato al riguardo dal Senato, il quale nella seduta del 28 aprile 1977 aveva trasfuso in un unico testo il d.d.l. governativo n. 309 « Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati » e le proposte di legge n. 84 (Ziccardi ed altri), n. 203 (Ferralasco ed altri) e n. 408 (Fermariello ed altri) sullo stesso tema.

A tal proposito ci pare utile cogliere la diversa impostazione che le varie parti politiche davano al problema dell'apertura più o meno ampia del settore pubblico alla pressione che le masse giovanili esercitavano sullo stesso.

Il d.d.l. governativo n. 309 si presentava, al riguardo, estremamente flessibile nelle soluzioni, prevedendo la percorrenza sia della strada dell'inserimento « provvisorio » dei giovani nell'apparato pubblico statale e regionale attraverso la predisposizione di progetti spe-

cifici finalizzati (1) sia di quella dell'inserimento stabile nell'amministrazione statale con l'adozione del meccanismo della riserva dei posti a favore di giovani.

In effetti, a una lettura attenta della normativa riguardante i progetti specifici finalizzati, è dato di cogliere nell'art. 14 del testo citato del d.d.l. governativo l'impianto di base che sarebbe stato, poi, recepito dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Invece, l'ipotesi del piano triennale (1976-77-78), durante il quale si sarebbero dovuti assumere in organico i giovani di età non superiore a 28 anni, fu accolta con una certa ostilità dalle forze politiche, le quali in quel periodo vivevano in prima persona le vicende dei cosiddetti «enti inutili» (2) e subivano l'influenza della campagna di stampa del periodo, che era di rigetto nei confronti di tutto ciò che si etichettasse con il termine «burocrazia».

È interessante, però, individuare le ragioni per le quali il Governo propose alle parti politiche tale piano triennale.

Si giustificò la scelta fatta con i risultati di una indagine, secondo la quale il numero totale dei giovani presenti nella pubblica amministrazione è piuttosto basso, aggirandosi sul 10% del totale, pur essendo lo Stato «il più grande datore di lavoro unitario nel Paese che assume solo ai livelli iniziali della carriera», individuandone le cause:

— nell'invecchiamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

— nei lunghi tempi tecnici di reclutamento;

— nella prassi molto diffusa di ingresso nelle varie carriere in età non più giovanile (3).

Ed è in relazione a siffatta situazione che il d.d.l. governativo prevedeva che il 25% dei posti disponibili nel ruolo organico delle pubbliche amministrazioni per gli anni 1976, 1977 e 1978 fosse destinato a giovani di età non superiore ai 28 anni.

Ma la fissazione del citato limite massimo di età per la partecipazione al concorso speciale (fissazione contenuta nell'art. 16 dell'A.S. n. 309) si rivela, alla luce, poi, del successivo art. 18, ulteriormente riduttiva della gamma di possibilità di accesso alle varie carriere.

Infatti, si stabiliva che per poter essere ammessi ai corsi di formazione professionale, di cui parleremo più innanzi sotto il profilo della introduzione di un diverso meccanismo di accesso al settore pubblico statale, i giovani dovevano essere in possesso, tra l'altro, dei seguenti requisiti:

a) per la carriera direttiva tecnica: diploma di laurea ed età non superiore ad anni 28;

b) per la carriera direttiva amministrativa: diploma di laurea ed età non superiore a 26 anni;

c) per la carriera di concetto: diploma di scuola media superiore ed età non superiore a 22 anni;

d) per la carriera esecutiva: diploma di scuola media inferiore ed età non superiore a 20 anni;

e) per la carriera ausiliaria: adempimento della scuola dell'obbligo ed età non superiore a 25 anni.

1.1. - *Il nuovo sistema il reclutamento: una ipotesi di lavoro.*

Il sistema concorsuale per l'accesso alle varie carriere statali, previsto dal Titolo II del d.d.l. governativo A. S. n. 309, recante « Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati », è stato elaborato al solo fine di « offrire una prospettiva di lavoro qualificato destinato a dare frutti ed a moltiplicare, in una reazione a catena, l'effetto positivo rappresentato dall'incorporazione di nuovi assunti, di preparazione particolare, in seno alle strutture amministrative » (4).

Esso, d'altra parte, può ben costituire una prima ipotesi di lavoro, bisognevole certamente di ulteriori approfondimenti e di verifiche alla luce della nuova filosofia che ispira il rapporto di pubblico impiego (5) e dell'evoluzione dello stesso verso momenti di sempre maggiore professionalizzazione (6).

La istituzione dei ruoli unici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (7) postula, in effetti, al livello iniziale di ogni carriera dell'amministrazione dello Stato la predisposizione di aree di preparazione culturale che, se necessitano di un certo grado di specializzazione in rapporto alle funzioni che il personale è tenuto a svolgere, possono ben essere inizialmente omogenee in relazione alla mobilità interministeriale che si intende realizzare.

Ci pare utile ricordare, anche se schematicamente, gli stadi della procedura concorsuale, quale essa risulta definita dagli articoli 17 e ss. del citato d.d.l. governativo A.S. n. 309:

Pubblicazione del bando di concorso.

L'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della Pubblica Amministrazione, dei bandi di concorso (per le varie carriere) in relazione ai fabbisogni funzionali, qualitativi nonché territoriali delle singole Amministrazioni, è il primo atto di tale procedura.

I bandi di concorso determinano il numero dei posti messi a concorso relativi anche a più anni solari (8), i titoli valutabili e il relativo punteggio, le modalità e i criteri di svolgimento delle singole prove, nonché le sedi di servizio e il tempo minimo di permanenza in ciascuna sede.

Selezione e reclutamento.

La selezione e il reclutamento dei giovani sono organizzati e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio per l'Organizzazione della pubblica amministrazione — di concerto con i Ministeri interessati.

Tale fase si suddivide in queste operazioni:

- a) presentazione delle domande da parte dei giovani;
- b) valutazione dei titoli e degli esami obiettivi a risposta sintetica;
- c) ammissione ai corsi di formazione professionale, entro il numero di posti a disposizione per ciascuna carriera o specializzazione, dei candidati che abbiano conseguito non meno del 50 % del punteggio massimo complessivo previsto per i titoli e le prove scritte.

Frequenza da parte dei giovani dei corsi di formazione o di addestramento.

Tali corsi vengono organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione che può avvalersi:

- delle strutture esistenti presso le singole Amministrazioni;
- delle strutture scolastiche o universitarie.

I corsi hanno la durata di 12 mesi effettivi per le carriere direttive; di un periodo *non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei* per le altre carriere.

Lo svolgimento dei corsi prevede l'effettuazione di attività pratico-operative, presso le Amministrazioni interessate, e di studio in un rapporto del 40 e del 60 % dell'orario di servizio vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Formazione della graduatoria di merito.

Essa viene curata dalla Direzione del corso di ciascuna carriera tenendo conto:

- a) dei giudizi delle Amministrazioni interessate;
- b) delle valutazioni dei docenti addetti allo svolgimento dei corsi.

Per la formazione della graduatoria valgono i titoli di precedenza e di preferenza previsti per i concorsi pubblici.

Immissione nei ruoli organici.

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria nazionale di merito, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, sono immessi nei ruoli unici nazionali della Presidenza del Consiglio, venendone a costituire i nuclei iniziali.

Essi sono destinati alle singole Amministrazioni in relazione ai rispettivi fabbisogni così come determinati nei bandi di concorso.

La nomina in ruolo decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data di inizio dei corsi di formazione.

L'articolo proposto, anche se, in linea di massima non solleva problemi di carattere costituzionale, (si potrebbe, però, valutare con maggiore attenzione la possibilità di estendere il sistema concorsuale previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, recante « Riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della pubblica amministrazione », nella parte in cui, trattando del corso-concorso per la carriera direttiva amministrativa prevede che al corso di formazione venga ammesso un numero di persone superiore del 20 % rispetto a quello che alla fine del corso potrà venire a far parte dell'organico) si qualifica per la carica innovativa che viene a incidere sulle modalità di reclutamento della pubblica amministrazione.

Ma è proprio la sua collocazione in un provvedimento avente carattere di straordinarietà, quale quello sulla occupazione giovanile, che rende poco accettabile l'articolato alle parti politiche (9) tanto che, in sede di approvazione dei testi legislativi presentati (10) al Senato e unificati in una nuova stesura normativa, esso viene stralciato.

2. - L'ATTUAZIONE PRATICA DEGLI ARTICOLI 26 E 27 DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285.

2.1. - *La ripartizione dei fondi disponibili.*

La legge 1° giugno 1977, n. 285, recante « Provvedimenti per la occupazione giovanile », prevede che per il periodo di applicazione della stessa le Amministrazioni centrali dello Stato e le Regioni, su propria iniziativa e su iniziativa dei Comuni e delle Comunità montane (11), predispongano dei progetti specifici per servizi socialmente utili che si possono riferire ai seguenti settori:

- beni culturali ed ambientali;
- patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;
- prevenzione degli incendi nei boschi;
- servizi antincendi;
- aggiornamento del catasto;
- turismo e ricettività;
- ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

- servizi in materia di motorizzazione civile;
- servizi in materia di trattamento pensionistico demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;
- carte *geologiche*, sismiche e delle acque;
- *assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca*;
- *sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi*;
- servizi di rilevanza sociale (12).

I progetti specifici riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere da attuare nei settori sopraindicati.

Essi devono prevedere, inoltre, le connesse attività di formazione professionale, indicare i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

L'art. 25 della legge in esame affida al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), dopo aver acquisito il parere della Commissione interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48:

1) la determinazione dei criteri generali di intervento nei settori specificati;

2) la ripartizione dei fondi tra le amministrazioni dello Stato e le singole Regioni (fatta salva la riserva del 70 % delle disponibilità a favore delle Regioni meridionali);

3) la indicazione della durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori per un massimo di 24 mesi (13).

Per renderci conto, comunque, della incidenza che ha avuto il costo per la realizzazione dei servizi socialmente utili sul totale delle disponibilità fornite dalla legge 1° giugno 1977 per il 1977, il 1978 e il 1979 (14), ci pare utile procedere sistematicamente a una ripartizione dei fondi stessi così come è stata disposta dalle delibere del CIPE del 30 novembre 1977 (15).

Disponibilità globale:

| | 1978 | 1979 | TOTALE |
|------------------------|-------|-------|--------|
| — competenza | 380 | 320 | 700 |
| — riporto 77 | 90 | — | 90 |
| | ————— | ————— | ————— |
| | 470 | 320 | 790 |

di cui:

| | | |
|---|-----|--------------|
| A) per progetti socialmente utili | 310 | 140 (o più) |
| B) per altri usi (16) | 160 | 180 (o meno) |

In definitiva, si nota come per il 1978, in cui sono state anche utilizzate le disponibilità per il 1977, il 66 % dei fondi è stato destinato per il finanziamento dei progetti per servizi socialmente utili; invece, per l'anno successivo, pur se la somma disponibile in assoluto è inferiore del solo 15 % rispetto a quella del 1978, i fondi destinati al finanziamento dei progetti per servizi socialmente utili calano al 44 % del totale.

In ogni caso, la ripartizione tra Stato e Regioni dei fondi per i servizi socialmente utili è stata definita sulla base di un accantonamento pari al 60 % a favore delle Regioni e al 40 % a favore dello Stato (delibera CIPE del 30 novembre 1977).

Pertanto, le disponibilità (in miliardi di lire) di cui al punto A), risultano così suddivise:

— alle Regioni (60 % di A)

| | 1978 | 1979 | TOTALE |
|------------------------|------|------|--------|
| Competenza | 136 | 84 | |
| Residui 1977 | 48 | | |
| | — | — | — |
| | 186 | 84 | 270 |

di cui alle Regioni meridionali il 70 % pari a 130,2 miliardi e la rimanenza (30 %) pari a 55,8 miliardi al Centro Nord;

— alle Amministrazioni centrali (40 % di A)

| | 1978 | 1979 |
|------------------------|------|---------|
| Competenza | 92 | 56 |
| Residui 1977 | 32 | |
| Totale | 124 | 56 |
| Accantonati | — 4 | — 11,55 |
| | — | — |
| Disponibili | 120 | 44,45 |

di cui alle Regioni meridionali il 70 % = 84 miliardi e alle Regioni del Centro Nord il 30 % = 36 miliardi.

L'attribuzione della somma, così enucleata, viene effettuata, alle singole Regioni quindi, in proporzione al numero dei giovani iscritti nelle liste speciali di ciascuna Regione alla data dell'11 agosto 1977:

| REGIONI | Stanziamenti 1977-78 | Stanziamenti 1979 | Stanziamenti complessivi |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <i>Regioni del Centro Nord</i> | | | |
| Piemonte | 5.613.480.000 | 2.535.120.000 | 8.148.600.000 |
| Valle d'Aosta | 94.860.000 | 42.840.000 | 137.700.000 |
| Lombardia | 8.051.940.000 | 3.636.360.000 | 11.688.300.000 |
| Bolzano | 139.500.000 | 63.000.000 | 202.500.000 |
| Trento | 630.540.000 | 284.760.000 | 915.300.000 |
| Veneto | 5.340.060.000 | 2.411.640.000 | 7.751.700.000 |
| Friuli | 1.383.840.000 | 624.960.000 | 2.008.800.000 |
| Liguria | 3.236.400.000 | 1.461.600.000 | 4.698.000.000 |
| Emilia-Romagna | 5.485.140.000 | 2.477.160.000 | 7.962.300.000 |
| Toscana | 7.432.560.000 | 3.356.640.000 | 10.789.200.000 |
| Umbria | 2.801.160.000 | 1.265.040.000 | 4.066.200.000 |
| Marche | 2.951.820.000 | 1.333.080.000 | 4.284.900.000 |
| Lazio | 12.638.700.000 | 5.707.800.000 | 18.346.500.000 |
| TOTALE A | 55.800.000.000 | 25.200.000.000 | 81.000.000.000 |
| <i>Territori meridionali</i> | | | |
| Toscana | 26.040.000 | 11.760.000 | 37.800.000 |
| Marche | 598.920.000 | 270.480.000 | 869.400.000 |
| Lazio | 5.247.060.000 | 2.369.640.000 | 7.616.700.000 |
| Molise | 1.757.700.000 | 793.800.000 | 2.551.500.000 |
| Abruzzo | 5.728.800.000 | 2.587.200.000 | 8.316.000.000 |
| Campania | 42.575.400.000 | 19.227.600.000 | 61.803.000.000 |
| Puglie | 19.087.320.000 | 8.620.080.000 | 27.707.400.000 |
| Basilicata | 4.075.260.000 | 1.840.440.000 | 5.915.700.000 |
| Calabria | 13.801.200.000 | 6.232.800.000 | 20.034.000.000 |
| Sicilia | 27.875.820.000 | 12.589.080.000 | 40.464.900.000 |
| Sardegna | 9.426.480.000 | 4.257.120.000 | 13.683.600.000 |
| TOTALE B | 130.200.000.000 | 58.800.000.000 | 189.000.000.000 |
| TOTALE GENERALE A + B | 186.000.000.000 | 84.000.000.000 | 270.000.000.000 |

Le Regioni, comunque, sempre sulla base delle direttive fornite dal CIPE, che erano state valutate preventivamente dal Centro di economia del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si sono attenute nella elaborazione, prima, e nella gestione, poi, dei progetti ai seguenti criteri:

— la durata di esecuzione di ciascun progetto per ogni singolo gruppo di giovani assunti *non supera in ogni caso i dodici mesi* per favorire al massimo una più larga occupazione dei giovani (17);

— le spese per le retribuzioni del personale sono ammesse unicamente nei limiti indicati dall'art. 26;

— le eventuali spese per le attrezzature e per il funzionamento collegate all'attuazione di ciascun progetto sono ammesse, nell'ambito del costo complessivo del progetto stesso, *nella misura massima del 10% di tale costo, e, le spese per la formazione professionale, nel limite di L. 1.000 per ogni ora di formazione per allievo* (18).

Quando, però, i progetti delle Regioni furono presentati al CIPE per l'approvazione il 30 novembre 1977 il Centro di Economia del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale era riuscito naturalmente a valutare tecnicamente solo quelli trasmessi entro quella data dalle seguenti Regioni: Piemonte - Friuli-Venezia Giulia - Emilia Romagna Toscana - Umbria - Marche - Abruzzo - Molise - Campania - Basilicata - Calabria.

Ma le Regioni suindicate, molto probabilmente nell'intento di risultare aggiudicatrici delle maggiori quote possibili di finanziamento e anche più istituzionalmente allenate alla predisposizione di sistemi progettuali (19), avevano predisposto una serie di progetti che finiva per assorbire la maggior parte dei fondi disponibili, rimanendo ancora da valutare sia funzionalmente che finanziariamente i progetti delle rimanenti nove Regioni (20).

In definitiva, quindi, lo schema procedurale adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, in secondo tempo, fatto proprio dal CIPE, nella gestione di una parte della legge che attivava occupazione giovanile, sia pure temporanea, più di qualsiasi altro, si è rilevato il più confacente a perseguire gli obiettivi di efficacia e di efficienza che l'apparato amministrativo, sia esso statale che regionale, deve essere sempre in grado di conseguire.

D'altra parte, si è dimostrato utile creare dei margini di flessibilità nella gestione dei progetti stessi a favore delle Regioni: infatti nel caso in cui qualche Regione ha ritenuto che un certo progetto, che aveva subito delle riduzioni a seguito della determinazione del CIPE, dovesse essere mantenuto nella sua originarietà, la stessa lo ha integrato finanziariamente senza alcun vincolo di spesa (21).

Si ricorda, a tale proposito come la Regione Abruzzi con legge 12 aprile 1978, n. 20 ha già definito un programma di spesa integrativo di quello statale (cioè ex legge n. 285) per il finanziamento

Progetti predisposti per i settori

| MINISTERO E PROGETTO | Numero giovani | | | Quota di spesa per l'esercizio 1977-1978 | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|-----------------------|
| | C.N. | S | Tot. | Centro-Nord | Sud |
| <i>Ministero Lavoro</i> | | | | | |
| 1) Servizi Impiego | 2.395 | 2.226 | 4.621 | 9.718.332.780 | 9.059.131.905 |
| 2) Ispezioni lavoro | 896 | 1.785 | 2.681 | 5.061.057.484 | 9.992.701.058 |
| <i>Ministero Pubblica Istruzione</i> | | | | | |
| 1) Istituti agrari | 149 | 376 | 525 | 603.943.434 | 1.525.333.682 |
| <i>Ministero Tesoro</i> | | | | | |
| 1) Direzioni provinciali (pens.) . | 1.027 | 623 | 1.650 | 3.839.413.211 | 2.551.146.029 |
| 2) Ragionerie provinciali (pens.) . | 411 | 240 | 651 | 1.648.523.607 | 953.910.077 |
| <i>Ministero Finanze</i> | | | | | |
| 1) Catasto | 1.244 | 1.740 | 2.984 | 5.079.423.889 | 7.032.785.192 |
| <i>Ministero Trasporti</i> | | | | | |
| 1) Controllo autoveicoli | 136 | 436 | 572 | 584.663.458 | 1.784.622.570 |
| 2) Autotrasporto merci | 66 | 210 | 276 | 261.303.402 | 811.134.228 |
| <i>Ministero Interni</i> | | | | | |
| 1) Servizi antincendi aeroporti . . | 245 | 319 | 564 | 1.407.534.099 | 1.832.712.232 |
| 2) Servizi antincendi tecnici . . . | 55 | 22 | 77 | 227.631.657 | 91.422.546 |
| <i>Ministero beni culturali</i> | | | | | |
| 1) Arti | | | | | |
| 2) Archivi | 1.633 | 5.869 | 7.502 | 7.568.172.468 | 27.817.856.822 |
| 3) Biblioteche | | | | | |
| TOMAXI PARTIAXI | 8.257 | 13.846 | 22.103 | 35.999.999.489 | 63.452.755.341 |

spressamente indicati nell'art. 26

| Quota di spesa per l'esercizio 1979 | | | | Quota generale di spesa |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| TOTALE ITALIA | Centro-Nord | Sud | TOTALE ITALIA | TOTALE GENERALE ITALIA |
| 18.777.463.685 | 3.599.925.742 | 3.355.740.095 | 6.955.665.837 | 25.733.129.522 |
| 15.053.758.542 | 1.874.748.940 | 3.701.558.942 | 5.576.307.882 | 20.630.066.424 |
| 2.129.277.116 | 223.717.109 | 565.024.200 | 788.741.309 | 2.918.018.425 |
| 6.390.559.240 | 1.422.219.891 | 945.011.971 | 2.367.231.862 | 8.757.791.102 |
| 2.602.433.684 | 610.656.975 | 353.353.923 | 946.010.898 | 3.566.444.582 |
| 12.112.209.081 | 1.881.552.339 | 2.605.128.548 | 4.486.680.887 | 16.598.889.968 |
| 2.369.286.028 | 216.575.300 | 661.071.598 | 877.646.898 | 3.246.932.926 |
| 1.072.437.630 | 96.794.263 | 300.466.008 | 397.260.271 | 1.469.697.901 |
| 3.240.246.331 | 521.388.147 | 678.885.268 | 1.200.273.415 | 4.440.519.746 |
| 319.054.203 | 84.321.367 | 33.865.942 | 118.187.309 | 437.241.512 |
| 35.386.029.290 | 2.803.450.024 | 10.304.463.702 | 13.107.913.726 | 48.493.943.016 |
| 99.452.754.830 | 13.335.350.097 | 23.504.570.197 | 36.839.920.294 | 136.292.675.124 |

Progetti predisposti per i settori e

| MINISTERO E PROGETTO | Numero giovani | | | Quota di spesa per l'esercizio 1977-1978 | |
|--|----------------|--------|--------|--|----------------|
| | C.N. | S | Tot. | Centro-Nord | Sud |
| Quota da realizzarsi nelle regioni meridionali dei | | | | | |
| <i>Presidenza del Consiglio</i> | | | | | |
| 1) Scuola superiore | — | 21 | 21 | — | 80.791.190 |
| <i>Ministero delle Finanze</i> | | | | | |
| 1) Dogane, II.DD. etc. | — | 1.997 | 1.997 | — | 7.499.598.552 |
| <i>Ministero Pubblica Istruzione</i> | | | | | |
| 1) Provveditorato studi | — | 669 | 669 | — | 2.365.332.527 |
| <i>Ministero Tesoro</i> | | | | | |
| 1) Direzione generale | — | 8 | 8 | — | 30.852.714 |
| <i>Ministero Grazia e Giustizia</i> | | | | | |
| 1) Controversie lavoro | — | 700 | 700 | — | 1.687.230.338 |
| 2) Istituti prevenzione | — | 654 | 654 | — | 3.138.788.762 |
| 3) Servizi sociali | — | 140 | 140 | — | 490.672.072 |
| <i>Ministero Interno</i> | | | | | |
| 1) Servizi amministrativi | — | 351 | 351 | — | 1.280.882.707 |
| <i>Ministero Trasporti</i> | | | | | |
| 1) Aviazione civile | — | 61 | 61 | — | 269.857.938 |
| <i>Ministero Lavori Pubblici</i> | | | | | |
| 1) ANAS | — | 778 | 778 | — | 2.440.791.781 |
| 2) Amministrazione periferica | — | 305 | 305 | — | 1.262.446.589 |
| TOTALI PARZIALI | — | 5.684 | 5.684 | — | 20.547.245.170 |
| TOTALI GENERALI | 8.257 | 19.530 | 27.787 | 45.999.999.489 | 84.000.000.511 |

12h

spressamente indicati nell'art. 26

| Quota di spesa per l'esercizio 1979 | | | | Quota generale di spesa |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| TOTALE ITALIA | Centro-Nord | Sud | TOTALE ITALIA | TOTALE GENERALE ITALIA |
| Progetti riferiti ai «Servizi di rilevanza sociale» | | | | Servizi rilevanza sociale |
| — | — | 29.927.810 | — | 110.719.000 |
| — | — | 2.778.048.448 | — | 10.277.647.000 |
| — | — | 876.181.782 | — | 3.241.514.309 |
| — | — | 17.429.286 | — | 42.282.000 |
| — | — | 624.994.962 | — | 2.312.225.300 |
| — | — | 1.162.690.238 | — | 4.301.479.000 |
| — | — | 181.758.428 | — | 672.430.500 |
| — | — | 474.473.153 | — | 1.755.355.860 |
| — | — | 99.963.087 | — | 369.821.025 |
| — | — | 904.133.867 | — | 3.344.925.648 |
| — | — | 467.643.931 | — | 1.730.090.520 |
| 20.547.245.170 | — | 7.611.244.992 | 7.611.244.992 | 28.158.490.162 |
| 120.000.000.000 | 13.335.350.097 | 31.115.815.189 | 44.451.165.226 | 164.451.165.286 |

di alcuni progetti per servizi socialmente utili (v., ancora, la legge provinciale di Trento n. 7 del 31 gennaio 1978).

La dizione dell'art. 25 della legge, secondo cui il CIPE *ripartisce i fondi* « sulla base dei progetti delle amministrazioni », è stata, quindi, sostanzialmente rispettata in quanto la valutazione funzionale dei progetti è stata effettuata a livello regionale dalle parti politiche, sindacali e dai movimenti giovanili che sono stati coinvolti nei processi decisionali.

Le assunzioni temporanee a seguito dei progetti specifici predisposti dalle Amministrazioni centrali dello Stato sono state valutate dal CIPE nella seduta del 30 novembre 1977 e hanno formato oggetto della terza delibera della giornata. La tabella allegata riporta, quindi, il numero dei giovani da assumere per Ministero con l'indicazione delle quote di finanziamento disponibili negli esercizi 1977-78 e 1979 con la specifica della destinazione territoriale delle somme: in particolare, solo al Sud sono stati destinati i fondi per l'attuazione dei « servizi di rilevanza sociale ».

A scopo puramente valutativo si è cercato di enucleare l'incidenza delle quote di finanziamento, attribuite ai singoli ministeri, sul totale della spesa da effettuare negli anni 1977-78 e 1979, nonché, in relazione diretta, l'entità delle assunzioni di ciascun Ministero rispetto al totale delle assunzioni a tempo determinato (generalmente per 12 mesi), che si verranno a concludere alla fine del 1979.

| MINISTERO | Fondi assegnati | N. giovani da assumere | % |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Lavoro | 46.363.195.946 | 7.302 | 26,28 |
| Pubblica Istruzione | 6.159.532.734 | 1.194 | 4,30 |
| Tesoro | 12.366.517.684 | 2.309 | 8,31 |
| Finanze | 26.876.536.968 | 4.981 | 17,93 |
| Trasporti | 5.086.451.852 | 909 | 3,27 |
| Interno | 6.633.117.118 | 992 | 3,57 |
| Beni Culturali | 48.493.943.016 | 7.502 | 27 |
| Grazia e Giustizia | 7.286.134.800 | 1.494 | 5,38 |
| Lavori Pubblici | 5.075.016.168 | 1.083 | 3,90 |
| Pres. Cons. dei Ministri | 110.719.000 | 21 | 0,08 |
| TOTALE | | 27.787 | 100 |

Per quanto concerne le modalità di attuazione dei progetti, la legge n. 285 ne indica due, a mezzo di *assunzione dei giovani alle dirette dipendenze* (si veda illustrata più avanti la procedura da seguire a cura degli uffici che si occupano della gestione di tale personale) dell'ente pubblico preposto alla gestione del progetto stesso (Amministrazione centrale, Regione, Comune, Comunità montana) o a mezzo di stipula di *convenzione con cooperative di giovani* iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge citata.

2.2. - *Il trattamento giuridico ed economico dei giovani assunti presso le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285.*

Nell'elaborare queste brevi note di ricerca si è avuto cura di enucleare i problemi di carattere generale riguardanti la gestione, e, in particolare, il trattamento giuridico ed economico dei neo-assunti presso lo Stato e le Regioni in attuazione dei relativi progetti specifici. Pur essendo consapevoli che i casi riportati non esauriscono la tematica della gestione di tale personale, si è tentato di rendere quanto più agevole possibile la lettura della normativa applicabile, alla quale fa richiamo nelle sue linee essenziali la circolare esplicativa n. 5 del 9 gennaio 1978 emanata dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato.

Premessa.

L'art. 26 della legge n. 285 si limita a dettare alcune norme, peraltro generiche, sul contenuto che deve avere il contratto di lavoro da stipularsi tra il giovane, avviato al lavoro dalla Sezione comunale di collocamento, e le amministrazioni pubbliche.

Il contratto, infatti, può avere una durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di 12 mesi, salva diversa determinazione del CIPE, il quale, appunto, può consentirne l'estensione nel tempo fino a 24 mesi, *ma è vietato il suo rinnovo.*

Inoltre, la durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore alle 20 ore settimanali.

L'introduzione innovativa, quindi, dell'utilizzo generalizzato del lavoro a *part-time* nel pubblico impiego ha comportato l'adozione di un sistema di adeguamento flessibile del livello retributivo: la retribuzione, che sarà determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato adetti alle stesse o ad analoghe mansioni per cui è stipulato il contratto (22), viene ridotta, però, in proporzione dell'orario di servizio prestato.

Al di là di ogni considerazione sulla esiguità degli elementi sostanziali atti a quantificare e a dare un contenuto definito al contratto di lavoro in esame, è da ritenere che il rapporto derivante va considerato pubblico (23).

A) Richiesta di avviamento.

La richiesta di avviamento al lavoro va inoltrata per iscritto alla Sezione di collocamento competente per territorio ad evadere la richiesta stessa.

Nel caso in cui il datore di lavoro pubblico debba far svolgere l'attività lavorativa nel capoluogo di Provincia, lo stesso dovrà in

linea di principio avanzare richiesta alla Sezione comunale di collocamento del capoluogo.

Tuttavia, la Commissione provinciale di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, operante presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può stabilire, *su proposta* del direttore dell'Ufficio provinciale suddetto, che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, *nonché dalle Amministrazioni statali e dalle Regioni interessate all'attuazione dei progetti specifici di cui all'art. 26 della legge, possono concorrere*, osservati opportuni criteri di proporzionalità, *giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa.*

La richiesta di avviamento al lavoro deve contenere:

- a) il numero delle unità da assumere;
- b) il titolo di studio o la qualifica che i giovani devono possedere nonché gli eventuali ulteriori requisiti professionali che essi debbono possedere (diploma di specializzazione o perfezionamento in aggiunta alla laurea, ad esempio). Tali requisiti debbono risultare connessi con la qualifica richiesta e dovranno trovare effettiva corrispondenza nelle mansioni o nell'attività cui il giovane sarà adibito;
- c) la durata del contratto;
- d) i tempi settimanali di impegno lavorativo (che non potranno essere inferiori alle 20 ore);
- e) le mansioni cui saranno adibiti;
- f) la retribuzione che sarà loro corrisposta, o almeno la dizione generica: «La retribuzione sarà determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato addetti alla stessa o ad analoghe mansioni, ridotta (solo nel caso in cui il lavoro è a tempo parziale) in proporzione dell'orario di servizio prestato».

Ai giovani, pertanto, individuati dalla Sezione comunale di collocamento secondo le modalità sottodescritte, verrà rilasciato il nulla-osta di avviamento al lavoro.

«La struttura della graduatoria — si legge nella circolare esplicativa del Ministero del lavoro — articolata per categorie e qualifiche professionali, e il correlativo obbligo del datore di lavoro di indicare nelle richieste la qualifica (o il titolo di studio specifico: esempio: ragioniere, geometra, perito edile, ecc.) con la quale intende assumere il lavoratore, consentono di stabilire che la professionalità del lavoratore costituisce l'elemento fondamentale per l'individuazione dei giovani da avviare».

La selezione degli avviandi dovrà, pertanto, avvenire secondo lo stretto ordine della graduatoria nella quale sono inseriti i giovani in

possesso delle qualifiche richieste, tenendo altresì conto degli eventuali ulteriori requisiti professionali indicati dal datore di lavoro... se la richiesta di assunzione riguarda personale non qualificato o privo di titolo di studio, i giovani da avviare saranno individuati tra coloro che sono in possesso di qualifica generica o sono privi di titolo di studio.

Per tale avviamento saranno, altresì, convocati sempre secondo l'ordine di graduatoria, anche i giovani già iscritti che, avendo dichiarato la loro disponibilità ad essere avviati ad attività non corrispondenti al proprio titolo di studio non hanno precisato nella domanda di iscrizione la qualifica o le qualifiche professionali possedute... Nel caso di richieste di personale in possesso di titolo di studio saranno convocati, per l'avviamento, anche coloro che siano iscritti con titolo di studio superiore a quello richiesto e che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad attività non corrispondenti al titolo di studio dichiarato. Ovviamente la Sezione di collocamento dovrà accertare, al momento dell'avviamento, che il giovane posseda lo specifico titolo di studio richiesto dal datore di lavoro... » (v., comunque, la Circolare esplicativa n. 84/78 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). Non può costituire elemento di discriminazione il sesso nella individuazione del giovane da avviare al lavoro.

Al riguardo, l'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » sancisce: « È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalla modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso... ».

Certamente, può verificarsi il caso che a posti a vocazione maschile (custodi presso carceri maschili) siano state avviate delle donne, ma neppure in tal caso l'Amministrazione può rifiutarsi di assumere, potendo incorrere nella sanzione di cui all'art. 16 della citata legge n. 903/77. Si ritiene che solo una normativa apposita potrà ovviare al verificarsi di tali casi.

B) Assunzioni.

B. 1) - Le assunzioni, che si concretano generalmente nella stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere

procrastinate nel tempo in relazione alle esigenze organizzative dell'amministrazione interessata (ad esempio, opportunità che vengano individuati *tutti* i giovani da impegnare nell'attuazione del progetto). Il contratto di lavoro a tempo determinato deve, comunque, contenere i seguenti elementi:

- generalità complete del lavoratore e suo domicilio;
- la durata del rapporto di lavoro;
- la categoria di inquadramento (1^a, 2^a, 3^a, 4^a) equiparata alle categorie del personale non di ruolo dello Stato;
- la sede dell'Ufficio presso il quale il giovane di età deve prestare servizio;
- la retribuzione che corrisponde al trattamento economico base minimo per i dipendenti di ruolo dello Stato, eventualmente ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato;
- l'orario di lavoro che corrisponde a quello stabilito dalle norme in vigore per il personale statale;
- l'impegno dell'assumendo di frequentare i corsi di formazione e qualificazione professionale organizzati dall'Amministrazione assumente.

È opportuno ricordare che la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del giovane dei seguenti documenti, in bollo ad esclusione dello stato di famiglia:

- 1) titolo di studio (in originale o in copia autenticata);
- 2) certificato generale del casellario giudiziale;
- 3) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio da rilasciarsi o dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, o dal medico condotto o da un medico militare;
- 4) stato di famiglia.

In caso di delega data dal Ministro a funzionari periferici per la stipula del contratto, e in presenza di elementi che escludono nel giovane la sussistenza del requisito della buona condotta morale e civile, costoro dovranno trasmettere al Ministero la documentazione raccolta, comprensiva anche di ulteriori ricerche effettuate d'ufficio sulla condotta morale e civile (indagini tramite C.C., certificato dei carichi pendenti, ecc.).

Spetterà, quindi, al Ministro decidere, senza, peraltro, che sia necessario adottare provvedimento formale, circa l'ammissione del giovane alla stipula del contratto.

Tutto ciò si pone in linea con il fatto che il giovane avviato tramite il collocamento speciale non è da considerare titolare di un diritto al conseguimento del posto, come lo è, invece, il giovane che abbia espletato la procedura concorsuale normale per il conseguimento di un posto in organico.

B. 2) - In relazione a quanto detto *sub* lettera A), si richiama l'attenzione sul fatto che una donna, avviata al lavoro dalla Sezione di collocamento, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 4 della legge 1204/71 (astensione obbligatoria dal lavoro), può stipulare il contratto solo nel momento in cui sarà fisicamente in grado di assumere servizio. Naturalmente, nel caso in esame non è possibile richiedere al Servizio nazionale dell'impiego l'avviamento al lavoro di altro giovane iscritto nella lista speciale in sostituzione della giovane in stato di interdizione per il periodo in cui la stessa non può prestare servizio, stante l'obbligo dell'Ente pubblico di adeguare il periodo lavorativo dei giovani avviati a quello fissato nel progetto socialmente utile approvato dal CIPE.

Pertanto, può verificarsi che il progetto debba essere avviato a regime anche senza la presenza contemporanea di tutte le unità previste dal progetto stesso.

In relazione, quindi, al carattere « a tempo » dei progetti socialmente utili, può ben accadere che la giovane in stato di interdizione di cui all'art. 4 della legge n. 1204/71 non possa prestare la sua attività lavorativa per tutto il periodo fissato nel contratto di assunzione sottoscritto.

B. 3) - Nei confronti del personale non di ruolo chiamato a prestare il prescritto servizio militare di leva, si ritiene debba applicarsi l'istituto della sospensione del rapporto d'impiego — senza alcuna retribuzione — *per il periodo di validità del contratto*.

Al riguardo, l'art. 1 del D.L. C.P.S. 12 settembre 1946, n. 303, prevede che la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il servizio militare di leva, godendo il lavoratore del diritto alla conservazione del posto.

Naturalmente l'amministrazione pubblica potrà procedere alla stipula di un contratto a termine con altro giovane iscritto nella lista speciale, a condizione che nel contratto stesso venga chiaramente specificato che egli è stato assunto per sostituire una persona in servizio militare e per il tempo in cui quello presterà tale servizio.

C) *Retribuzione.*

C. 1) La retribuzione mensile va commisurata all'effettivo servizio prestato.

Nel caso in cui le ore settimanali di lavoro siano inferiori a quelle svolte normalmente dall'impiegato statale di ruolo di corrispondente qualifica, la retribuzione va rapportata all'orario di lavoro prestato (che non può, peraltro, essere inferiore alle 20 ore settimanali).

Attualmente l'orario di servizio normale dell'impiegato statale deve considerarsi quello di sei ore giornaliere consecutive, dalle

ore 8 alle ore 14 dei giorni feriali (pari a 36 ore settimanali e a 180 ore mensili = 30 giorni al mese \times 6 ore giornaliere, si riducono a 156 ore mensili lavorative). Rimane altresì fermo, fino a quando non si perverrà ad un'organica regolamentazione della materia, il regio decreto 19 agosto 1913 n. 1543, che prolunga di un'ora l'orario normale lavorativo giornaliero per il personale della carriera ausiliaria (Virga).

Pertanto, un giovane assunto presso l'amministrazione pubblica viene a costare attualmente al lordo includendo l'indennità integrativa speciale di cui parliamo al successivo punto C. 2) L. 3151-ora (parametro 190); L. 2984-ora (parametro 160); L. 2611-ora (parametro 120); L. 2517-ora (parametro 100).

C. 2) Le Regioni, nella predisposizione dei loro progetti specifici, con l'intento di allargare il numero dei giovani da impegnare nell'attuazione degli stessi, hanno preferito utilizzare l'istituto del lavoro a tempo parziale.

Il dubbio, quindi, che è subito sorto è se nella corresponsione della retribuzione l'importo dell'indennità integrativa speciale, che varia ogni semestre (1° gennaio-1° luglio), seguisse la sorte delle altre voci dello stipendio per ciò che concerne la riduzione da apportare allo stesso in relazione al numero delle ore prestate.

A nostro avviso, comunque, sembra accettabile la tesi secondo la quale nessuna riduzione debba operarsi sulla voce in esame, nel caso in cui il giovane sia stato assunto dall'amministrazione pubblica a *part-time*; e ciò in analogia a quanto previsto per il caso delle supplenze temporanee presso le scuole statali ma ad orario ridotto rispetto a quello normale di cattedra: esse, infatti, vengono retribuite proporzionalmente ma escludendo dalla riduzione proprio la indennità integrativa speciale (che, infatti, viene corrisposta per intero).

C. 3) La retribuzione da corrispondere alle donne che, dopo essere state assunte in servizio, vengano a trovarsi nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (art. 4, legge n. 1204/71) va rapportata all'80% dell'intero trattamento economico in godimento, con la sola esclusione dei compensi che presuppongano la effettiva prestazione del servizio (ad esempio, lavoro straordinario).

Il trattamento economico, invece, da corrispondere alla lavoratrice che usufruisce del periodo di assenza facoltativa (mesi 6, godibili anche senza soluzione di continuità) fino a che il bambino non abbia compiuto l'anno di vita, va ridotto al 30% di quello normale.

In conseguenza delle assenze della dipendente (o del dipendente in applicazione dell'art. 7 della legge n. 903/77) dovute a malattia del bambino, fino al compimento del 3° anno di vita dello stesso, non è dovuta alcuna retribuzione (Circolare n. 25 del 13 marzo 1978

del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale degli affari generali del personale e degli studi).

Nel caso in cui, infine, la lavoratrice venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5 della citata legge n. 1204/71 (possibilità di chiedere l'interdizione facoltativa dal servizio *ante-partum*), alla stessa va corrisposta l'intera retribuzione naturalmente per il periodo di tempo antecedente all'entrata nel periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima del parto).

La richiesta facoltativa di interdizione *ante-partum* va accolta a seguito di provvedimento dell'Ispettorato del lavoro sulla base di specifico accertamento sanitario.

C. 4) A norma degli articoli 5 e 6 del DLCPS n. 207/1947, la retribuzione può essere sospesa al giovane assunto (anche prima che gli siano contestati gli addebiti), qualora questi sia sospeso cautelatamente dal servizio o sia stato emesso contro costui mandato oppure ordine di cattura.

Tuttavia, nel caso della sospensione dal servizio del dipendente, alla di lui moglie e figli viene corrisposto un assegno alimentare di importo non superiore a un terzo della retribuzione comprensiva, cioè, dello, stipendio, dell'assegno perequativo, del beneficio delle 45.000 di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 116/77 e delle 10.000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 718/78, e dell'indennità integrativa speciale), rimanendo fermo la corresponsione per intero delle eventuali quote di aggiunta di famiglia. Se il procedimento penale si conclude con una sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione cautelare è revocata e al dipendente non di ruolo dovrà essere corrisposta la retribuzione non percepita (per il periodo in cui è rimasto sospeso dal servizio) dedotto quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare ai suoi familiari.

È considerata sanzione disciplinare il fatto che la retribuzione sia ridotta di non più di un quinto della paga base (per paga base deve intendersi lo stipendio mensile) per un periodo non superiore a tre mesi (a meno che, sempre per motivi disciplinari, non si voglia procedere al licenziamento).

C. 5) Naturalmente la retribuzione va corrisposta per il periodo di congedo ordinario (30 giorni cui se ne aggiungono altri sei ai sensi della legge n. 937/77).

C. 6) La retribuzione non va corrisposta per i giorni di assenza ingiustificata.

C. 7) Al giovane assunto che fruisce del congedo straordinario per motivi di salute viene corrisposto per il primo mese il tratta-

mento economico intero, mentre esso va ridotto del 50 % per il secondo e il terzo mese.

D) Congedi.

D. 1) *Congedo ordinario.* — La durata del congedo ordinario ammonta a 32 giorni, ove si considerino nel computo le due giornate di riposo ad esso assimilate attribuite ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Il giovane assunto ai sensi dell'art. 26 della legge n. 285/77 può usufruire del congedo ordinario *in proporzione* al periodo di servizio effettivamente prestato.

Si ritiene accoglibile la tesi secondo la quale, nel solo caso in cui il contratto di lavoro a termine scada in costanza di fruizione da parte della lavoratrice del congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro), questa può anticipare il godimento delle ferie e dei giorni di recupero delle festività che verrebbero a maturare in tale periodo di astensione.

Si ricorda, quindi, che il congedo ordinario va proporzionalmente ridotto ai periodi di assenza per: 1) motivi di salute; 2) per astensione facoltativa per maternità e per malattia del bambino fino a 3 anni di età; 3) per richiamo alle armi; 4) per servizio di leva. Invece, non influiscono sul calcolo dei giorni di congedo ordinario e, quindi, non comportano una loro riduzione, né il congedo per matrimonio, né il periodo trascorso in astensione obbligatoria per maternità ne, infine, il congedo per cure.

Si fanno, infine, rientrare nel concetto di congedo ordinario e, quindi, usufruibili da parte dei giovani, le quattro giornate di riposo non assimilate al congedo ordinario di cui alla legge n. 937/1977. Nel calcolo delle stesse si terrà conto del servizio effettivamente prestato.

D. 2) *Congedo straordinario.* — Il giovane assunto ha diritto alla conservazione del posto nel caso di assenza per malattia, accertata dall'Amministrazione, per un periodo massimo di tre mesi.

In ogni caso, entro cinque giorni l'amministrazione è tenuta a verificare il motivo dell'assenza; se quest'ultima non risulta giustificata si può procedere al licenziamento dell'impiegato senza alcun preavviso (il relativo decreto va, comunque, sottoposto alla firma del Ministro se il giovane è assunto presso amministrazioni statali). Il giovane però deve giustificare immediatamente — il primo giorno — l'assenza dal servizio e far pervenire non oltre il terzo giorno idonea certificazione unitamente ad apposita istanza.

Si rammenta che il certificato medico da esibire all'amministrazione a giustificazione dell'assenza, deve essere, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, completo di marca ENPAM, nel caso in cui esso non venga redatto da un ufficiale sanitario o un sanitario di un ente pubblico o da un medico militare.

Il superamento del limite massimo di assenze per motivi di salute conferisce all'Amministrazione la facoltà di procedere al licenziamento del dipendente ai sensi dell'art. 3 del DLCPS n. 207/1947.

E) Assenze ingiustificate.

In caso di assenza ingiustificata del giovane assunto, il capo dell'Ufficio ha la facoltà di disporre nei termini indicati al punto D.2 l'accertamento medico-fiscale.

Può verificarsi che l'esito di tale accertamento sia negativo nel senso che l'ufficiale sanitario dichiara di non aver potuto visitare il giovane sedicente ammalato per sua irreperibilità. (In tal caso il capo dell'ufficio statale può proporre al Ministro il suo licenziamento, il quale decorre dal primo giorno in cui si è assentato dal servizio).

F) Assenze per cure termali.

È stato richiesto se è possibile accordare il congedo straordinario ai giovani che intendano seguire cure termali.

Si è dell'avviso che, essendo tale richiesta rivolta solo a prevenire stati morbosi, non possa essere soddisfatta.

G) Altre assenze dal servizio.

È da ritenere giustificata l'assenza del giovane assunto per adempiere agli obblighi elettorali (votazioni per elezioni politiche o amministrative, referendum) nei limiti di tempo (comprensivi del viaggio andata e ritorno) indicati dalla circolare n. 42 del 4 maggio 1974 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato:

— 1 giorno per le località viciniori, servite da mezzi di trasporto celeri e frequenti e, per quelle comunque a distanza non superiore a 20 chilometri;

— 2 giorni per le distanze sino a 200 chilometri;

— 3 giorni per le distanze oltre 200 e sino a 400 chilometri;

— 4 giorni per le distanze oltre 400 e sino a 700 chilometri;

— 5 giorni per le distanze oltre 700 chilometri e per gli spostamenti dal continente o dalla Sicilia alla Sardegna o viceversa.

È esclusa, comunque, la concessione del trattamento economico di missione ai giovani assunti, anche in considerazione del fatto che essa può trovare applicazione, ai sensi della circolare citata, nei soli confronti del personale statale di ruolo trasferito di sede all'approssimarsi delle elezioni, il quale, sebbene abbia provveduto alle occorrenti denunce anagrafiche (entro 20 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sull'or-

dinamento delle anagrafi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136), non abbia ottenuto in tempo la iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Per giustificare la sua assenza dal servizio per il tempo sopraindicato il giovane è tenuto a presentare il certificato elettorale dal quale risulti, a mezzo dell'attestazione del seggio elettorale, l'avvenuto esercizio del voto.

Alle assenze per motivi sindacali sembra potersi estendere in via analogica la disciplina contenuta nella legge 18 marzo 1968, n. 249, pertanto, i giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della legge n. 285/77 possono assentarsi dal lavoro per motivi sindacali solo nel caso in cui ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, o siano componenti dei relativi organi collegiali statutari. Hanno inoltre diritto, al pari degli impiegati di ruolo, a riunirsi in assemblea nei luoghi di lavoro o in altra sede, e durante l'orario di servizio, nel limite di 10 ore annue (articolo 20 della legge n. 775/70).

Per la partecipazione a pubblici concorsi o ad esami di Stato vengono concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle prove e fino ad un periodo di tempo che non può superare i sei giorni in un mese riferito a singolo concorso.

Nessun assegno verrà corrisposto per i giorni di assenza oltre il sesto, pur dovendosi ritenere detta assenza pienamente giustificata.

Il giovane, d'altra parte, sarà tenuto ad esibire l'attestato di partecipazione al concorso all'ufficio da cui dipende.

È da ritenere che la partecipazione a esami universitari non sia assimilabile in alcun modo a quella a pubblici concorsi o ad esami di Stato: in tal caso, ai giovani assunti non resta che usufruire dei giorni di congedo ordinario o delle quattro giornate di permesso per recupero festività soppresse (legge n. 937/77 cit.).

Per quanto riguarda le assenze delle donne in stato di gravidanza e di puerperio v. il punto C. 3.

Per maggiore comodità espositiva si indicano i tempi di assenza (facoltativi e obbligatori) di tali lavoratrici:

a) nel caso di particolari condizioni morbose o complicazioni: astensione facoltativa dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza antecedente a quello di astensione obbligatoria (in pratica, è possibile giustificare un'assenza dal lavoro per 7 mesi);

b) all'entrata nell'8° mese e fino al momento presunto del parto: 2 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro;

c) dopo il parto: 3 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro;

d) fino al compimento del primo anno di età del bambino: fino a 6 mesi di astensione facoltativa;

e) fino al compimento dei tre anni di età del bambino: assenze giustificate per malattia dello stesso.

H) *Trattamento economico di missione.*

Gli importi del trattamento economico di missione da applicare ai giovani assunti erano indicati, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, nella Tabella F, allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, che si riporta:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Prima categoria | L. 8.400 |
| Seconda categoria | » 7.200 |
| Terza categoria | » 6.600 |
| Quarta categoria | » 6.000 |

A seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica, il trattamento economico di missione da corrispondere a tale personale non di ruolo, a qualsiasi categoria esso appartenga, è di L. 14.000 a decorrere dal 1° dicembre 1977.

Detto importo è esente dall'IRPEF, ma va assoggettato nella misura del 50% alle ritenute previdenziali INPS di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A carico dell'Amministrazione:

| | |
|--|---------|
| — ritenuta per fondo pensioni | 16,36 % |
| — ritenuta per assicurazioni TBC | 2,01 % |
| — ritenuta per disoccupazione | 1,31 % |
| — ritenuta per ENAOLI | 0,16 % |
| | <hr/> |
| | 19,84 % |

A carico del dipendente 7,15 %

TOTALE ALIQUOTA 26,99 %

L'applicazione di tale ritenuta vale per i giovani assunti presso le amministrazioni pubbliche che hanno aperto la relativa posizione assicurativa presso l'INPS.

Si fa presente, infine, che sull'importo delle indennità corrisposte per missioni effettuate dal 1° dicembre 1977 al 21 agosto 1978 vanno applicate le riduzioni relative alla distanza e alla popolazione dei Comuni, previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836; tali due

vincoli per il calcolo dell'indennità di missione non sussistono dal 22 agosto 1978 (v. Circolare n. 87 del 20 ottobre 1978 del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato - IGOP).

Per quanto non specificato, si rende necessario attenersi a quanto esplicitato dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, con Circolare n. 70 del 21 agosto 1978.

I) *Autorizzazione alla conduzione di automezzi d'ufficio al personale delle carriere ausiliarie dello Stato.*

L'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, ultimo comma, prevede che al personale statale della carriera ausiliaria, che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni di autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneità.

Si ritiene che tale disposizione possa trovare applicazione anche nei confronti dei giovani assunti come impiegati non di ruolo di IV categoria.

Il Dirigente dell'Ufficio dovrà, quindi, richiedere d'ufficio che il giovane, che ne abbia fatto richiesta, sia sottoposto alle prove psico-tecniche da parte del competente Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che procederà al riconoscimento dell'idoneità del giovane stesso alla conduzione dell'autovettura d'ufficio.

L) *Assegni familiari.*

La legge 31 luglio 1975 n. 364 ha adeguato gli importi della quota di aggiunta di famiglia in ragione di L. 9.880 per il coniuge e di L. 4.870 per ciascun genitore a carico.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il diritto agli assegni familiari per il marito va riconosciuto alla moglie alle stesse condizioni previste per il riconoscimento del diritto al marito per la moglie a carico.

L'art. 9, poi, della citata legge ha disposto che « gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia . . . per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice . . . alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore.

Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia . . . debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive ».

Sulle quote di aggiunta di famiglia corrisposte ai giovani assunti presso lo Stato vanno operate le seguenti ritenute INPS (art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153).

A carico del datore di lavoro:

| | |
|--|---------|
| — ritenuta per fondo pensioni | 16,36 % |
| — ritenuta per assicurazioni TBC | 2,01 % |
| — ritenuta per disoccupazione | 1,31 % |
| — ritenuta per ENAOLI | 0,16 % |
| TOTALE | 19,84 % |

A carico del dipendente 7,15 %

Ugualmente applicabile è la ritenuta ENPAS in ragione del 7,10 % a carico del datore di lavoro, così suddivise:

| | |
|---|--------|
| — ritenuta per assistenza sanitaria | 5,60 % |
| — ritenuta per finanziamento assistenza ospedaliera | 1,50 % |
| TOTALE | 7,10 % |

e dell'1,50 % a carico del dipendente, così suddivise:

| | |
|---|--------|
| — ritenuta per assistenza sanitaria | 1,00 % |
| — ritenuta per assistenza sanitaria | 0,15 % |
| — ritenuta per GESCAL | 0,35 % |
| TOTALE | 1,50 % |

M) *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

In merito al quesito posto da alcuni uffici statali circa le provvidenze da applicare in caso di infortunio sul lavoro occorso ai giovani assunti ex art. 26 della legge n. 285/77, è da chiarire che lo Stato, al pari degli altri datori di lavoro, è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, qualora svolga le attività contemplate dall'art. 1 e dall'art. 4, punto 5) dal citato d.P.R. Tale forma di tutela viene attuata per la generalità dei dipendenti statali mediante una particolare forma di rapporto tra Stato e INAIL denominata « gestione per conto », secondo la quale le singole Amministrazioni sono, in sostanza, tenute a denunciare l'infortunio o la malattia professionale senza assoggettarsi al pagamento del contributo.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato, come si è sopra accennato, enuncia partitamente le attività protette.

Per quanto concerne, invece, l'obbligo delle Regioni, dei Comuni e delle Comunità montane di assicurare il giovane contro gli infortuni, si rende necessario individuare prioritariamente il tipo di attività che questi è tenuto a svolgere.

Soltanto nei casi sotto elencati l'amministrazione pubblica locale è tenuta ad aprire a favore dei giovani la posizione assicurativa presso l'INAIL (si veda, al riguardo, il supplem. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 362 del 30 dicembre 1978):

Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 — « È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine a pressione, ed apparecchi e impianti elettrici o tecnici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori:

1) di ricostruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifiniture, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno e all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montanti, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali o il drenaggio in galleria;

4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere seguiti con uso di mine;

5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;

6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elet-

trica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;

9) per l'esercizio di rimessa, per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;

10) di carico o scarico;

11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1927, n. 753;

12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;

13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 °C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;

14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;

15) di stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;

16) delle concerie;

17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luoghi di deposito;

19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché di operazioni di recupero di essi o del loro carico;

21) dei pubblici macelli o delle macellerie;

22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- 23) per il servizio di salvataggio;
- 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
- 25) per il servizio di nettezza urbana;
- 26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
- 27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
- 28) per lo svolgimento di esperienze di esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai nn. da 1 a 28 del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato

Art. 206. Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, l'irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Art. 207. Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del Codice Civile, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.

Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nell'assicurazione a norma del presente titolo.

Sono altresì soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti sui fondi per i quali non sia stabilita la imposta sui terreni.

Fra le lavorazioni di cui al secondo comma del presente articolo, sono comprese anche quelle attinenti alla avicoltura, alla bachicoltura, all'apicoltura e simili.

Art. 208. Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminazione, la potatura, la decorticatura delle piante, la estirpazione delle piante dannose, e simili. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli.

È soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.

Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie è considerata come tale anche la carbonizzazione ».

N) *Cessazione dal servizio.*

Ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 il personale non di ruolo può essere *licenziato*, anche prima della scadenza del contratto, a giudizio insindacabile dell'amministrazione per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa. Tale forma di licenziamento richiede, comunque, una congrua motivazione in ordine agli elementi di fatto, dai quali l'amministrazione ha tratto il convincimento dello scarso rendimento (Virga).

Per poter procedere al licenziamento per motivi disciplinari, invece, è necessario che l'amministrazione (cioè il Dirigente dell'ufficio presso cui il giovane assunto presta servizio) contesti allo stesso gli addebiti: questi, a sua volta, potrà presentare le sue note giustificative entro 10 giorni dalla ricezione dell'addebito.

Il licenziamento, quale sanzione disciplinare, va inflitto dal Ministro (il relativo decreto va sottoposto al visto e alla conseguente registrazione della Corte dei Conti). Nei casi meno gravi, invece del licenziamento, può essere inflitta al dipendente, come sanzione disciplinare, la riduzione di un quinto della retribuzione base per un periodo non superiore a tre mesi.

Le cause di decadenza del servizio si riassumono nelle due ipotesi seguenti:

— mancata presentazione in servizio nel termine assegnato (art. 10, 4° comma, decreto legislativo n. 207/47, cit.);

— assenza ingiustificata superiore a 5 giorni (art. 4, 3° comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1948, cit.).

Cessazione dal servizio.

Al dipendente non di ruolo compete, al momento della cessazione dal servizio, per scadenza del contratto, un'indennità di fine lavoro pari a un dodicesimo dell'80 per cento dello stipendio lordo mensile, più l'assegno perequativo in godimento, per ogni mese di effettivo servizio, o frazione di mese non inferiore a sedici giorni.

Tale indennità di fine lavoro, che è direttamente corrisposta dallo Stato o dalla Regione o altro ente pubblico, è soggetta a tutte le ritenute previdenziali e assistenziali (v. *sub R*) nonché fiscali.

Si ricordi che nel caso in cui la retribuzione corrisposta al giovane durante il rapporto risulti decurtata per qualsiasi motivo, il calcolo dell'indennità di fine lavoro va effettuato tenendo conto delle variazioni del livello retributivo connesso all'applicazione di particolari istituti o norme di legge (ad esempio, della riduzione del 50 % dello stipendio al giovane che ha superato il 30° giorno di congedo per malattia).

In base all'art. 9 del decreto legge 4 aprile 1947 n. 207 la indennità di fine lavoro non è dovuta nel caso di risoluzione del rapporto per motivi disciplinari.

Accoglibile appare il diritto alla corresponsione di tale indennità in caso di dimissioni dall'impiego presentata dal giovane assunto dal momento che si riconosce a tale emolumento natura retributiva sia pure differita (nel senso dell'esclusione, invece, si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 novembre 1964, n. 776, in C. S., 1964, I, 2020).

Inoltre, l'amministrazione (e in particolare, il responsabile dell'ufficio al quale il giovane è stato assegnato) è tenuta a rilasciare al giovane che cessa per qualsiasi causa la sua attività lavorativa un attestato dal quale risulti il periodo di tempo (data di inizio e di fine attività) per il quale ha prestato servizio con l'indicazione delle mansioni espletate in relazione alla qualifica per la quale era stato assunto. Si ritiene che la stessa amministrazione debba esprimere sinteticamente il giudizio sull'attività prestata (il c.d. « lodevole servizio »).

Tali indicazioni, infatti, assumono valore allorché si tenga in conto il disposto dell'art. 26, 11° comma, e dell'art. 4 della legge n. 285/77 e successive modificazioni e integrazioni.

O) *Tredicesima mensilità.*

La 13^a mensilità va corrisposta nel mese di dicembre per i ratei mensili maturati, (l'eventuale frazione di mese va arrotondata a mese intero, se risultano effettuate presenze non inferiori a 16 giorni; va, invece, trascurata, se inferiore).

Le ritenute che operano sulla 13^a mensilità sono:

- a carico dell'Amministrazione 19,84 % INPS - 7,10 % ENPAS;
- a carico del dipendente 7,15 % INPS e 1,50 % ENPAS.

In conseguenza della recente approvazione da parte del Parlamento, del disegno di legge (A. S. n. 1429) recante « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato » la tredicesima 1978 va corrisposta nella seguente misura:

| | | |
|--------------------------|---|---------|
| stipendio base | nella misura corrispondente a quella della carriera di appartenenza | |
| anticipazione | | 55.000 |
| scala mobile | | 120.589 |
| anticipazione | una mensilità | |

Le voci sopraindicate vanno assoggettate per intero alle ritenute previdenziali e assistenziali (nonché erariali) in quanto a decorrere dal 1° gennaio 1978 tali somme (così come l'ulteriore acconto di L. 10.000 sullo stipendio mensile) sono ritenute pensionabili a tutti gli effetti.

P) *Lavoro straordinario.*

L'importo orario lordo concernente il compenso per il lavoro straordinario svolto dai giovani è:

| | |
|---|----------|
| per la 1 ^a categoria | L. 2.420 |
| per la 2 ^a categoria | L. 2.110 |
| per la 3 ^a categoria | L. 1.790 |
| per la 4 ^a categoria | L. 1.640 |

La prestazione di ore di lavoro straordinario è subordinata alla autorizzazione dei competenti organi dell'amministrazione, tenuto conto dell'entità dei fondi disponibili e del fatto che esso non dovrebbe in linea generale superare i limiti massimi di prestazione di tale attività straordinaria cui sono soggetti i dipendenti di ruolo.

Sull'importo orario citato vanno operate le ritenute INPS (26,99 %) ed ENPAS (8,60 %), e quelle fiscali (aliquota massima).

In ogni caso, ai giovani assunti va riconosciuta la corresponsione degli emolumenti per prestazioni di lavoro straordinario nella

145

REGIONI, COMUNI, PROVINCE E COMUNITA MONTANE.

| | INADEL |
|--|----------------|
| <i>Oneri a carico dell'Ente</i> | 6,75 % |
| così disaggregati: | |
| — contributo assistenziale | 5,25 % |
| — contributo di cui alla legge 17 agosto 1975, n. 386 | 1,50 % |
| TOTALE sul 100 % della retribuzione | <u>6,75 %</u> |
| <i>Ritenute a carico del dipendente</i> | 3,25 % |
| così formate: | |
| — contributo assistenziale | 2,75 % |
| — contributo di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386 | 0,15 % |
| — GESCAL | 0,35 % |
| TOTALE sul 100 % della retribuzione | <u>3,25 %</u> |
| TOTALE su tutti gli emolumenti | <u>10,00 %</u> |

Si ritiene utile visualizzare comparativamente gli importi dei contributi previdenziali e assistenziali dello Stato, da un lato, e quelli a carico della Regione, del Comune o della Comunità montana, dall'altro:

| STATO. | INPS |
|--|----------------|
| <i>Oneri a carico dell'Amministrazione</i> | 19,84 % |
| formati da: | |
| — fondo pensioni | 16,36 % |
| — T.B.C. | 2,01 % |
| — disoccupazione | 1,31 % |
| — Enaoli | 0,16 % |
| Fondo pensioni (a carico del lavoratore) | 7,15 % |
| TOTALE | <u>26,99 %</u> |

| REGIONI. | CPDEL |
|--|----------------|
| <i>Oneri a carico dell'Amministrazione</i> | 17,70 % |
| <i>Oneri a carico del lavoratore</i> | 5,30 % |
| TOTALE | <u>23,00 %</u> |

ENPAS.

| | |
|--|---------------|
| <i>Oneri a carico dell'Amministrazione</i> | 7,10 % |
| formati da: | |
| — assistenza sanitaria | 5,60 % |
| — finanziamento assistenza ospedaliera | 1,50 % |
| <i>Oneri a carico del lavoratore</i> | 1,50 % |
| formati da: | |
| — assistenza sanitaria | 1,00 % |
| — assistenza ospedaliera | 0,15 % |
| — GESCAL | 0,35 % |
| TOTALE ENPAS | 8,60 % |

INADEL.

| | |
|--|----------------|
| <i>Oneri a carico dell'Amministrazione</i> | 6,75 % |
| così formati: | |
| — contributi assistenziali | 5,25 % |
| — contributi legge 386 del 17 agosto 1974 | 1,50 % |
| <i>Oneri a carico del lavoratore</i> | 3,25 % |
| così formati: | |
| — contributi assistenziali | 2,75 % |
| — contributi legge 386 del 17 agosto 1974 | 0,15 % |
| — GESCAL | 0,35 % |
| TOTALE INADEL | 10,00 % |

TOTALE INPS e ENPAS . . 35,59 %

TOTALE CPDEL e INADEL . . 33 %

Possiamo rilevare quindi, come solo per i giovani assunti lo Stato corrisponda all'INPS il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione in ragione dell'1,31 %.

Al riguardo si ritiene accoglibile la tesi secondo la quale anche l'obbligo dell'assicurazione contro la D. S. incomba sulle Regioni, i Comuni e le Comunità montane.

Sulla questione l'art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, infatti, dispone l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione agli impiegati (e operai) anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego.

R) *Denuncia e versamento dei contributi dovuti all'INPS, all'ENPAS, all'INADEL e al CPDEL.*

INPS.

Il Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza con circolare n. 18 del 18 febbraio 1978, avente ad oggetto « Nuove modalità per la denuncia ed il versamento dei contributi INPS », ha diramato specifiche istruzioni in materia: « L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha disposto l'adozione di nuove modalità per la denuncia e il versamento dei contributi assicurativi relativi ai periodi di retribuzione successivi al 30 settembre 1977.

Tali modalità si riferiscono, in particolare, alla utilizzazione di un nuovo modello per la denuncia riepilogativa delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nonché al versamento dei relativi contributi che dovrà essere effettuato mediante accredito in conto corrente bancario, anziché in conto corrente postale.

In relazione a quanto sopra, le Amministrazioni dello Stato, per la denuncia delle retribuzioni ed il versamento dei contributi assicurativi relativi ai periodi di retribuzioni decorrenti dal mese di ottobre 1977 si atterranno alle seguenti istruzioni:

1) Gli uffici ordinatori del pagamento delle retribuzioni ai dipendenti soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie sono tenuti a compilare mensilmente il nuovo mo. DM 10/M comm (di colore verde), che sarà fornito dall'INPS. Detto modello sostituisce il bollettino di c/c postale per il versamento dei contributi mod. D.M. 18 e il modello per la denuncia riepilogativa delle retribuzioni, mod. D.M. 10 DL.

Per il versamento delle somme trattenute ai dipendenti che usufruiscono di pensioni INPS dovrà essere utilizzato lo stesso modello DM 10/M comm (rigo contraddistinto dal codice 24).

Il controllo, da parte dell'INPS, delle denunce effettuate con i mod. D.M./10/M comm può comportare l'emissione di note di rettifica mod. D.M. 10 M/RA, che le Amministrazioni utilizzeranno per il versamento delle somme ancora dovute.

Restano ferme, invece, le modalità per la compilazione e la presentazione alle sedi INPS delle denunce individuali delle retribuzioni dei dipendenti, mediante la utilizzazione del mod. D.M. 10 L e della relativa scheda di accompagnamento mod. D.M. 10/A, attualmente in uso.

2) Il versamento dei contributi, a decorrere dal periodo di retribuzione relativo al mese di gennaio 1978, dovrà essere effettuato a periodi quadrimestrali e i relativi titoli di spesa dovranno essere emessi non oltre il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre solare precedente e con riferimento ai periodi di retribuzione relativi a tale quadrimestre.

Per quanto concerne l'anno 1977, il versamento di cui trattasi sarà riferito al trimestre ottobre-dicembre e alla emissione dei relativi titoli di spesa dovrà provvedersi con la maggiore sollecitudine possibile.

3) I titoli di spesa riguardanti i versamenti di cui sopra dovranno essere intestati alla componente sede provinciale dell'INPS e dovranno recare, dopo l'intestazione, la seguente annotazione: « da accreditarsi per conto del creditore in conto corrente presso la filiale della Banca d'Italia di a favore (indicare l'istituto di credito designato dall'INPS), senza produzione di bolletta d'incasso ».

Ai titoli di spesa dovranno essere allegate le parti « originale per l'INPS » e « copia per l'ufficio accettante » dei mod. DM 10/M comm, relativi ai periodi di retribuzione cui il versamento si riferisce. La parte « copia per il datore di lavoro » sarà trattenuta agli atti d'ufficio.

Gli estremi del titolo di spesa saranno annotati, sia sull'originale sia sulla copia, dei predetti modelli, nello spazio in basso a sinistra, al di sopra della data e della firma del capo dell'ufficio.

4) Le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, dopo aver provveduto alla estinzione dei titoli di spesa, trasmetteranno i modelli ad essi allegati agli istituti di credito designati dall'INPS.

Si precisa che le predette Sezioni di tesoreria non sono tenute ad effettuare alcun controllo in ordine sia alla esatta compilazione dei citati modelli sia sulla corrispondenza degli importi da essi recati con quelli dei titoli di spesa.

Si precisa altresì che nessun compenso per commissioni bancarie deve essere corrisposto agli istituti di credito designati dall'INPS.

5) Per le eventuali note di rettifica mod. 10 M/RA emesse dall'INPS a seguito del controllo dei modelli D.M. 10/M comm., si applicano le stesse modalità sopra indicate.

In particolare, ai titoli di spesa dovranno essere allegate la « parte per l'INPS » e la « parte per l'ente accettante », mentre la « parte per l'azienda » sarà trattenuta agli atti d'ufficio.

Su ciascuna delle parti predette, saranno annotati gli estremi del relativo titolo di spesa.

6) Istruzioni più dettagliate per la compilazione di nuovi modelli sono contenute in apposito opuscolo intitolato « Denuncia delle retribuzioni e versamento di contributi », che potrà essere richiesto alle sedi INPS, cui gli uffici potranno altresì rivolgersi per ulteriori chiarimenti e per la soluzione di casi dubbi.

ENPAS.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha indicato con circolare n. 31 del 13 marzo 1978 le modalità di versamento dei contributi dovuti all'ENPAS per i giovani assunti alle dipendenze delle Amministrazioni centrali per l'attuazione di progetti speciali ex art. 26 della legge in esame:

« Per inderogabili esigenze organizzative l'ENPAS deve conoscere l'esatta entità delle categorie assistite. Ciascun Ufficio, pertanto, provvederà a comunicare con ogni sollecitudine alla Direzione Generale ENPAS, Servizio Ragioneria, Ufficio 28°, Contributi. Roma, via S. Croce in Gerusalemme, n. 55, nonché alla Sede provinciale dell'ENPAS, territorialmente competente, le generalità di ciascuna unità di personale con l'indicazione, altresì, della data sotto la quale il giovane ha preso effettivo servizio nonché i dati relativi ai familiari per i quali vengono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia. Allo scopo, poi, di porre il dipendente in condizione di entrare in possesso del libretto sanitario, il Dirigente dell'Ufficio provvederà a rilasciare all'interessato un'attestazione redatta in conformità dell'allegato fac-simile.

Per quanto attiene ai contributi da versare all'ENPAS, si rammenta che la misura del contributo relativo all'unità di personale risulta attualmente all'aliquota del 7,10 % a carico del datore di lavoro e dall'aliquota dell'1,50 % a carico del dipendente. Gli Uffici sono tenuti a eseguire le ritenute a carico del personale e ad effettuare il versamento all'ENPAS.

Circa le modalità di versamento dei contributi ENPAS, premesso che esso dovrà essere effettuato trimestralmente presso gli Uffici postali utilizzando *esclusivamente* gli speciali moduli modello ch. 8 mecc. contrassegnandoli con i seguenti numeri, si precisa che del citato complessivo 8,60 %:

a) il 6,60 % va versato sul c/c postale 756007 intestato a « ENPAS, Gestione Assistenza sanitaria Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55 »;

FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE ENPAS

(Da consegnare al giovane assunto perchè la presenti alla competente sede ENPAS e da compilare su carta intestata)

**UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE**

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO

di

ATTESTAZIONE

Visti gli atti di ufficio, si attesta che il Sig. nato a il ha stipulato in data il contratto di assunzione presso questa Amministrazione, sulla base dell'art. 26 (o 26 bis) della legge 1° giugno 1977, n. 285, con relativa equiparazione a impiegato civile non di ruolo di categoria.

Si fa presente, al riguardo, che il contratto ha la durata di un anno e che, quindi, scadrà il giorno

Si dichiara, inoltre, che al Sig. vengono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia per i seguenti familiari a carico:

A) (moglie)

B) (figlio/a)

C) ecc.

..... li,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

b) l'1,65 % va versato sul c/c postale 825000 intestato a « ENPAS, Conto aggiuntivo per l'assistenza ospedaliera, Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55 »;

c) lo 0,35 % va versato sul c/c postale 378000 intestato a « ENPAS, Gestione case per i lavoratori, Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55 ».

Qualora si ritenessero necessari ulteriori chiarimenti, questi potranno essere direttamente richiesti alla Sede provinciale dello ENPAS, territorialmente competente.

È opportuno ricordare in questa sede che, sulla base di una interpretazione delle normative di cui alla legge 9 dicembre 1977 n. 903, sulla parità uomo-donna, fornita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale della Previdenza e assistenza sociale, l'ENPAS ha esteso il trattamento di assistenza sanitaria in favore del marito non inabile dell'iscritta a tale istituto.

Al riguardo, la nota n. 02612 del 13 ottobre 1978 dell'Ufficio normativo dell'Istituto così si esprime:

« L'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, consente di corrispondere gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Conseguentemente, devono considerarsi abrogate le precedenti disposizioni che limitavano l'attribuzione dell'integrazione economica in favore della lavoratrice o pensionata, per il carico del marito, al solo caso in cui questi fosse permanentemente inabile al lavoro.

L'esclusione dell'assistenza sanitaria dal campo di applicazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (art. 9), anche se fosse normalmente giustificata sulla base di una letterale interpretazione della norma, sarebbe comunque in contrasto con lo spirito di essa. Infatti la legge 9 dicembre 1977, n. 903, prevede, in via di principio e in armonia con la Costituzione, la completa parificazione di trattamento tra uomini e donne anche oltre il rapporto di lavoro, esistendo nel corpo di essa (articoli 10, 11, 12) specifiche ed esplicite disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Se ne deve, pertanto, dedurre che le innovazioni apportate dall'art. 9 della legge 903 in materia di assegni familiari, e altre prestazioni equiparate, implicitamente riguardano anche la materia dell'assistenza sanitaria in favore dei familiari cui gli assegni stessi si riferiscono. Perché se così non fosse, se cioè l'abrogazione di tutte le precedenti norme disposte dal secondo comma dello stesso art. 9 e, più in generale, dal primo comma dell'art. 19, non si riferisce anche ai criteri di individuazione dei familiari aventi diritto all'assistenza sanitaria,

continuerebbe a persistere, in contrasto con le finalità della stessa legge 903, una discriminazione tra lavoratore e lavoratrice nel senso che il medesimo evento (malattia del coniuge) verrebbe diversamente considerato, ai fini della protezione sanitaria, in relazione al sesso del titolare del rapporto assicurativo che otterrebbe comunque, se uomo, la protezione sanitaria per la moglie a carico (come finora è avvenuto), e, se donna, potrebbe invece conseguirla per il marito a carico solo sulla base della discriminante condizione di inabilità di lui.

Altri enti gestori dell'assicurazione sociale di malattia, tra cui l'INAM e l'INADEL hanno risolto, o si apprestano a risolvere, il problema considerando assistibile il marito dell'iscritta in presenza del solo requisito della vivenza a carico dimostrabile appunto con la percezione dell'integrazione economica da parte della moglie.

In base alla suesposte considerazioni si è ritenuto di poter superare le strettoie di un'interpretazione meramente letterale dell'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Sono stati quindi impartite alle sedi provinciali opportune istruzioni atte a consentire la concessione dell'assistenza sanitaria dell'ENPAS in favore del marito non inabile ».

INADEL.

Con circolare n. 38 del 30 settembre 1978 tale Istituto ha emanato le disposizioni relative alla iscrizione ai soli fini assistenziali dei giovani assunti presso le Regioni (compresi i Comuni e le Comunità montane) ai sensi del citato art. 26:

« Le sedi territorialmente competenti, nell'immatricolare il personale interessato, acquisiranno la deliberazione o atto equivalente da cui debbono risultare il periodo di assunzione e la destinazione dell'assunto ai progetti specifici predisposti dalle Regioni.

I giovani destinati ai progetti specifici in argomento hanno diritto all'immatricolazione anche se assunti da Enti pubblici non economici non iscritti all'Istituto.

Ciascuna Sede Provinciale dell'INADEL trasmetterà alla Direzione dei contributi, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco completo del personale immatricolato nell'anno precedente con l'indicazione dell'Ente di appartenenza e del periodo di validità del libretto sanitario rilasciato.

Per quanto concerne il versamento dei contributi, si fa presente che ai relativi adempimenti provvederanno le Regioni o gli Enti da esse delegati, osservando le modalità che seguono:

a) il contributo assistenziale, in misura del 5,25 % a carico del datore di lavoro e del 2,75 % a carico del dipendente (totale 8 %) — previsto per legge — graverà sul 100 % della retribuzione;

b) il contributo dell'1,65 % di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, graverà per l'1,50 % a carico dell'Ente datore di lavoro e per lo 0,15 % a carico del dipendente e sarà calcolato sul 100 % della retribuzione;

c) il contributo GESCAL sarà calcolato sull'intera retribuzione e graverà in misura dello 0,35 % a carico del dipendente;

d) i contributi dovuti dovranno essere versati c/c postale numero 0342006 intestato all'INADEL, via Cesare Beccaria n. 29, Roma, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Nello spazio del bollettino di versamento riservato alla causale dovranno essere indicati:

1) contributi per il personale assunto ai sensi dell'art. 26 legge 285/77 per l'anno

2) contributi per assistenza L.

3) 1,65 % »

4) GESCAL »

TOTALE L.

Gli Enti interessati dovranno trasmettere all'INADEL, Direzione dei contributi, entro la stessa data del 31 gennaio di ogni anno un prospetto, in duplice copia, redatto conformemente al fac-simile allegato, nel quale dovranno essere inseriti i dati anagrafici e contabili riguardanti l'intero movimento del personale *de quo* dell'anno precedente ».

S) Altre ritenute sugli emolumenti corrisposti.

Nel caso in cui il giovane rilasci delega alla ritenuta sugli emolumenti corrispostigli a favore di qualsiasi organizzazione sindacale, l'Ufficio che amministra l'assunto dovrà operare la ritenuta nella misura fissa mensile per 12 mesi) dello 0,50 % sulle seguenti voci:

— stipendio iniziale del parametro, senza scatti;

— assegno perequativo pensionabile;

— indennità integrativa speciale, che tenga conto di ogni variazione semestrale;

— L. 20.000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 268/1975 (cui si aggiungono gli ulteriori emolumenti che sono diventati pensionabili in base ai recenti provvedimenti legislativi).

Il versamento delle quote mensili dovrà essere effettuato sul c/c postale che l'organizzazione sindacale si dovrà preoccupare di indicare all'Ufficio da cui il giovane è contabilmente amministrato.

T) *Miglioramenti economici.*

Nel caso in cui nel corso dell'attuazione del progetto specifico intervengano disposizioni di legge che comportano miglioramenti economici di qualsiasi genere a favore dei dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, si rende necessario procedere a una parallela rideterminazione degli emolumenti spettanti ai giovani assunti, in considerazione di quanto disposto dall'art. 26, 10° comma, della legge n. 285/77.

Si veda, a tal riguardo, il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1978, n. 718, il quale in esecuzione dell'accordo Governo-Sindacati del 23 dicembre 1977, prevede la corresponsione dal 1° gennaio 1978 della somma di lire diecimila mensili lorde a titolo di anticipazione sui miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-78, nonché una integrazione sulla tredicesima mensilità a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, costituita dall'anticipazione delle lire diecimila, dalle aggiunzioni senza titolo di complessive lire quarantacinquemila e da una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, od analogo assegno.

U) *Ritenute fiscali e modello 101.*

Sugli emolumenti corrisposti ai giovani per stipendio e per compensi per lavoro straordinario vanno operate le ritenute fiscali a norme di legge.

Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni d'imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente è soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta (art. 23, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante « Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, supplemento ordinario).

Al termine del rapporto di lavoro e, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo nel quale è stato il giovane assunto, l'amministrazione (Stato, Regione, Comune, Comunità montana, ecc.) o, meglio ancora, l'ufficio pagatore di tali emolumenti sarà tenuto a rilasciare al giovane assunto il c.d. « mod. 101 », che verrà compilato sulla base delle indicazioni che potranno essere attinte, al riguardo, presso le competenti Direzioni provinciali del Tesoro, Reparto Spese fisse.

V) *Responsabilità generale, amministrativa e contabile dei giovani assunti.*

Osserva Virga: « L'impiegato non di ruolo (cui è stato sostanzialmente equiparato il giovane assunto ai sensi dell'art. 26 della legge n. 285/77, n.d.a.) è soggetto alla stessa responsabilità penale di quello di ruolo. Parimenti l'impiegato non di ruolo è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile, per la quale può essere chiamato a rispondere innanzi alla Corte dei conti. Tuttavia, può concorrere altresì la responsabilità a carico del superiore gerarchico per il fatto di avere attribuito all'impiegato non di ruolo mansioni di particolare rilevanza, che normalmente avrebbero dovuto essere riservate agli impiegati di ruolo.

Infine l'impiegato non di ruolo è pure soggetto alla responsabilità diretta verso i terzi, nei casi di dolo o colpa grave » (da VIRGA, *Il pubblico impiego*, 2^a edizione, Giuffrè 1973).

X) *Morte del giovane assunto.*

Nel caso di morte del giovane assunto, gli emolumenti di cui può risultare creditore nei confronti dell'amministrazione vanno corrisposti ai suoi eredi.

In particolare, i titoli di spesa relativi dovranno essere intestati agli eredi ai sensi dell'art. 297 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il « Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

La qualità di eredi testamentari va, comunque, provata:

1) con la copia autentica o con l'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2) con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento;

3) col certificato di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile sempreché non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto del testamento.

La qualità di eredi intestati si prova:

1) con una attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2) col certificato di morte, come sopra.

L'amministrazione può, in entrambi i casi, chiedere anche la situazione di famiglia rilasciata dall'autorità municipale (art. 298 del Regolamento cit.).

Quando alcuni degli eredi siano capaci e altri incapaci (minori di età) i titoli di spesa sono spediti a favore dei primi e del tutore o curatore dei secondi.

L'art. 299 del citato Regolamento stabilisce che se la somma non eccede L. 240.000 gli eredi tanto per testamento quanto ab intestato possono produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco, anziché l'attestazione giudiziaria o notarile.

Se la somma non eccede L. 120.000 (33), gli eredi tanto per testamento quanto ab intestato possono produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal Sindaco, anziché l'attestazione giudiziaria o notarile di cui all'art. 298.

Quando la somma non eccede le L. 48.000 la qualità di erede può essere provata da una semplice dichiarazione del sindaco.

In ogni caso si rende opportuno prendere contatti con le locali Direzioni provinciali del Tesoro per un disbrigo più rapido delle procedure amministrative connesse a tale evento.

3. - COOPERATIVE DI GIOVANI E PROGETTI SPECIALI.

1. - L'art. 27 della legge n. 285 prevede che le amministrazioni centrali e gli altri enti responsabili dell'attuazione dei progetti socialmente utili, invece di assumere alle proprie dipendenze i giovani iscritti nella lista speciale, possono affidare la gestione degli stessi a cooperative di giovani, stipulando con queste delle convenzioni.

Si dubita da più parti che la stipula di tali convenzioni possa essere effettuata con cooperative composte esclusivamente di giovani: si è ritenuto, infatti, che difficilmente una cooperativa composta di soli geometri possa autogestirsi e affrontare il complesso delle incombenze connesse alla vita della cooperativa stessa.

A una lettura coordinata, però, delle norme che individuano la tipologia compositiva delle varie cooperative sembra più accettabile la tesi secondo la quale la stipula di convenzioni per la realizzazione di progetti specifici debba essere curata con cooperative composte da soli giovani.

Infatti, l'art. 18 fa riferimento a « cooperative che associno giovani di età fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi », mentre l'art. 27 si limita a individuare le « cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 » quali possibili soggetti legittimati alla stipula delle suddette convenzioni.

Ora, se la legge avesse voluto dire quello che sostengono alcuni, non avrebbe dovuto trovare alcuna difficoltà a ripetere per il caso in questione la formula dell'art. 18.

Il non aver fatto alcuni riferimento a quanto sopra specificato, ci convince nell'opinione che abbia inteso sviluppare, nelle cooperative così costituite, il senso della totale autogestione, spingendo

tutti i soci ad occuparsi anche dei problemi contabili e amministrativi (v., comunque, le considerazioni svolte in appresso per quanto concerne il sussidio delle 50.000 per socio).

Dispone l'art. 27 citato che la convenzione comporta in ogni caso la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali.

Ci pare ovvio che le cancellazioni dalla lista potranno interessare solo coloro fra i membri della cooperativa che ricevano un diretto beneficio dalla stipula della convenzione.

Ancora insoluto si presenta il problema riguardante la individuazione di chi è obbligato a comunicare, una volta stipulata la convenzione, alla Sezione di collocamento i nominativi dei giovani interessati al progetto in modo da poter procedere alla loro cancellazione.

Ci pare più plausibile la tesi secondo la quale l'obbligo incombe sulla cooperativa, secondo un principio di larga massima che impone a chi ha trovato un'occupazione, al di fuori del canale del collocamento statale, di comunicare ciò agli uffici del servizio nazionale dell'impiego (24).

D'altra parte, la domanda di iscrizione nella lista impegna il giovane stesso a comunicare all'ufficio qualsiasi variazione che intervenga nel suo stato di soggetto alla ricerca di lavoro.

Ma altrettanto valida si dimostra la tesi di chi intende impegnata l'amministrazione pubblica a comunicare l'avvenuta stipula della convenzione con la specifica dei giovani che da questa trarranno benefici economici.

Discutibile appare, al riguardo, il diniego di reiscrizione che si intende fare ai giovani che si siano trovati un'occupazione con tale sistema.

Ma ove si pensasse che i giovani non avrebbero trovato tale occupazione se la legge non avesse previsto tale forma di lavoro, si può, anche se con riserva, ipotizzare un modo anomalo di avviamento al lavoro.

Questo, senza dubbio, si riconnette al quesito che ci si pone nel valutare la questione del ricorso da parte di alcune amministrazioni a tale forma di gestione.

Da un punto di vista sostanziale, però, la convenzione si giustifica come un sistema progettuale per evitare l'insorgere di richieste di permanenza nella P.A. da parte di chi, in assenza di tale forma di affidamento dei progetti, avrebbe dovuto essere avviato alle dirette dipendenze della stessa.

In ogni modo, la stipula della convenzione prevede:

a) l'attribuzione a ciascun socio di un contributo mensile di L. 50.000 per la durata di mesi 12. Questo ci appare come un modo per rimborsare ai giovani le spese sostenute per la costituzione della cooperativa o, meglio ancora, come un congruo sussidio per le spese

di gestione contabile-amministrativa che la cooperativa è tenuta ad affrontare, dato che essa è costituita solo da giovani (25).

L'incentivo delle L. 50.000 a socio spetta, comunque, alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (25);

b) l'acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza di corsi organizzati dalla Regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato.

Al riguardo, dato che solo il mancato irregolare svolgimento dell'attività formativa prevista dalla legge determina la perdita delle agevolazioni di cui all'art. 9, si può ritenere non obbligatoria la frequenza dei giovani convenzionati tramite cooperativa ai corsi professionalizzanti;

c) il rispetto delle norme previste dalla legge per ciò che concerne le modalità e la durata della prestazione e delle attività formative.

Ciò comporta, quindi, il rispetto del minimo orario contrattuale (20 ore), del vincolo derivante dal fatto che il progetto specifico va affidato a cooperative di giovani che abbiano qualifiche identiche o almeno corrispondenti a quelle contenute nel progetto approvato dal CIPE, della durata che può essere compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 12 mesi e della sua non rinnovabilità. Inoltre, resta inteso che la retribuzione delle prestazioni deve in ogni caso essere determinata in misura corrispondente al trattamento economico base per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni per cui è stipulata la convenzione, ridotta in proporzione allo orario di servizio prestato;

d) la determinazione da parte della Pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti.

L'esercizio di un potere così discrezionale da parte della pubblica amministrazione si giustifica in considerazione del fatto che il singolo progetto specifica il numero dei giovani da impegnare in esso, o con assunzione diretta o con affidamento a mezzo convenzione cooperative di giovani, in relazione all'ammontare della somma stanziata e deliberata dal CIPE. Inoltre, tale facoltà della pubblica amministrazione può ben trovarsi in linea con il principio sostenuto, secondo il quale la stipula di convenzioni può essere fatta con cooperative composte di soli giovani.

Infatti, se tale non fosse stato l'intendimento del legislatore, la legge avrebbe ben potuto consentire a una cooperativa di non giovani di associare altri giovani nel caso in cui quelli già associati non fossero risultati sufficienti a portare avanti il progetto: il fatto stesso che si lasci alla pubblica amministrazione la determinazione del numero dei soci occorrenti, ci appare un buon sistema per con-

sentire alla stessa di realizzare economie, evitando di spendere più di quanto essa avrebbe speso se si fosse decisa ad assumere alle dirette dipendenze i giovani per la realizzazione del progetto.

Problemi gestionali e operativi.

La gestione del progetto pubblico specifico, approvato dal CIPE, può essere affidata, quindi, dalla pubblica amministrazione a una cooperativa di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Naturalmente, le notizie procedurali e legali per poter addiuenire alla costituzione di cooperative possono essere attinte dai giovani stessi o presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione o presso le associazioni di categoria locali.

In ogni caso la cooperativa, il cui numero di soci è opportuno che sia uguale a quello del progetto specifico per il quale si concorrerà in seguito per l'affidamento, vanno costituite per atto pubblico notarile (27).

È in questa fase, in cui la cooperativa nasce, che l'obiettivo che intende perseguire va opportunamente individuato e fissato nell'atto costitutivo (28).

La cooperativa, poi, che può essere a responsabilità limitata o illimitata, dovrà essere regolarmente iscritta nel registro prefettizio delle imprese.

La convenzione tra cooperativa di giovani e pubblica amministrazione va redatta in carta legale (29).

Si ritiene che l'Amministrazione pubblica nell'individuare la cooperativa cui affidare la gestione del progetto non debba riferirsi, nella fase precontrattuale alle norme della contabilità generale dello Stato, vevoli, ad esempio, per l'asta pubblica o per l'appalto-concorso, in quanto si rivela primaria rispetto a una qualsiasi pedissequa osservanza di tali procedure l'esigenza di pervenire al sollecito svolgimento dell'attività lavorativa connessa a ogni progetto (30).

Da alcuni uffici periferici del Ministero delle finanze si è richiesto in occasione della registrazione dell'atto di convenzione, il pagamento dell'imposta di registro.

Al riguardo, l'art. 80, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 634, disponeva che continuavano ad avere vigore le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1977 a favore delle società cooperative e loro consorzi. Ma l'art. 5 del decreto legge 26 maggio 1978, n. 216 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 27 maggio 1978) ha previsto l'elevazione a L. 20.000 di tutte quelle imposte fisse di registro e ipotecarie che le leggi vigenti a quella data indicavano in un importo inferiore; inoltre, lo stesso art. 5 prevede l'assoggettamento all'obbligo di registrazione con il pagamento dell'imposta fissa degli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentivano la registrazione gratuita.

In definitiva gli atti e documenti relativi a società cooperative e loro consorzi (atto costitutivo, statuto, ecc.) vanno assoggettati alla tassa fissa di L. 20.000.

Sempre da alcuni uffici periferici del Ministero delle finanze è stata avanzata richiesta di pagamento dell'IVA sull'importo totale del progetto, in misura pari al 14 % dello stesso, all'atto della registrazione della convenzione.

Premesso che la convenzione tra ente pubblico e cooperativa va soggetta a registrazione e, quindi, alla tassa fissa di L. 20.000, risulta indifferente chi si rende responsabile di tale atto ai fini della tassa; si ricorda, tuttavia, che l'Ufficio di registro intanto registra in quanto abbia avuto comunicato dalla cooperativa il numero di iscrizione della stessa all'IVA. A questo proposito bisogna tenere presente che, pur rientrando la società cooperativa tra i soggetti interessati all'ambito applicativo dell'imposta (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), non sempre essa è tenuta ad esigere l'imposta in discussione da chi « consuma » la sua prestazione (nel caso particolare è lo Stato o la Regione che è tenuto a pagare in quanto usufruisce del servizio che gli fornisce la cooperativa di giovani).

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto dal 1° gennaio 1973 ma che risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1974, n. 687, e 30 novembre 1977, n. 888 nonché dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, stabilisce che costituiscono materia imponibile di tale imposta le cessioni di beni, intendendo per tali gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituiscono trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Tuttavia, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica citato individua alcune operazioni che sono totalmente esenti da tale imposta. In relazione a ciò, per poter stabilire se la « convenzione » stipulata vada soggetta al pagamento dell'IVA, occorre aver riguardo, quindi, alla natura delle operazioni oggetto della stessa.

Si noti, infine, che fra le operazioni esenti dall'IVA rientrano quelle « di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità riconosciute tali con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica ». Alla luce di tale puntuale indicazione, appare auspicabile che i finanziamenti connessi all'attuazione delle « convenzioni » di cui all'art. 27 della legge siano fatti rientrare nella suddetta categoria di atti esecutivi.

Nessun dubbio pare, invece, che possa essere sollevato per quanto concerne l'assoggettabilità all'IRPEF delle somme corrisposte ai soci a titolo di retribuzione, anche perché esso, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 600, sono assimilate a quelle di lavoro dipendente.

Alcuni dubbi sono sorti in ordine alla entità della retribuzione da corrispondere a ciascun socio da parte della cooperativa, ove si consideri che la stessa potrebbe essere soggetta a versamenti di contributi previdenziali e assistenziali in misura superiore a quella prevista per i dipendenti dello Stato.

Infatti, la misura dei contributi previdenziali e assistenziali da versare all'INPS, all'INAM e, nei casi specifici, all'INAIL è di gran lunga superiore.

La Circolare n. 5 del Ministero del tesoro del 9 gennaio 1978 precisa che le convenzioni devono prevedere che « la retribuzione netta da corrispondere ai giovani soci dovrà essere pari a quella corrisposta ai giovani direttamente assunti dalle Amministrazioni pubbliche ».

Escludendo che la pubblica amministrazione possa essere ritenuta diretta responsabile dei problemi assistenziali, previdenziali e fiscali connessi all'attuazione del progetto, in quanto è la cooperativa, quale entità giuridica autonoma, ad essere sempre chiamata in causa e ad essere considerata unica responsabile, pare accettabile la tesi secondo la quale la cooperativa potrebbe richiedere alla Amministrazione l'integrazione di fondi che la metta in condizioni di rispettare il pagamento delle retribuzioni ai soci nella misura fissata dalla legge.

Tuttavia, questo problema può considerarsi superato ove si consideri il dettato dell'art. 9, ultimo comma, secondo cui le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni si applicano alle cooperative di produzione e lavoro costituite tra giovani iscritti nelle liste speciali.

Dovendo, in linea generale, l'amministrazione pubblica che ha stipulato la convenzione procedere alla rendicontazione finale, la stessa si dovrà attenere alle seguenti indicazioni:

a) allegare agli ordinativi di spesa, intestati alla cooperativa, relativi alle somme versate mese per mese e corrispondenti alle percentuali dell'importo globale fissato in convenzione, copia delle relazioni illustrative delle fasi di realizzazione del progetto;

b) all'ultimo ordinativo di pagamento, che sarà generalmente di ammontare non inferiore al 10 % dell'importo totale, va allegato il verbale di verifica di esatta esecuzione del progetto;

4) che il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato al 30° giorno del 12° mese dall'inizio delle operazioni; e che eventuali ritardi dipendenti da fatti della cooperativa, comportano l'obbligo per la stessa di completare il lavoro fuori termine senza compenso;

5) che la cooperativa sarà tenuta all'iscrizione dei soci presso gli Enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAM, INAIL), e al versamento diretto delle ritenute erariali sulle somme corrisposte ai soci.

4. - PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI NELL'AREA DEL SETTORE PUBBLICO.

Il blocco delle assunzioni nel settore pubblico, e soprattutto in quello statale, che è stato considerato da molte parti politiche uno degli strumenti per contenere la spesa pubblica di parte corrente per gli effetti inflattivi che veniva conseguenzialmente a produrre sul sistema economico nazionale, ha cominciato ad essere valutato dalle stesse forze e, in particolar modo, dal sindacato come un elemento di distorsione a lunga scadenza dell'azione che lo Stato è chiamato a svolgere da una legislazione che esalta sempre più l'intervento pubblico nell'economia.

Ma, per molti versi, gli attacchi frontali alle strutture e all'azione statali, condotti a mezzo della stampa per tutta la prima metà degli anni settanta e oltre avevano influenzato negativamente l'opinione pubblica; essi, d'altronde, non erano che da ricondurre a una precisa linea strategica di indebolimento della struttura statale in modo da rendere accettabile all'opinione pubblica stessa quello spostamento di funzioni dall'apparato cosiddetto statale, definito, a mò di slogan, come « burocratico » e « accentratore », « parassita », al nascente apparato regionale, per molti versi più politicizzato e disponibile a ricreare situazioni di favore nei confronti dei centri di potere locali.

Ma, soddisfatte felicemente le aspirazioni di decentramento con l'attuazione dell'art. 1 della legge di delega 22 luglio 1975, n. 382, che trovò la sua più chiara manifestazione normativa nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ci si rese conto delle difficoltà e della mancata rispondenza delle sopravvissute strutture statali al nuovo ruolo che esse venivano chiamate a svolgere dalla mutata realtà economica e istituzionale del paese.

La caduta del livello qualitativo delle strutture statali, poi, era avallato dalle forze politiche con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972, la c.d. « legge sulla dirigenza » che non consentiva, fra l'altro, la copertura dei posti della carriera direttiva dello Stato lasciati vacanti dagli esodanti, uomini dotati di un bagaglio culturale non indifferente anche se provenienti dalla scuola amministrativa dell'anteguerra, e con l'altro provvedimento legislativo, altrettanto deleterio sull'efficienza della struttura statale, quello della legge n. 336, contenente benefici a favore degli ex combattenti che avessero optato per il prepensionamento, con la quale si resero indisponibili, e cioè non più ricopribili, altrettanti posti lasciati così vacanti nella corrispondente qualifica iniziale.

Il modo di vivere lo Stato si è affievolito nel tempo, si è reso labile nell'anima di colui che vede lo stesso ancorato agli schemi procedurali dell'800, che ne è portato a criticare il modo di agire lento e inceppato proprio in conseguenza del completo disinteresse dimostrato dalle parti politiche e sindacali per il momento formativo sulla vita professionale dell'impiegato pubblico.

Ma il dibattito sulla complessa tematica del pubblico impiego in questi ultimi tempi si è vivacizzato a seguito della scoperta della condizione di abbandono in cui versa l'impiego statale, in particolare, sia per il riacutizzarsi, nei momenti di inflazione galoppante, dello stato di bisogno connesso all'esistenza dei più bassi livelli retributivi ad esso accordati, sia per l'interessamento a tale settore di alcuni partiti, che prima avevano dimostrato indifferenza al problema.

L'accordo contrattuale per il triennio 1976-78 dei dipendenti statali, siglato nel dicembre del 1977, ma non ancora attuato, contiene elementi di grande interesse che potrebbero significare l'avvio di una politica nuova nel settore.

Mentre si è concordi nel creare per il settore del pubblico impiego statale un organo centrale, operante presso la Presidenza del Consiglio che si occupi, fra l'altro del reclutamento e dalla formazione professionale e della tenuta dell'Albo dei dipendenti pubblici, con legge 3 giugno 1978, n. 288, si eleva il limite massimo di età — da 32 a 35 anni — per accedere ai pubblici concorsi, proprio in conseguenza del blocco dei concorsi nelle amministrazioni statali, che si era protratto per ben tre anni.

L'elevazione di tale limite gioca anche a favore dell'aspirante alla partecipazione di concorsi banditi dai comuni e dalle province (art. 1, legge cit.) nonché da enti pubblici ed economici e istituti di credito di diritto pubblico (art. 3, legge cit.).

Ma a decorrere dal 1978 la politica di assorbimento da parte del settore pubblico di una quota della disoccupazione giovanile sembra essere accettata dal Parlamento.

Infatti, l'art. 6 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, contenente « Provvedimenti urgenti per la finanza locale », anche se si preoccupa di ribadire che il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni, delle province dei loro consorzi viene determinato in conformità ai principi, ai criteri e ai livelli retributivi risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale, dà la possibilità, attraverso anche la modifica delle relative piante organiche, agli enti sopra citati di coprire i posti che si rendessero disponibili al 31 dicembre 1978 evitando, però, di superare il limite di organico esistente nel 1976.

Il numero dei posti da ricoprire viene riservato, fino al 30 %, ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285. Tale percentuale è elevata al 50 % per gli enti locali del Mezzogiorno (31).

Di estremo interesse, in quanto per molti versi finisce per incidere sulle disposizioni soprarichiamate, si presenta la recente legge 8 gennaio 1979, n. 3 recante « Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale » (*Gazzetta Ufficiale* n. 12, 1979). Infatti, l'art. 5 prevede che « nell'anno 1979 i Comuni, i consorzi e

le rispettive aziende non possano procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio, a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale limite del personale previsto per la copertura dei posti istituiti con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43...

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Province...

Le Province, i Comuni, i consorzi e le loro aziende, sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-1980...

Le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita per il solo personale salariato e ausiliario.

Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, *un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani* iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano la idoneità».

Intanto, le Amministrazioni statali hanno dimostrato uguale sensibilità al problema della disoccupazione giovanile: secondo la recente indagine condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui posti messi a concorso dallo Stato per le varie qualifiche dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno 1978, sono ben 5.128 le vacanze in organico che si copriranno mediante pubblico concorso (32).

In tale contesto, caratterizzato dall'assenza di indirizzi politici unitari nella materia del pubblico impiego, si è innestata la protesta dei giovani assunti ai sensi del più volte citato art. 26, i quali richiedono a gran voce di essere passati in ruolo.

Pertanto, la programmazione di settore, che si configura come l'unico veicolo per ricercare la chiarezza in esso e che solo può dare il senso della rinascita, all'insegna della professionalità, all'apparato pubblico, e soprattutto a quello statale, deve essere ripresa come il tema fondamentale sul quale costruire il nuovo modello di sviluppo della società italiana (33).

NOTE AL CAPITOLO SECONDO

(1) I settori per i quali si rendeva possibile l'elaborazione dei progetti specifici erano: beni culturali e ambientali; patrimonio forestale; aggiornamento del catasto; turismo e ricettività; attività sportive; ispezione del lavoro; servizi inerenti al funzionamento della giustizia; servizi in materia di motorizzazione civile in dipendenza di adempimenti CEE; servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del Tesoro; carte sismiche e delle acque.

(2) Anche se sono « inutili », però, le funzioni di tali Enti verranno ad essere esercitate dalle Regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 22 luglio 1977, così come il relativo personale verrà trasferito ad esse.

(3) L'Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione ha presentato alla Conferenza nazionale del 3, 4, 5 febbraio 1977, avente per tema « l'occupazione giovanile nell'attuale condizione economica e sociale » la relazione sul tema *Occupazione giovanile e riforma della pubblica amministrazione*.

(4) V., al riguardo, *Occupazione giovanile e riforma della pubblica amministrazione*, pagg. 417 e ss., in *Atti della Conferenza*, cit., 1977.

(5) Cfr. M. RUSCIANO, *Il pubblico impiego in Italia*. Il Mulino, 1978.

(6) Cfr. CLAUDIO CAPONETTO, *Relazione tenuta al Consiglio Superiore della pubblica amministrazione su Previsioni sull'attività didattica della scuola superiore della pubblica amministrazione nell'anno accademico 1977-78*.

(7) V. il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, « Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai »; sul punto, cfr. l'accordo Governo-Sindacati sul rinnovo del contratto degli statali 1976-78.

(8) Sulla indispensabilità che la pubblica amministrazione faccia conoscere i propri fabbisogni di personale e le relative specializzazioni v. *Occupazione giovanile e riforma della pubblica amministrazione* in *Atti della Conferenza* cit., pag. 421.

(9) La 1ª Commissione permanente Affari costituzionali della Camera dei deputati, nell'esprimere il parere sul testo predisposto dalla sottocommissione della 11ª Commissione rilevava, fra l'altro, che esso veniva a incidere sull'assetto e sulle stesse finalità della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

(10) Vedili citati all'inizio del presente saggio.

(11) La esclusione delle Province dal novero dei soggetti legittimati alla elaborazione di progetti socialmente utili, che viene lamentata da Sergio Bruno in *Disoccupazione giovanile e azione pubblica*, il Mulino, 1978, pag. 229, rientra nella logica dei partiti dell'opposizione, i quali ritengono che tale ente locale debba subire un ulteriore ridimensiona-

mento operativo rispetto a quello subito a seguito dell'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Per una rivalutazione della funzione programmatoria delle stesse, cfr. il d.d.l. governativo e le varie proposte parlamentari sulla « riforma delle autonomie locali » in discussione alla Camera dei deputati.

(12) Si sono indicati con carattere corsivo i settori « aggiunti » in sede di approvazione della legge a quelli previsti dal d.d.l. governativo « Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati » (A.S. n. 309).

(13) In effetti, è sempre il CIPE, in base all'ultimo comma dell'art. 29 a dover procedere alla ripartizione per ciascun anno finanziario dei fondi previsti dalla legge tra il settore pubblico e quello privato.

(14) Cfr. sul punto, SERGIO BRUNO, *op. cit.*, pag. 244 e ss.

(15) Le disponibilità finanziarie, sulle quali si ragiona, non comprendono gli ulteriori stanziamenti di 250 miliardi a favore del Mezzogiorno, previsti dal d.d.l. n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge n. 479; essi ancora non risultano ripartiti dal CIPE.

(16) Per « altri usi » si intendono: a) le agevolazioni ad imprese (articoli 9, 17, 23); b) la formazione professionale (art. 8, punto 3); c) le iniziative regionali in agricoltura (articoli 18-22).

(17) In moltissimi casi le Regioni hanno predisposto dei progetti che favoriscono l'occupazione dei giovani per brevi periodi (4 mesi, e cioè per il tempo minimo previsto dal 6° comma dell'art. 26 nella versione antecedente le modifiche di cui alla legge n. 479) e, talvolta, con un impegno di lavoro giornaliero ridotto rispetto a quello normale dei dipendenti di ruolo dello Stato (lo stesso art. 26 prevede, al riguardo, che non può essere comunque inferiore alle 20 ore settimanali).

Pertanto, si rileva difficile calcolare in termini globali l'effetto occupazionale prodotto dalle assunzioni presso le Amministrazioni statali, che, in genere, hanno adottato progetti di durata annuale e ad orario normale rispetto a quello procurato dalle Regioni.

Tuttavia, secondo Alberoni, ciò che conta è l'impegno orario sul lavoro *annuale*.

D'altra parte, i giovani che sono stati avviati presso le Regioni e assunti per pochi mesi hanno la possibilità di « rientrare » nelle graduatorie del collocamento speciale in quanto l'art. 4 prevede che « i giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi dell'art. 26 della legge per un periodo di lavoro di durata inferiore all'anno possono essere reiscritti e contrarre nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi i 12 mesi ».

(18) La misura fissata delle 1000 lire-ora formazione per allievo è pari a quella che viene rimborsata al datore di lavoro per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal giovane assunto con contratto di formazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 285.

(19) In effetti, le Regioni che più delle altre concorrono ai finanziamenti del Fondo sociale europeo dimostrano di essere più capaci di redigere progetti finalizzati al conseguimento di obiettivi occupazionali.

In tal senso, S. BRUNO, *op. cit.*, pag. 247.

(20) Le Amministrazioni centrali, che hanno deciso il piano di assunzioni sempre a livello periferico, invece, nell'occasione fornita dalla legge,

si sono dimostrate più rapide delle Regioni nella predisposizione dei progetti. D'altronde, mentre le Amministrazioni centrali hanno definito i progetti solo dopo aver contattato le organizzazioni sindacali interne del personale, le Regioni hanno dovuto seguire strade sia amministrative (predisposizione dei progetti con individuazione di giovani aventi qualifiche che, poi, proprio in considerazione della alta specializzazione richiesta non sono risultati iscritti nella lista speciale e non è stato possibile assumere) che politiche (contatti preliminari con i Comuni e le Comunità montane interessate al progetto, delibere comunali e, successivamente, sedute estenuanti della Giunta regionale e proposizione dei vari progetti al Consiglio regionale).

(21) Si esprime invece, in senso critico sulla questione, S. BRUNO, *op. cit.*, pag. 246 e altre.

(22) È da sottolineare come per tale via si nota una ricerca costante, da parte delle forze politiche e sindacali, di soluzioni di perequazione retributiva nell'ambito del comparto pubblico, in relazione alla identità di contenuti professionali delle corrispondenti qualifiche esistenti al suo interno.

(23) Rileva G. LOY, commentando la legge n. 285 nel testo originario nella parte riguardante le disposizioni in materia di servizi socialmente utili in *Le leggi d'Italia*, n. 2, CEDAM, 1978, pag. 544: « Il fatto che si tratti di un rapporto a tempo determinato non esclude la natura pubblicistica del rapporto, ricorrendo tutti gli elementi che secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, 13 maggio 1966, n. 11, ad. plen., in Consiglio di Stato 1966, I, pag. 869; Cassazione, 14 ottobre 1975, n. 3331, Sezioni unite., in *Foro Amm.*, 1976, I, pag. 2642; Cassazione, 5 agosto 1975, n. 2979, Sezioni unite., in *Foro Amm.*, 1976, I, pag. 2099, ecc.); configurano il rapporto come di pubblico impiego. Nel nostro sistema sono presenti anche rapporti di lavoro a tempo determinato che, benché vedano una amministrazione dello Stato od un ente pubblico nella veste di datore di lavoro, configurano tuttavia un rapporto di diritto privato (Cassazione, 5 ottobre 1976, n. 3250, Sezione penale in Consiglio di Stato, 1976, 2, pag. 1232; Consiglio di Stato, 1 giugno 1965, Sezione IV, n. 464, in *Mass. Cons. Stato*, 1962-1966, voce « Impiego pubblico », n. 115). Giova però osservare che si tratta esclusivamente di fattispecie nelle quali la natura di pubblico impiego, pur ricorrendone tutti i requisiti, è espressamente esclusa dal legislatore. Fuori da questa ipotesi, che non è dato di riscontrare nella legge n. 285, la giurisprudenza si è costantemente pronunciata nel senso di confermare la natura di un impiego pubblico ai rapporti che ne contengono i requisiti essenziali, anche quando l'amministrazione o l'ente pubblico ne avessero escluso esplicitamente la natura del documento contrattuale. Neppure un'eventuale esclusione della natura pubblicistica da parte degli enti responsabili dell'attuazione dei progetti, nel momento della costituzione del rapporto di lavoro, verrebbe pertanto ad alterare tale natura senza un intervento legislativo ».

(24) Si è rilevato che generalmente la convenzione stipulata tra Amministrazione pubblica e cooperativa impegna contrattualmente quest'ultima a curare la cancellazione dei giovani impegnati nella esecuzione delle opere che formano oggetto della convenzione stessa.

(24) Si dimostra dubbioso sull'utilità sociale di tale contributo G. LOY, *op. cit.*, pag. 548.

In termini pratici, possiamo dire che il costo di un progetto che si voglia affidare a cooperative di giovani cresce di L. 600.000 a socio impiegato (L. 50.000 al mese per 12 mesi) rispetto ad un progetto che prevede l'assunzione diretta.

(26) La legge 29 settembre 1973, n. 601, prevede, infatti, all'art. 14, che le agevolazioni previste dal Titolo III si applicano alle società cooperative e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e tali condizioni sono state osservate nel periodo di imposta e nei cinque anni precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

(27) Si ricorda che il numero minimo per costituire una cooperativa è di nove persone.

(28) Ad esempio una cooperativa che vuole operare per la difesa dei beni culturali e ambientali potrà indicare di perseguire nell'atto costitutivo i seguenti obiettivi: art. 1 - la cooperativa si prefigge lo scopo della tutela e della preservazione dei beni culturali e ambientali.

Pertanto essa intende:

a) provvedere, anche a seguito di provvedimenti di affidamento dell'autorità pubblica competente, alla individuazione e catalogazione dei beni artistici, nonché alla loro custodia nei musei o gallerie o negli altri luoghi in cui le opere d'arte sono sistemate;

b) guidare comitive turistiche e scolastiche in visite organizzate per la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico e ambientale;

c) gestire tutti i servizi connessi con il recupero e il restauro di opere d'arte danneggiate da calamità atmosferiche o da altri eventi;

d) salvaguardare i beni paesaggistici promuovendo tutte le iniziative a tutela e difesa dell'ambiente naturale.

(29) Nell'atto di convenzione dovrà, tra l'altro, essere specificato:

1) che l'Amministrazione si impegna a mettere (o a non mettere) a disposizione della cooperativa le attrezzature e i materiali eventualmente occorrenti per l'esecuzione dei progetti nei limiti di spesa a tal fine prevista dal progetto specifico, con l'obbligo per la cooperativa di restituire le attrezzature al termine dei lavori;

2) che i soci occupati nella esecuzione del progetto saranno tenuti a seguire i corsi di formazione professionale gestiti dalla pubblica amministrazione contraente;

3) l'importo complessivo del progetto suddiviso in spese per la retribuzione e spese per l'attribuzione del contributo mensile di L. 50.000.

(30) In genere, viene seguita la procedura della licitazione privata o della trattativa privata. Pertanto, vanno osservate le modalità di cui agli articoli 73, lettera c) e 89, lettera a) del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(31) Il comma 13° dell'articolo in esame dispone che alla copertura dei posti si provvede comunque secondo le modalità e in base ai titoli

previsti dai regolamenti del personale. Pertanto, si possono prospettare due situazioni:

1) che i Comuni, le Regioni e loro consorzi dispongano di un proprio regolamento interno disciplinante, tra l'altro, anche le modalità da seguirsi per l'assunzione del personale. In questo caso si rivela obbligatorio per detti Enti attenersi a quanto previsto dalle norme regolamentari, ferma restando la riserva di posti nella misura massima del 30% o del 50% per i giovani iscritti nelle Liste speciali della legge n. 285/77. Naturalmente lo *status* «iscritto nella lista speciale» dovrà essere comprovato dall'interessato attraverso la esibizione di una dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione comunale di collocamento, attestante la data di iscrizione in dette liste nonché l'inserimento del giovane nella graduatoria trimestrale;

2) che gli enti stessi non siano dotati di un proprio regolamento interno disciplinante, tra l'altro, l'assunzione del personale per la copertura del 30% o del 50% in favore dei giovani. In tal caso essi dovranno rivolgere richiesta numerica alla competente Sezione di collocamento.

Le richieste di avviamento al lavoro dovranno contenere, oltre ai ben noti elementi, l'indicazione che l'Ente è sprovvisto del regolamento del personale nonché la specificazione che le stesse sono state formulate «visto l'art. 6, comma 13° della legge 27 febbraio 1978, n. 43 ed a copertura della percentuale prevista dalla legge in favore dei giovani».

Per l'avviamento dei giovani le Sezioni comunali di collocamento dovranno attenersi alle procedure e alle norme dettate dalla legge per le assunzioni a tempo indeterminato.

(32) V. *Notizario Giovani*, n. 2, ottobre 1978, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli A.A.G.G. e del Personale.

(33) In tal senso si ritengono valide le proposte di intervento a favore dei giovani contenute nell'A.S. n. 309, di cui si è parlato all'inizio del presente saggio.

APPENDICE

IL CONTRATTO DI FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INDICAZIONI E PROPOSTE DI ATTUAZIONE

1. - PREMessa.

La riforma della Pubblica Amministrazione in Italia sta vivendo momenti di grande interesse anche in considerazione del fatto che si va privilegiando a livello sindacale il concetto di professionalizzazione del dipendente, la quale necessita della messa a regime di un apparato formativo capace di garantire l'evoluzione qualitativa dell'azione amministrativa.

La convinzione che non si può prescindere dal creare una struttura pubblica d'avanguardia se si vogliono veramente attuare le riforme di questa « fiorente » legislatura si sta facendo sempre più diffusa ma, al contempo, si va affermando la necessità di recuperare le cadute di produttività del personale statale in conseguenza della introduzione nell'ordinamento della « *qualifica funzionale* » (che si dimostra deresponsabilizzante nella sua intima essenza) attraverso un suo coinvolgimento di tipo privatistico con l'adozione del lavoro di gruppo e di sistemi di verifica della produttività dell'apparato pubblico in genere.

Naturalmente, ciò implica l'approfondimento della tematica della formazione professionale del pubblico dipendente, che non è stato mai affrontato con l'impegno che questo argomento meritava e merita nel nostro Paese, giustificando ciò lo stato di abbandono in cui il pubblico impiego si è ritrovato per decenni (1).

Ma i tempi sono rapidamente mutati, e sono mutati nel senso di una valorizzazione della funzione promozionale, di impulso, di gestione attiva e responsabile che l'apparato pubblico, e soprattutto quello statale deve svolgere nei riguardi della nostra società.

Nell'ottica, d'altra parte, di un recupero di posizioni di qualità da parte dell'apparato pubblico in genere attraverso la percorrenza obbligata di canali formativi si muove il complesso legislativo in corso di elaborazione in Parlamento.

Possiamo, a tal riguardo, riscontrare in senso positivo (ma sempre con la diffidenza che dietro le parole possano nascondersi illusioni o strutture evanescenti pronte a recepire personale che ha un livello di preparazione culturale più basso di coloro cui si ha la pretesa di insegnare) gli indirizzi politici contenuti nel discorso tenuto dal ministro del Tesoro, Pandolfi, in occasione della discussione in Parlamento del provvedimento sull'attribuzione della qualifica di primo dirigente (2): «...nel sottolineare quindi l'esattezza delle osservazioni di coloro che nella discussione hanno colto la profonda connessione che intercorre fra qualunque progetto di sviluppo del paese e rinascita delle sue strutture amministrative che oggi versano in una situazione di estremo degrado, informa che presso il Ministero del Tesoro sono in corso accurati studi su tutta questa materia per predisporre adeguati strumenti legislativi che tengano conto anche di alcuni problemi di compatibilità finanziaria di medio periodo importanti per il piano triennale circa lo status retributivo e la produttività generale della Pubblica Amministrazione... Sarà assegnata la massima urgenza alla istituzione di scuole per la pubblica amministrazione, che potrebbero essere di due tipo: una più legata alle concrete modalità di funzionamento della Pubblica Amministrazione, che svolge i corsi per l'accesso alla dirigenza; l'altra con finalità più ambiziose, come avviene in altri paesi dove anche l'industria privata chiede di mandare i suoi managers come alunni o osservatori alle scuole di formazione dei dirigenti statali.

Occorre però liberarsi da quel certo schematismo accademico per cui gli stessi argomenti, come il diritto civile e il diritto amministrativo, vengono ripetuti infinite volte dal primo anno della università fino ai concorsi per l'accesso alle più elevate qualifiche dello Stato, introducendo nuovi argomenti o giovandosi largamente di apporti esterni... ».

Al riguardo è discutibile come nessun accenno sia stato fatto alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, recentemente potenziata nelle sue strutture e funzioni, quale centro che « sovrintende agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ».

In ogni modo sembra inserirsi in un più ampio contesto di rinnovamento dell'apparato pubblico l'art. 22 del disegno di legge (A.S. n. 1398) recante il « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore » il quale prevede espressamente « un piano organico da realizzare con l'assistenza tecnica degli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione e, con la collaborazione delle università, per l'aggiornamento del personale direttivo e docente, inteso a promuovere l'adeguamento della formazione professionale del personale medesimo alle esigenze poste dalla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore. Il piano prevederà l'istituzione graduale, nell'arco di un triennio, di centri perma-

nenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, come articolazioni degli istituti regionali, da realizzare in istituzioni scolastiche del distretto opportunamente attrezzate ».

Ne è da sottovalutare, nell'intento di fornire un quadro quanto più esauriente possibile del tema, l'azione che sarà tenuto a svolgere il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ), il quale, come si è già ampiamente illustrato in altra parte del volume (3), ha il compito di predisporre, fra gli altri, « progetti per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri delle amministrazioni pubbliche, *d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, regionali e locali* ».

2. - LA DELIBERA CIPE DEL 26 OTTOBRE 1978.

Tenuto conto delle indicazioni programmatiche che emergono da tutto il complesso delle norme sopra indicate appare chiaro il senso della delibera CIPE, che, mentre da un lato riporta nell'area formativa e, quindi, della qualificazione professionale, i progetti specifici già approvati, dall'altro, intende creare, anche se in prospettiva, attraverso l'esperimento di procedure concorsuali, spazi occupazionali di sicuro valore nell'area del settore pubblico.

Nel riprendere il discorso della indispensabilità di una qualificata schiera di operatori pubblici, che siano in grado cioè di soddisfare le esigenze di uno Stato che si è addossato l'onere di intervenire attivamente sul tessuto socio-economico del paese, intendiamo riportare l'attenzione su un elemento che a molti politici e allo stesso sindacato è sfuggito, finendo per creare sfiducia in tutti coloro che hanno creduto di poter perseguire la via del rinnovamento dello Stato: gli avviamenti presso le pubbliche amministrazioni sono stati effettuati con lo stesso sistema adottato per il settore privato, con la differenza che mentre nel settore privato l'avviato è sottoposto a un periodo di prova che garantisce l'imprenditore del relativo livello di professionalità, nel settore pubblico tale procedura non è stata seguita vuoi per un malinteso senso di colpa nei confronti dell'opinione pubblica, che i giornali sono sempre pronti a strumentalizzare nel nome della battaglia che essi malamente conducono per combattere il cosiddetto « clientelismo », vuoi per quel tono di assistenzialismo che ha finito per caratterizzare le scelte del sindacato e dei partiti politici, che si sono visti scavalcati dalla capacità organizzativa di questa massa di giovani penetrata nel tessuto amministrativo dello Stato.

Ma si ritiene che ai giovani spetta una dura scelta, quella di procedere, al loro interno, a una selezione tra chi ha dimostrato di

voler chiedere un lavoro con la coscienza di meritarlo professionalmente e chi, invece, approfittando dei meccanismi amministrativi offertigli e senza alcun merito, ha avuto la fortuna di vedere aggiunto al reddito notevole di cui godeva da tempo il suo nucleo familiare una ulteriore fonte di entrata.

Pertanto, l'ingiustizia va riparata e il merito di ciascun giovane va ripagato attraverso procedure concorsuali di tipo aperto che operino quella selezione che la massa rifiuta proprio perché cosciente di non essere in grado di superarla. Occorre far leva sul senso di responsabilità delle stesse organizzazioni giovanili, protagoniste del processo di trasformazione in atto nella società, perché si rifiuti la logica della difesa della torre d'avorio in cui si trovano i giovani attualmente occupati rispetto a tutti coloro che non lo sono e che non potranno più esserlo in relazione al fatto che la durata del contratto degli occupati dovrà essere raddoppiata attraverso il contratto di formazione-lavoro. Né tanto meno si può far subire alla struttura pubblica un ulteriore degrado qualitativo, del tutto simile a quello che caratterizzò l'apparato amministrativo italiano nell'immediato dopoguerra.

Ci sembra, a questo punto, utile riportare il testo della delibera CIPE, perché su di esso più facilmente possano costruirsi linee di politica aderente alla realtà dei fatti, senza indulgere a facili « slogans » di vittoria ma sforzandoci tutti di ripensare criticamente i progetti presentati dalle amministrazioni statali e regionali:

IL CIPE

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile;

Viste le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977 con le quali, tra l'altro, si è proceduto alla ripartizione dei fondi disponibili per il biennio 1977-78 e per l'anno 1979 a copertura dei fabbisogni necessari per la realizzazione dei programmi dell'occupazione giovanile predisposti dalle Amministrazioni centrali e dalle Regioni;

Tenuto conto che con decreto-legge 351/78, convertito, con modificazioni, nella legge n. 479 del 1978 è stato stabilito che i programmi di occupazione giovanile siano attuati mediante contratti di formazione e lavoro e che i giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi, al fine di poter conseguire una qualificazione professionale caratterizzata in senso tecnico, in relazione alla situazione del mercato del lavoro;

Ritenuto che l'integrazione di qualificati cicli formativi sia necessaria anche per i progetti che, sebbene già approvati, non abbiano ancora avuto esecuzione, anche se trovano copertura a valere sui fondi assegnati nel 1978 e nel 1979;

Ritenuto che le Amministrazioni centrali e le Regioni possono utilizzare i fondi a ciascuna assegnati per il 1978 per la copertura dei maggiori oneri sostenuti per il trattamento economico dei giovani conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

DELIBERA

1) la realizzazione dei progetti di occupazione giovanile predisposti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, già approvati, che prevedono l'assunzione di giovani per scaglioni, è sospesa al fine di consentire alle Amministrazioni stesse di integrare i progetti con la predisposizione di adeguati cicli formativi, che impegnino i giovani al conseguimento di una qualificazione professionale che permetta loro di acquisire la preparazione specifica ai fini occupazionali, anche mediante la partecipazione a pubblici concorsi, nei servizi della Pubblica Amministrazione.

È ammessa la possibilità per i programmi in corso di esecuzione, del riconoscimento di oneri aggiuntivi, derivanti dagli aumenti delle indennità integrative speciali, nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna Amministrazione per il 1978;

2) i progetti predisposti dalle Amministrazioni centrali e che sono attualmente in fase istruttoria presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovranno essere resi coerenti con la nuova normativa;

3) il progetto di aggiornamento del catasto predisposto dal Ministero delle Finanze, in corso di esecuzione per la parte approvata con delibera del 30 novembre 1977, tenuto conto del particolare rilievo che esso assume per la sistemazione e l'ammodernamento dei servizi catastali, sarà finanziato in relazione al contingente globale di giovani da assumere e ai conseguenti maggiori oneri per il trattamento economico da corrispondere che esso comporta, così come previsto all'art. 26 delle norme transitorie e finali del decreto-legge n. 351/78, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

4) eventuali richieste di proroga della durata dei progetti in corso di esecuzione da parte delle Amministrazioni centrali, potranno essere esaminate, su specifica richiesta dell'Amministrazione interessata; qualora si intenda far conseguire ai giovani attualmente impegnati una qualificazione professionale attraverso la frequenza di adeguati cicli formativi finalizzati alla creazione di occasione permanenti di lavoro, anche mediante partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

Si è riusciti, d'altra parte, in occasione del programma della C.E.E. in favore dell'occupazione giovanile, varato recentemente a Bruxelles, a destinare la quota italiana del Fondo sociale europeo del 1979 (20-23 miliardi) anche alle iniziative del settore pubblico, eccettuate quelle in cui lo Stato figura come datore di lavoro.

Resteranno, quindi, inclusi tra i programmi che godranno dei contributi del Fondo sociale quelli dei Comuni, delle Province, delle Regioni e di altri Enti pubblici.

In definitiva, su trentamila posti di lavoro che si prevede di creare in Italia per i giovani nel 1979 almeno quindicimila potrebbero beneficiare del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

3. - PROBLEMI OPERATIVI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE.

La trasformazione dei contratti a tempo attualmente in corso di esecuzione in contratti di formazione coinvolge le Amministrazioni interessate all'attuazione dei progetti socialmente utili in un processo gestionale degli stessi, che finirà per verificarne le capacità progettuali di intervento e di programmazione delle risorse umane.

A titolo esemplificativo, ci pare opportuno procedere alla individuazione della sequenza di atti e operazioni che bisognerà porre in essere.

A) Ricerca sulle possibilità occupazionali di ciascuna Amministrazione.

In particolare, si dovranno redigere mappe regionali, disaggregate a livello provinciale del fabbisogno di personale, specificando:

— il titolo di studio necessario per l'accesso in carriera tramite pubblico concorso;

— il livello di professionalità da far conseguire a ciascun giovane, tenendo conto nel formulare i programmi formativi non solo della categoria (1^a, 2^a, 3^a, 4^a) in cui è stato inquadrato all'atto dell'assunzione ma anche del titolo di studio più elevato di cui sia eventualmente in possesso.

Al riguardo, prima di passare alla fase B), è opportuno che ciascuna amministrazione svolga un'accurata indagine sulla tipologia dei titoli di studio posseduti da ciascun giovane.

La prospezione valutativa del fabbisogno di personale va realizzata tenendo conto:

1) del carico funzionale degli uffici;

2) dei nuovi compiti che potrebbero essere affidati agli uffici (o del fatto che alcune competenze potrebbero essere sottratte loro da provvedimenti legislativi in corso di approvazione);

3) dei nuovi contenuti professionali che dovranno assumere le qualifiche di cui si lamenta la carenza in relazione all'evoluzione legislativa e alle esigenze sociali da soddisfare.

B) Dal momento che l'art. 26 bis del decreto-legge n. 351 convertito, con modificazioni, nella legge n. 479 prevede che *i giovani devono frequentare qualificati cicli formativi... per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalità in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle attività formative proprie del progetto*, ciascuna amministrazione dovrà procedere a una valutazione dei programmi di formazione professionale predisposti da ciascuna Regione, individuando quei tipi di corsi che potrebbero essere seguiti dai giovani assunti o perché affini alle mansioni che essi svolgono o perché ciascun giovane, dopo esserne stato interpellato, ha manifestato volontà di parteciparvi.

In relazione a ciò, l'attività degli Uffici periferici del Ministero del lavoro, che dovranno indirizzare i giovani verso quelle attività che presentano sbocchi occupazionali di una certa sicurezza, assume una rilevanza pari allo sforzo di elaborazione progettuale che saranno in grado di porre in essere, una volta che saranno posti dal Parlamento in grado di assolvere alle funzioni loro affidate dalla più recente normativa, attraverso un loro potenziamento funzionale e adeguamento di tipo organizzativo.

C) Quanto esposto *sub A)* e *sub B)* va riguardato dai responsabili dei progetti specifici di ciascuna amministrazione come una serie di operazioni interconnesse, le quali si concluderanno con la elaborazione del piano finalizzato all'adeguamento formativo dei giovani assunti.

D) Il piano di cui al precedente punto C) dovrà essere composto da una serie di *schede regionali* (questo vale, in particolare, per le Amministrazioni centrali) nelle quali saranno indicati con disaggregazione a livello di Provincia:

a) il numero dei giovani assunti;

b) le qualifiche con le quali i giovani stessi sono stati assunti e il relativo inquadramento nelle varie categorie (1^a, 2^a, 3^a, 4^a);

c) i titoli di studio di cui essi siano in possesso, con l'indicazione, ove esiste, di quello intermedio (scuola secondaria superiore: diploma di) e di quello finale (diploma di laurea in);

d) il fabbisogno di personale con l'indicazione per ciascuna categoria delle prove di esame generalmente contenute nei bandi di concorso pubblico cui potrebbe essere sottoposto un aspirante all'ingresso nella carriera dello Stato (o della Regione, o del Comune, o della Comunità montana);

e) le qualifiche, o i livelli di professionalità, che si intendono far conseguire ai giovani assunti, attraverso corsi di formazione anche promossi o autorizzati dalla Regione presso la stessa amministrazione nella quale i giovani prestano servizio, in modo da consentire al giovane la spendibilità sul mercato del lavoro della qualifica acquisita;

f) la spesa del progetto di intervento formativo, tenendo conto:

1) che il numero delle ore destinate ai cicli formativi, di durata non inferiore al 30 % delle ore di attività lavorative previste dal contratto, non sono retribuite;

2) che l'attività formativa svolta dai funzionari dello Stato va retribuita nella misura di L. 8.975/ora (L. 2.500 per gli assistenti al corso di formazione) mentre quella dei cultori non dipendenti della pubblica amministrazione, per corsi formativi organizzati sempre da Amministrazioni statali, è di L. 19.850/ora (per i progetti regionali si tengano in conto le relative leggi regionali);

3) che, non essendo più formalmente dipendenti della pubblica amministrazione i giovani per il periodo in cui si trovano in formazione, nel caso di corsi organizzati dalla stessa residenzialmente, si dovrà l'amministrazione organizzatrice addossare i costi del vitto e dell'alloggio, nonché quelli dell'affitto dei locali da adibire allo svolgimento delle attività formative e la spesa per la copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni;

4) che la Regione potrebbe essere tenuta a rimborsare, anche se parzialmente, all'amministrazione autorizzata dalla stessa a organizzare il corso L. 1.000 × ogni ora di formazione per allievo (vedi, al riguardo, la relativa delibera CIPE del 3 agosto 1977);

5) che l'importo dell'indennità di fine lavoro e della tredicesima mensilità (4) va calcolato sulla base dei mesi trascorsi in servizio effettivo (tenendo conto dei periodi temporali impegnati in attività formativa);

6) che le ferie vanno concesse e normalmente retribuite in misura proporzionale al periodo di servizio lavorativo.

E) Il piano così predisposto va sottoposto, quindi, all'approvazione della CIPE.

F) La scheda regionale, che prevede tale tipo di intervento formativo, approvata dal CIPE va trasmessa alle Commissioni regionali per l'impiego, operanti presso gli Uffici regionale del lavoro e della m.o., che sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (5) per l'approvazione di quella parte del progetto che contiene, in relazione agli obiettivi da conseguire:

a) le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale;

b) il rapporto tra attività lavorativa e formazione.

G) Conseguentemente va stipulato con ciascun giovane il relativo contratto di formazione.

Ci pare, quindi, che assuma una certa utilità la predisposizione di un fac-simile di contratto di formazione (6), che possa costituire un riferimento per tutte le amministrazioni interessate (statali, regionali, comunali, ecc.):

Il giorno in tra il
Sig. (nella sua qualità di Direttore
dell'Ufficio di, o di Presidente della
Giunta regionale, o di Sindaco del Comune di,
o di Presidente della Comunità montana di)
e il Sig. nato a
il, residente a via
in possesso del titolo di studio (indicare quello
che è stato tenuto in conto ai fini di un accrescimento del suo
livello professionale, e anche indipendentemente dalla categoria con
la quale è stato assunto) e assunto con la qualifica di impiegato
di (1ª, 2ª, 3ª, o 4ª categoria) in data, a seguito
di atto di avviamento al lavoro n. del
della Sezione di collocamento di

Si stipula il presente contratto di formazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 e seguenti della legge 1° giugno 1977 n. 285, quale risulta modificato dal decreto-legge 4 agosto 1978, n. 479, alle clausole di seguito riportate:

1) *Durata del contratto*: Il Sig.
è assunto dal (giorno successivo a quello in cui la Commissione regionale per l'impiego ha deliberato su quanto previsto al punto F) al, scaduto il quale termine, il rapporto di formazione si intenderà cessato senza disdetta;

2) *Retribuzione dell'impiegato*: (indicare il mensile lordo, che verrà corrisposto in relazione all'attività lavorativa prestata);

3) *Orario di lavoro*: l'orario di lavoro non supererà le 36 ore settimanali;

NOTE DELL'APPENDICE

(1) In tal senso, C. CAPONETTO, recensione a « Spesa pubblica per la formazione professionale in Italia » ISFOL, 1977, apparsa sulla *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, n. 4, 1978.

(2) Cfr., ora, la legge 30 settembre 1978, n. 583, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1978, n. 274.

(3) V. le osservazioni svolte nel Capitolo primo del presente testo.

(4) V. il punto P) del saggio « Giovani e pubblica amministrazione » in questo stesso volume.

(5) Sulla struttura e sulle funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, V.R. SCALIA, *L'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*, CETIM, 1978 (ed. aggiornata al novembre 1978).

(6) L'ordine del giorno 0/84/1/11 del 21 aprile 1977 della Commissione del Lavoro del Senato impegnò il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a predisporre uno schema di contratto di formazione con lo scopo di facilitare le imprese private nell'adempimento dei compiti fissati dalla legge n. 285. Sul punto, V. la circolare n. 121 del 7 giugno 1977 della Direzione Generale dell'orientamento e addestramento professionale dei lavoratori del citato dicastero.

(7) L'art. 2110 cit. fa riferimento esplicito all'infortunio, alla malattia, alla gravidanza e al puerperio. Ci pare, quindi, come in via del tutto analogica debba ritenersi applicabile tale disposizione al giovane assunto presso una pubblica amministrazione.